



Legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “**Norme per la riduzione del rischio sismico**”

TESTO COORDINATO E PRINCIPALI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Sommario:

A) Testo coordinato della Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “**Norme per la riduzione del rischio sismico**”, con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 6 luglio 2009, n. 6 “**Governo e riqualificazione solidale del territorio**” *pag. 3*

B) Principali provvedimenti amministrativi relativi a:

1. L'attribuzione delle funzioni sismiche ai Comuni (art. 3)

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1804-2008 “Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie” *pag. 17*
- Deliberazione della Giunta regionale n. 120-2009 “Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1804 del 3/11/2008 recante: Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie” *pag. 24*
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1435-2009 “Disposizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia sismica in attuazione della L.R. 19/2008” *pag. 24*
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1852-2009 “Ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19, e di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali” *pag. 27*

2. Le funzioni regionali di indirizzo e coordinamento (art. 4)

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1430-2009 “Istituzione del comitato tecnico scientifico ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, articolo 4” *pag. 42*
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1500-2009 “Composizione e modalità di funzionamento del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 4 comma 3, della L.R. 19/2008” *pag. 48*
- Decreto dell'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile n. 45-2009 “Nomina componenti Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico” *pag. 51*
- Determinazione del Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei suoli n. 13710-2009 “Affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm., a Eucentre – Centro formazione e ricerca in ingegneria sismica, di Pavia per la fornitura del software per lo sviluppo del modulo 1 “Procedura informatica per la denuncia e trasmissione delle pratiche edilizie in zone sismiche” *pag. 52*

3. La vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico (Titolo IV)

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1661-2009 “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso” *pag. 64*
- Deliberazione della Giunta regionale n. 121-2010 “Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008” *pag. 68*
- Determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 2380-2010 “Approvazione della modulistica relativa ai procedimenti in materia sismica” *pag. 85*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO

Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”

**Testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge Regionale 6 luglio 2009, n. 6
“Governo e riqualificazione solidale del territorio”**

Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19**Norme per la riduzione del rischio sismico**

Testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 **“Governo e riqualificazione solidale del territorio”**

INDICE**TITOLO I -Disposizioni generali**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

TITOLO II -Funzioni in materia sismica

Art. 3 - Attribuzione delle funzioni

Art. 4 - Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento

Art. 5 - Compiti della Provincia

TITOLO III -Pianificazione territoriale e urbanistica

Art. 6 - Principi generali in materia di pianificazione

Art. 7 - Pianificazione provinciale

Art. 8 - Pianificazione comunale

TITOLO IV - Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico

Art. 9 - Ambito di applicazione

Art. 10 - Rapporto con il titolo abilitativo edilizio

Art. 11 - Autorizzazione sismica

Art. 12 - Procedimento di autorizzazione

Art. 13 - Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità

Art. 14 - Verifica tecnica e valutazione di sicurezza

Art. 15 - Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica

Art. 16 - Edifici di speciale importanza artistica

Art. 17 - Eliminazione delle barriere architettoniche

Art. 18 - Vigilanza

Art. 19 - Collaudo statico

Art. 20 - Rimborso forfettario per le spese istruttorie

TITOLO V -Sistema sanzionatorio

Art. 21 - Regime sanzionatorio

Art. 22 - Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie

TITOLO VI -Disposizioni finali

Art. 23 - Abrogazioni

Art. 24 - Disposizioni transitorie

Art. 25 - Norma di rinvio

Art. 26 - Disposizione finanziaria

Art. 27 - Entrata in vigore

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 **Oggetto**

1. La presente legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché all'accertamento delle violazioni e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 2 **Finalità**

1. La presente legge persegue l'obiettivo di una maggiore tutela della pubblica incolumità attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del procedimento per la vigilanza sulle costruzioni.

2. Al fine di rafforzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è previsto un periodo transitorio, di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle scelte organizzative e per la strutturazione dei servizi tecnici competenti; al termine del periodo transitorio trovano applicazione le norme relative alla vigilanza sulle costruzioni di cui al Titolo IV.

TITOLO II

Funzioni in materia sismica

Art. 3 **Attribuzione delle funzioni**

1. Le funzioni in materia sismica, già delegate dall'articolo 149 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sono confermate in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. I Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4, intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di una apposita struttura tecnica, nonché i tempi e le modalità di attuazione⁽¹⁾ ⁽²⁾.

⁽¹⁾ L'art. 9 della legge regionale 4 novembre 2009, n. 17 stabilisce un diverso termine per i Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, distaccati dalla Regione Marche ed aggregati alla Regione Emilia-Romagna.

⁽²⁾ L'art. 5, comma 3, della legge regionale 30 novembre 2009, n. 23 prevede la riapertura del termine entro cui i Comuni possono optare per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica (Si veda la successiva nota n. 7).

3. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già effettuato il conferimento stabile ed integrato a loro forme associative, entro il termine di cui al comma 2, comunicano la volontà di continuare ad esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, in conformità agli standard minimi di cui al comma 4.
4. La Giunta regionale definisce gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, con riferimento in particolare alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica, in ordine alla dotazione di personale avente adeguate competenze professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni.
5. La Giunta regionale, decorso il termine di cui al comma 2, adegua il fabbisogno di personale da assegnare alle strutture tecniche regionali per lo svolgimento delle funzioni sismiche e provvede alla copertura dei posti vacanti, secondo le forme e le modalità previste dal Capo I della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
6. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni, singoli o associati, provvedono all'attuazione dei provvedimenti e delle misure secondo gli impegni assunti, ai sensi dei commi 2 e 3.
7. La Giunta regionale svolge il monitoraggio delle attività comunali di cui al comma 6, sollecitando il rispetto degli impegni assunti dai Comuni singoli o associati. In caso di persistente inerzia delle amministrazioni comunali o di grave ritardo, tali da compromettere il corretto esercizio delle funzioni sismiche secondo i tempi definiti dalla presente legge, la Giunta regionale assegna ai medesimi enti un termine, comunque non inferiore a quindici giorni, per provvedere. Trascorso inutilmente tale termine, la Giunta regionale assume i provvedimenti sostitutivi, conferendo alle strutture tecniche regionali l'esercizio delle funzioni in materia sismica.
8. L'avvalimento opera per un periodo non inferiore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale i Comuni possono decidere di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standard di cui al comma 4 e utilizzando il personale regionale addetto, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Art. 4

Funzioni regionali di indirizzo e coordinamento

1. La Regione svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando un'adeguata consulenza alle strutture tecniche competenti. Essa promuove altresì indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione dei programmi di prevenzione sismica. A tale fine la Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università, il CNR e altri Centri specializzati. Per lo svolgimento dei propri compiti la Regione si avvale di un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da esperti in materia sismica.
2. La Giunta regionale provvede altresì:
 - a) a definire i criteri uniformi per la formazione e l'aggiornamento del personale da assegnare alle strutture tecniche competenti in materia sismica, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;
 - b) a promuovere lo sviluppo di un sistema informativo integrato, che costituisca il supporto tecnologico alla rete delle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia sismica e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche.
3. È istituito il Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico, avente lo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico operativa tra i soggetti pubblici e privati che concorrono con la propria attività ad una maggior tutela dell'incolumità pubblica, attraverso la riduzione del rischio sismico. Il Comitato ha funzioni consultive e ne fanno

parte l'assessore regionale competente per materia, che lo presiede, i rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, nonché i rappresentanti delle categorie professionali e degli operatori privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla presente legge. La partecipazione al Comitato è senza oneri per la Regione. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, regola la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

4. Gli atti di indirizzo previsti dalla presente legge sono predisposti previa consultazione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico e sono approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente.

Art. 5

Compiti della Provincia

(Modificato il comma 2 dall'art. 61 della L.R. n. 6/09)

1. La Provincia esprime il parere sul Piano strutturale comunale (PSC), sul Piano operativo comunale (POC) e sul Piano urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, sulle varianti al Piano regolatore generale (PRG) e sugli strumenti urbanistici attuativi del vigente PRG, in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio.

2. Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, *sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale, a corredo delle previsioni di piano*. Nei casi in cui la legge non preveda l'intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento urbanistico, il parere è reso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione comunale. In caso di inutile decorrenza del termine per l'espressione del parere, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi.

3. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la Provincia può stipulare apposita convenzione, prevedendo un congruo rimborso per le spese sostenute dalle strutture tecniche regionali.

TITOLO III

Pianificazione territoriale e urbanistica

Art. 6

Principi generali in materia di pianificazione.

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.

2. Le previsioni contenute nei piani territoriali ed urbanistici generali in attuazione del presente Titolo sono prevalenti sulle disposizioni attinenti al rischio sismico contenute negli atti di pianificazione previsti dalle normative di settore.

Art. 7

Pianificazione provinciale

1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) fornisce indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosità del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilità degli insediamenti urbani, delle attività produttive e delle reti infrastrutturali.

2. A tale scopo, il PTCP individua le aree a maggiore rischio e definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili.

Art. 8

Pianificazione comunale

1. Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attuando gli indirizzi e i criteri stabiliti dal PTCP:

a) individuano il grado di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio e realizzano la microzonazione sismica del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione;

b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando per le diverse parti del territorio le soglie di criticità, i limiti e le condizioni per la realizzazione degli interventi di trasformazione.

2. I Comuni adeguano il proprio Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) alla normativa sismica e alle disposizioni in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo agli interventi che, interessando elementi strutturali dell'edificio, ne possono compromettere la risposta alle azioni sismiche. I regolamenti e le norme di attuazione degli strumenti urbanistici possono introdurre limitazioni all'altezza degli edifici in funzione della larghezza stradale, nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di cui agli articoli 52, 60 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. La Giunta regionale può stabilire appositi indirizzi per coordinare e rendere omogenea la disciplina comunale indicata dal presente comma.

TITOLO IV

Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico

Art. 9

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati.

2. La variante al progetto è da considerare sostanziale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), quando comporta variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Titolo gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell'asseverazione che accompagna il titolo edilizio, ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge regionale n. 31 del 2002. All'asseverazione devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.

4. La Giunta regionale, prima dell'entrata in vigore del presente Titolo, assume appositi indirizzi per individuare gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed i casi in cui le

varianti riguardanti parti strutturali non rivestono carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi.

5. Le disposizioni del presente Titolo trovano applicazione anche per la realizzazione di interventi nell'ambito di opere pubbliche e di pubblica utilità ad esclusione delle opere progettate dalle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, per le quali la validazione del progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) tiene luogo dell'autorizzazione o del deposito di cui agli articoli 11 e 13 della presente legge.

Art. 10

Rapporto con il titolo abilitativo edilizio

1. I lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 11 e 13.

2. Per le opere non soggette a titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale n. 31 del 2002, la validazione del progetto deve avvenire dopo il rilascio dell'autorizzazione sismica o dopo il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

3. Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:

- a) l'istanza dell'autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 e la relativa documentazione;
- b) l'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Alla dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura. I contenuti di tale documentazione sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo IV.

Art. 11

Autorizzazione sismica

1. Nei Comuni della regione, esclusi quelli classificati a bassa sismicità, l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al rilascio di una autorizzazione sismica.

2. Sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:

- a) gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;

d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. Negli abitati da consolidare, i Comuni si avvalgono della struttura tecnica competente in materia sismica anche per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e per la vigilanza sui relativi interventi. In tale ipotesi, l'autorizzazione sismica di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

4. L'autorizzazione rilasciata per interventi di sopraelevazione degli edifici ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

5. L'autorizzazione sismica ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Essa decade a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.

Art. 12

Procedimento di autorizzazione

1. L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica è presentata allo Sportello unico per l'edilizia ⁽³⁾ del Comune competente per territorio. All'istanza deve essere allegato il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo, da emanarsi prima dell'entrata in vigore del presente Titolo IV.

2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica fornisce, su richiesta degli interessati, chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.

3. Lo Sportello unico per l'edilizia trasmette immediatamente la documentazione di cui al comma 1 alla struttura tecnica competente, la quale ne verifica la regolarità e completezza.

4. Nel corso dell'istruttoria dell'istanza di autorizzazione, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata. La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

5. L'autorizzazione viene rilasciata dal responsabile della struttura tecnica competente, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione.

6. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di

⁽³⁾ Per l'insediamento e l'esercizio di attività produttive, le competenze previste in capo allo Sportello unico per l'edilizia sono svolte dal SUAP (art. 2, comma 2 e art. 3, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4).

diniego, è comunicato per iscritto al richiedente e trasmesso allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio.

7. Il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo comunica tempestivamente ai richiedenti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Il termine per concludere il procedimento:

- a) è interrotto e ricomincia a decorrere per intero dalla data di presentazione delle osservazioni;
- b) è sospeso e continua a decorrere per il periodo residuo se entro il termine non sono presentate osservazioni.

8. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e le relative norme di attuazione, in materia di impianti produttivi.

Art. 13

Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, nei Comuni della regione classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati dall'articolo 9, comma 1, è subordinato al deposito presso lo Sportello unico per l'edilizia⁽⁴⁾ del progetto esecutivo riguardante le strutture redatto dal progettista abilitato in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'articolo 93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

2. Al fine di assicurare il supporto tecnico per la predisposizione degli elaborati tecnici progettuali di cui al comma 1, la struttura competente in materia sismica, in via preliminare e su richiesta degli interessati, fornisce chiarimenti ed indicazioni sull'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni.

3. Il progetto esecutivo riguardante le strutture e le relative asseverazioni sono presentati allo Sportello unico per l'edilizia, il quale procede alla verifica di completezza e regolarità della documentazione presentata, nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), e all'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 31 del 2002, e restituisce all'interessato l'attestazione dell'avvenuto deposito.

4. La struttura competente, nel corso dei controlli sui titoli edilizi previsti dagli articoli 11, commi 3 e 4, e 17 della legge regionale n. 31 del 2002, procede all'esame dei progetti depositati nonché dei lavori in corso o ultimati, per verificare l'osservanza alle norme tecniche per le costruzioni.

5. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture ha validità per cinque anni a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito. In merito alla decadenza del deposito trova

⁽⁴⁾ Si veda la precedente nota n. 3.

applicazione quanto disposto dall'articolo 11, comma 5. Trova altresì applicazione quanto previsto dal comma 1, ultimo periodo, e dal comma 9 dell'articolo 12.

Art. 14

Verifica tecnica e valutazione di sicurezza

1. La verifica tecnica sugli edifici e sulle opere infrastrutturali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia⁽⁵⁾ che la trasmette alla struttura tecnica competente.
2. La valutazione di sicurezza prescritta dalle norme tecniche per le costruzioni è depositata presso lo Sportello unico per l'edilizia⁽⁵⁾ che la trasmette alla struttura tecnica competente.
3. Qualora ad esito della verifica tecnica e della valutazione di sicurezza sia necessario eseguire interventi, il soggetto interessato provvede direttamente al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture o alla richiesta di autorizzazione sismica secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13. In tali casi la verifica o la valutazione sono parte integrante del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Art. 15

Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica

1. Il costruttore può richiedere che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell'articolo 12 ovvero il deposito dello stesso ai sensi dell'articolo 13 produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, purché il progetto, la denuncia di deposito e la relazione illustrativa abbiano i contenuti previsti dallo stesso articolo, relativamente alla realizzazione delle opere in conglomerato cementizio, armato, precompresso ed a struttura metallica.

Art. 16

Edifici di speciale importanza artistica

1. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere monumentale o comunque di interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o privati.
2. La medesima disciplina tecnica trova applicazione per i lavori di natura antisismica negli edifici di interesse storico-architettonico individuati dal PSC ai sensi dell'articolo A-9 comma 1 dell'Allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

Art. 17

Eliminazione delle barriere architettoniche

1. Ferma restando l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni, l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche è sottoposta, in tutti i Comuni classificati sismici, al deposito del progetto allo Sportello unico per l'edilizia⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Si veda la precedente nota n. 3.

⁽⁶⁾ Si veda la precedente nota n. 3.

Art. 18 Vigilanza

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che, nell'espletamento delle loro funzioni, accertano che sono stati iniziati lavori in carenza di autorizzazione sismica o del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, nei casi di cui agli articoli 11 e 13, danno comunicazione del processo verbale di cui all'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 allo Sportello unico per l'edilizia che, per i successivi adempimenti, si avvale della struttura tecnica competente in materia sismica.

2. Lo Sportello unico per l'edilizia svolge altresì i compiti di cui al comma 2 dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avvalendosi della struttura tecnica competente in materia sismica.

Art. 19 Collaudo statico

1. Per tutti gli interventi edilizi di cui all'articolo 9, comma 1, ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali che interessano elementi isolati, è necessario effettuare il collaudo statico volto ad accertare che la realizzazione degli interventi avvenga in conformità a quanto previsto nel progetto. Con apposito atto di indirizzo la Giunta regionale può individuare altri interventi edilizi esclusi dal collaudo. Il collaudo statico va normalmente eseguito in corso d'opera tranne casi particolari in cui tutti gli elementi portanti principali siano ancora ispezionabili controllabili e collaudabili ad opere ultimate.

2. Contestualmente all'istanza di autorizzazione, di cui all'articolo 12, ed alla denuncia di deposito, di cui all'articolo 13, il committente è tenuto a presentare l'atto di nomina del collaudatore scelto e la dichiarazione di accettazione dell'incarico.

3. Completate le opere strutturali il direttore dei lavori ne dà comunicazione alla struttura tecnica competente in materia sismica ed al collaudatore, che nei sessanta giorni successivi provvede a depositare il certificato di collaudo statico presso la struttura competente.

4. Il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la struttura tecnica competente.

5. Il collaudo viene effettuato da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente, in modo diretto o indiretto, al costruttore.

Art. 20 Rimborso forfettario per le spese istruttorie

1. Per la richiesta dell'autorizzazione di cui agli articoli 11 e 12 e per il deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 13, è dovuta, decorso il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti.

2. Le risorse derivanti dal versamento del rimborso forfettario per le spese istruttorie concorrono alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti.
3. L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del medesimo sono stabiliti con apposito atto della Giunta regionale.

TITOLO V

Sistema sanzionatorio

Art. 21 Regime sanzionatorio

1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in caso di violazione delle norme che disciplinano le costruzioni.
2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
3. Le funzioni amministrative attribuite alla Regione dalla disciplina sanzionatoria richiamata dal comma 1 vengono svolte dai Comuni, avvalendosi delle strutture tecniche competenti in materia sismica, individuate in attuazione della presente legge.

Art. 22 Raccordo con le sanzioni amministrative edilizie (Sostituito dall'art. 61 della L.R. 6 luglio 2009, n. 6)

- 1. La richiesta o la presentazione del titolo in sanatoria, di cui all'articolo 17 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.*
- 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto strutturale dell'intervento ai sensi della presente legge.*

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 24, commi 2 e 3, decorso il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i seguenti provvedimenti normativi:

- a) la legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741);
 - b) il regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche in attuazione della legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata).
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) l'articolo 149, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 3 del 1999;
 - b) l'articolo 37 della legge regionale n. 31 del 2002.

Art. 24 Disposizioni transitorie ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾

1. Gli articoli di cui al Titolo IV trovano applicazione per i procedimenti avviati dopo il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I procedimenti in corso alla medesima data sono completati e producono i loro effetti secondo le disposizioni delle leggi regionali previgenti.
3. I procedimenti si intendono in corso qualora:
 - a) sia stato depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso lo Sportello unico per l'edilizia⁽⁹⁾;
 - b) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente.

⁽⁷⁾ Ulteriori disposizioni transitorie in materia di riduzione del rischio sismico sono state introdotte dall'art. 5 della legge regionale n. 23 del 2009, il quale dispone:

“1. Le disposizioni di cui al Titolo IV della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 (Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33 (Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche (in attuazione della L.R. 19 giugno 1984, n. 35 come modificata ed integrata).

2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008.

3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'articolo 3 della medesima legge regionale.

4. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 9 della L.R. 4 novembre 2009, n. 17 (Misure per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 concernente il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna), in merito alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche e alla data di inizio dell'applicazione della L.R. n. 19 del 2008.”.

⁽⁸⁾ L'articolo 64, comma 7, della L.R. 6 luglio 2009, n. 6, dispone:

“7. L'art. 20, comma 3, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modifiche dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 si applica anche agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune denuncia di inizio attività o domanda per il rilascio del permesso di costruire, nell'osservanza di quanto disposto dalla legge regionale n. 19 del 2008.”

⁽⁹⁾ Si veda la precedente nota n. 3.

Art. 25
Norma di rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 26
Disposizione finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 27
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ad eccezione degli articoli di cui al Titolo IV che entrano in vigore dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 NOVEMBRE 2008, N. 1804

Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- l'art. 149 della L.R. 3 del 1999 ha conferito ai Comuni l'esercizio delle funzioni in materia sismica, in ragione dell'interesse locale delle stesse funzioni e della stretta attinenza con i procedimenti abilitativi edilizi di competenza comunale;
- la recente L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico", nel confermare la delega ai Comuni, singoli o associati, richiede per l'esercizio delle funzioni in materia sismica l'osservanza di standard minimi e la costituzione di una apposita struttura tecnica di elevata professionalità, secondo criteri di adeguatezza ed efficienza dell'azione amministrativa;
- la stessa legge regionale prevede, in particolare:
- che la Giunta definisca gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, riferiti alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica competente, in ordine alla dotazione di personale avente adeguate competenze professionali;
- che le amministrazioni comunali che intendano esercitare le funzioni in materia sismica, singolarmente o in forma associata, debbano comunicare tale volontà entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge;
- che i Comuni che intendono esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica sono tenuti al rispetto degli standard minimi definiti dalla Giunta regionale e si devono impegnare ad assumere, entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge regionale, i necessari provvedimenti di riordino territoriale e adeguate misure organizzative e funzionali;
- che nelle ipotesi in cui i Comuni non esprimano tale scelta, è previsto che essi si avvalgano stabilmente di strutture tecniche regionali, da costituirsi presso i Servizi tecnici di bacino;

Ritenuto opportuno definire gli standard minimi che i Comuni devono rispettare per l'esercizio in forma singola o associata delle funzioni in materia sismica, anche valutando l'esperienza pregressa dei Servizi tecnici di bacino, con l'obiettivo di assicurare l'efficienza e l'operatività delle strutture tecniche e la semplificazione delle procedure amministrative;

Ritenuto pertanto di formulare le seguenti considerazioni:

1. l'attività di autorizzazione e di controllo dei progetti

richiede personale di elevata professionalità e specializzazione, quali ingegneri civili o figure professionali equipollenti e personale tecnico-amministrativo, per svolgere compiti di carattere preparatorio e di supporto;

2. la soglia dimensionale di 100.000 abitanti assicura un esercizio non frammentato delle funzioni sismiche, una omogenea copertura del territorio regionale ed un numero complessivo di strutture tecniche, tale da consentire un efficace coordinamento e monitoraggio da parte della Regione delle attività svolte;
3. un numero di 300 pratiche annue costituisce un carico di lavoro adeguato per un team di lavoro composto da 2 unità, ossia un ingegnere civile o figura equipollente e una figura tecnico amministrativa, per assicurare la tempestività e un elevato livello qualitativo della prestazione, indipendentemente dai possibili miglioramenti organizzativi e tecnologici che potranno essere attivati dopo una adeguata fase di operatività delle strutture;

Atteso che gli standard minimi, relativi alle caratteristiche della struttura tecnica e in ordine alla dotazione di personale, debbano trovare applicazione anche per i Servizi tecnici di bacino, nel caso in cui i Comuni esercitino le funzioni sismiche mediante l'avvalimento degli stessi;

Ritenuto opportuno fornire con il presente provvedimento indicazioni in merito alle modalità e ai contenuti delle comunicazioni che i Comuni devono trasmettere ai sensi dell'art. 3, commi 2, 3 e 7, della L.R. n. 19 del 2008;

Rilevato che l'art. 20 della stessa L.R. n. 19 del 2008 prevede, la corresponsione, da parte dei soggetti che richiedono il rilascio dell'autorizzazione sismica o che depositano il progetto strutturale, di un rimborso forfettario delle spese sostenute dalla struttura competente per lo svolgimento delle attività istruttorie, demandando alla Giunta regionale la definizione dell'importo del rimborso forfettario e delle modalità di versamento dello stesso;

Ritenuto, pertanto, di provvedere con il presente atto anche alla regolamentazione del rimborso forfettario per le spese istruttorie, considerando appropriato, in ordine alla sua quantificazione:

- differenziare l'entità del rimborso, in relazione alla tipologia degli interventi edilizi/strutturali progettati, in relazione al tipo di procedimento previsto dalla legge regionale (autorizzazione o deposito) nonché in relazione al numero delle varianti sostanziali, in considerazione del diverso grado di complessità dell'istruttoria che le strutture tecniche devono svolgere;
- prevedere un aumento del 30% dell'entità del rimborso, dovuto per la singola pratica, per i progetti che richiedono un elevato impegno istruttorio;
- provvedere al monitoraggio dell'adeguatezza e congruità degli importi riportati nell'Allegato, anche al fine di assicurare che gli stessi concorrano in modo significativo alla copertura delle spese per il personale, per la sua formazione e aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche competenti;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso congiuntamente dal Direttore generale “Ambiente, Difesa del suolo e della costa”, Giuseppe Bortone e dal Direttore generale “Programmazione territoriale e negoziata, Intese, Relazioni europee e Relazioni internazionali”, Enrico Cocchi, ai sensi dell’art. 37, comma 4, della L.R. n. 43 del 2001 e ai sensi della propria deliberazione n. 450 del 2007; Su proposta congiunta dell’Assessore “Sicurezza territoriale, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile”, Marioluigi Bruschini e dell’Assessore “Programmazione e Sviluppo territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie, Organizzazione”, Luigi Gilli;

a voti unanimi e palesi,

delibera:

1. di approvare, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, gli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica, relativi alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica, di cui all’Allegato 1, facente parte integrante del presente atto;
2. di fornire indicazioni in merito ai contenuti e alle mo-

dalità delle comunicazioni di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 7, della L.R. n. 19 del 2008, secondo quanto specificato nell’Allegato 2, facente parte integrante del presente atto;

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 20, comma 3, della L.R. n.19 del 2008, l’importo del rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui è dovuta la corresponsione per la richiesta dell’autorizzazione sismica di cui all’art. 11 della L.R. n. 19 del 2008 e per il deposito dei progetti ai sensi dell’art. 13 della medesima legge regionale, nonché le relative modalità di versamento, secondo quanto specificato nell’Allegato 3, facente parte integrante del presente atto;
4. di dare mandato alla Direzione Generale all’Ambiente e difesa del suolo e della costa di svolgere un’attività di monitoraggio della conformità e dell’adeguatezza degli importi di cui all’Allegato 3, ai fini di un tempestivo aggiornamento degli importi;
5. di pubblicare il presente atto deliberativo con i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

STANDARD MINIMI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA

La dimensione demografica minima per l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni in materia sismica, singolarmente o nelle forme associative previste dalla legislazione vigente, è di 100.000 residenti.

Per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica è necessaria l'istituzione di una apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche per le costruzioni e alle condizioni di pericolosità locale.

In ogni struttura è necessaria la presenza di almeno un team di lavoro, cui affidare l'esercizio dell'attività di rilascio delle autorizzazioni e di controllo dei progetti e delle opere, composto da:

- a) una figura professionale con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;
- b) una figura tecnico-amministrativa, per lo svolgimento di compiti di supporto, quali la verifica della completezza e regolarità degli elaborati progettuali, l'istruttoria preliminare dei progetti, l'attività di informatizzazione delle pratiche, l'effettuazione dei sopralluoghi nei cantieri, ecc..

E' necessario costituire un team di lavoro, con le caratteristiche appena descritte, per ogni 300 pratiche annue di controllo sismico, intendendosi con tale espressione, e per le finalità del presente atto, le autorizzazioni preventive e i progetti depositati assoggettati a controllo a campione.

Per le quote eccedenti le 300 pratiche e i relativi multipli, l'amministrazione locale potrà valutare se ricorrere o meno ad un ulteriore team di lavoro, tenendo comunque conto che attraverso gli atti di indirizzo di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, saranno individuate le opere, prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità ed i casi in cui le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, non rivestano carattere sostanziale. Pertanto, per effetto di tali provvedimenti regionali, il numero delle pratiche di controllo sismico sarà ridotto.

Per la quantificazione del numero dei controlli delle pratiche sismiche da istruire, si propone la seguente modalità di calcolo semplificata, ferma restando la possibilità per le amministrazioni locali di provvedere con metodologie di maggior dettaglio analitico:

- per i Comuni di vecchia classificazione sismica (in zona 2) sarà possibile utilizzare la media del numero delle pratiche sismiche

registrate negli ultimi 5 anni, comprensivo dunque sia dei depositi del progetto strutturale sia delle autorizzazioni sistematiche (previsti dalla L.R. n. 35 del 1984, come modificata), in quanto per effetto delle previsioni del titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 tutte queste tipologie di pratiche nelle zone 2 saranno sottoposte ad autorizzazione sistematica e quindi ai relativi controlli;

- per i 16 Comuni di nuova classificazione in zona 2 ai sensi dell'OPCM 3274/2003, il riferimento è alle pratiche sismiche degli anni 2006-2007-2008, tenendo conto del fatto che tali dati possono risultare approssimati per difetto, vista la iniziale incertezza applicativa degli effetti della nuova classificazione sismica;
- per i Comuni di nuova classificazione in zona 3 e 4, è possibile calcolare il numero delle pratiche di controllo sismico, avendo a riferimento la media del numero delle pratiche edilizie degli ultimi 5 anni (costituito dal numero delle domande di rilascio del permesso di costruire, dalle denunce di inizio attività presentate e dai titoli abilitativi che hanno autorizzato varianti ex art. 18 della L.R. n. 31 del 2002), ed applicando a tale dato le quote dei controlli a campione previste dagli artt. 11 e 17 della L.R. n. 31 del 2002 (20% dei permessi di costruire e 30% delle denunce di inizio attività).

ALLEGATO 2**INDICAZIONI SUL CONTENUTO E SULLE MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI DI CUI ALL'ART. 3, COMMI 2, 3 E 7, DELLA L.R. N. 19 DEL 2008.**

Al fine di fornire indicazioni sulle modalità di attuazione di quanto disposto dall'art. 3, commi 2 e 3, L.R. n.19 del 2008, si precisa che la determinazione delle amministrazioni comunali di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica deve essere comunicata, unitamente agli atti deliberativi adottati, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, dalle seguenti amministrazioni:

- dal singolo Comune;
- dalla forma associativa esistente che assumerà o manterrà l'esercizio delle funzioni sismiche, ivi compreso il Nuovo Circondario Imolese;
- in caso di prevista costituzione di una nuova forma associativa, da una amministrazione per conto di tutti i Comuni interessati.

La comunicazione deve contenere l'indicazione:

- della dimensione demografica del Comune singolo o dei Comuni associati;
- della forma associativa che sarà costituita per l'esercizio delle funzioni in materia sismica;
- delle caratteristiche della struttura tecnica che verrà costituita per l'esercizio delle funzioni in materia sismica;
- dei tempi e delle modalità con cui verranno adottati i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali necessarie per la costituzione delle strutture tecniche competenti e per il reperimento del relativo personale.

La comunicazione va trasmessa a:

Direzione Generale "Ambiente e difesa del suolo e della costa"
Via dei Mille, n. 21
40121 Bologna

I medesimi soggetti provvedono a trasmettere alla Regione comunicazione dei provvedimenti attuativi appena ricordati all'atto della loro assunzione, al fine di consentire alla Giunta regionale lo svolgimento dei compiti di monitoraggio previsti dall'art. 3, comma 7, della L.R. n. 19 del 2008.

ALLEGATO 3**IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE STESSE**

L'ammontare delle somme dovute, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella seguente Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti:

Autorizzazioni (art. 11)		Depositi (art. 13)	
Tipo di intervento	Importo in euro	Tipo di intervento	Importo in euro
Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell'edificio	480	Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell'edificio	150
Altri interventi di adeguamento e miglioramento	360	Altri interventi di adeguamento e miglioramento	100
Varianti sostanziali a progetti autorizzati	180	Varianti sostanziali a progetti depositati	50

Gli importi relativi alle varianti sostanziali sono raddoppiati dalla terza variante presentata al progetto originario.

Gli importi indicati nella tabella sono maggiorati del 30% per le pratiche che richiedono una attività istruttoria di maggiore impegno per la struttura tecnica, a causa della significativa complessità strutturale dell'intervento, delle particolari tipologie costruttive prescelte, delle notevoli dimensioni dell'opera.

Tale maggior impegno istruttorio è motivato sinteticamente dal responsabile del procedimento, in calce al provvedimento finale.

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

1. La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario.

2. L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R.n. 19 del 2008.
 3. Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.
 4. Nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale n. 367409 intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale".
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9
FEBBRAIO 2009, N. 120

Integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1804 del 3/11/2008 recante: “Approvazione degli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie”

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” ha stabilito all’art. 3, commi 1, 2 e 4, che le funzioni sismiche sono confermate in capo ai Comuni, i quali possono esercitarle autonomamente, in forma singola o associata, nell’osservanza degli standard minimi da definirsi dalla Giunta regionale con riferimento in particolare alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica, in ordine alla dotazione di personale avente adeguate competenze professionali per lo svolgimento delle medesime funzioni;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1804 del 3 novembre 2008 “Approvazione degli standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie”, pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 194 del 19 novembre 2008, ha individuato nell’Allegato 1 gli standard minimi per l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche da parte dei Comuni, al fine di assicurare la professionalità, l’efficienza e la tempestività nell’esercizio delle funzioni stesse;

Dato atto che con la citata deliberazione n. 1804 del 2008:

- per quanto attiene al requisito demografico, è stata individuata la soglia dimensionale di 100.000 abitanti, per assicurare un esercizio non frammentato delle funzioni sismiche ed un efficace coordinamento e monitoraggio da parte della Regione;
- per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni sismiche, è stata richiesta l’istituzione di una apposita struttura tecnica dotata di un team di lavoro, composto da un ingegnere civile o figura equipollente e da una figura tecnico-amministrativa, per ogni 300

pratiche annue soggette a controllo sismico;

Considerato che nel corso di diversi incontri di presentazione della nuova normativa svolti nel dicembre 2008, alcuni Comuni hanno espresso la volontà di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni sismiche, presentando il suddetto carico di lavoro che richiede la costituzione di una struttura tecnica, dedicata esclusivamente allo svolgimento delle funzioni sismiche, pur non raggiungendo il requisito della dimensione demografica di 100.000 abitanti;

Ritenuto di poter accogliere l’istanza proveniente dalle amministrazioni comunali senza compromettere i principi di adeguatezza ed efficienza delle strutture, consentendo ai Comuni in forma singola o associata con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche qualora dimostrino l’esistenza di 300 pratiche annue di controllo sismico e quindi assicurino la costituzione di una struttura tecnica con un team di lavoro deputato esclusivamente all’esercizio delle funzioni sismiche;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell’Assessore “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile”, Marioluigi Bruschini e dell’Assessore “Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione”, Luigi Gilli;

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a :

1. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la propria deliberazione n. 1804 del 3 novembre, “Standard minimi per l’esercizio delle funzioni in materia sismica con riferimento alla dimensione demografica del Comune o della forma associativa, nonché alle caratteristiche della struttura tecnica”, Allegato 1, nel senso di consentire l’esercizio autonomo delle funzioni sismiche da parte dei Comuni in forma singola o associata che, pur non raggiungendo il requisito demografico dei 100.000 abitanti, dimostrino il raggiungimento delle 300 pratiche annue soggette a controllo sismico, che richiede la costituzione della struttura tecnica composta da un team di lavoro.
2. di pubblicare il presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
SETTEMBRE 2009, N. 1435

Disposizioni organizzative per l’esercizio delle funzioni in materia sismica in attuazione della L.R. 19/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- la L.R. 19/2008, prevede:
 - all’art. 3, commi da 1 a 4, che i Comuni esercitano le funzioni in materia sismica avvalendosi delle strutture tecniche regionali, fatta salva la possibilità di costituire strutture tecniche per l’esercizio diretto, in forma individuale o associata, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta regionale;

- all'art. 3, comma 5, che la Regione adegui il fabbisogno di personale da assegnare alle strutture tecniche regionali per lo svolgimento delle funzioni sismiche per i Comuni che hanno compiuto la scelta dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali, e provvede alla copertura dei posti vacanti;
- la Delibera n.1804/2008, e la successiva integrazione n.120/2009, fissano gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definiscono il rimborso forfettario per le spese istruttorie;
- e successive comunicazioni dei Comuni in merito alla volontà di gestire direttamente le funzioni in materia sismica hanno permesso di costruire un primo quadro complessivo dei territori rispetto ai quali le strutture tecniche regionali devono svolgere tali funzioni;
- con Determinazione 774/2009 il Direttore generale *Ambiente e difesa del suolo e della costa* ha provveduto, in accordo col Direttore generale *Programmazione territoriale e negoziata. Relazioni europee e relazioni internazionali*, a costituire un gruppo di lavoro interdirezionale per la predisposizione degli atti di indirizzo previsti dalla L.R. 19/2008;

Ritenuto quindi di definire una prima organizzazione delle strutture tecniche regionali per lo svolgimento delle funzioni sismiche per i Comuni che non si sono avvalsi della possibilità di una gestione autonoma, in forma singola o associata;

Valutato in particolare che:

1. lo svolgimento di tali funzioni si configuri come un vero e proprio servizio al territorio, in stretto raccordo con le Amministrazioni comunali che gestiscono il procedimento edilizio al quale è connesso, con propria autonoma responsabilità e competenza disciplinare, il procedimento sismico;
2. nell'ambito di tale operatività, assuma particolare rilievo l'interlocuzione diretta tra i professionisti responsabili della progettazione e i tecnici preposti alle funzioni di autorizzazione controllo e vigilanza delle strutture tecniche specialmente nell'attuale fase di innovazione metodologica inaugurata dall'entrata in vigore del DM 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le costruzioni", nell'ottica di un *sistema che apprende*;
3. sia dunque opportuno che la funzione sia incardinata nelle strutture regionali che già operano sul territorio e che in passato hanno svolto tali funzioni, ai fini anche di garantire la gestione unitaria delle risorse fisiche del territorio;
4. la struttura tecnica regionale competente allo svolgimento delle funzioni in materia sismica sia quindi individuata nei Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti, cui sono assegnate le risorse professionali e logistiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di autorizzazione, controllo, vigilanza;
5. la necessità di rapportarsi all'insieme del territorio regionale in maniera omogenea e coerente renda altresì necessario un ruolo di coordinamento e di diffusione

delle conoscenze; detto ruolo comporta da un lato il rapporto con la comunità scientifica e professionale, rappresentata dal Comitato Tecnico Scientifico previsto all'art. 4 della L.R. 19/2008, e dall'altro la condivisione ed omogeneizzazione delle istanze provenienti dalle strutture operative;

6. le funzioni di consulenza alle strutture tecniche competenti, previste dall'art. 4 della L.R. 19/2008, siano quindi svolte da un nucleo tecnico composto dalla posizione dirigenziale professional "Valutazione del rischio sismico e programma di prevenzione" e dai collaboratori ad essa assegnati con determinazione del Direttore generale all'Ambiente e difesa del suolo e della costa che individua anche le modalità con cui il nucleo si rapporta con la Direzione generale ai fini del suddetto coordinamento e con la struttura di appartenenza del Servizio "Geologico, sismico e dei suoli", con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico (CTS); nell'ambito di tale attività il Nucleo mantiene il monitoraggio delle attività delle strutture operative della Regione e dei Comuni, organizza la diffusione e comunicazione di modellistica e buone prassi già testate sul territorio, anche attraverso sistemi di gestione della conoscenza, e supporta i lavori del "Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico", cura l'organizzazione e diffusione degli strumenti di conoscenza, la definizione e gestione di iniziative di formazione in ingresso e formazione permanente, e promuove indagini per la valutazione del rischio sismico. Il Servizio "Geologico, sismico e dei suoli" cura in raccordo con il Nucleo, relazionandosi con le strutture centrali competenti, la progettazione del Sistema Informativo Integrato (SII);
7. nell'ambito delle fasi di implementazione della L.R. 19/2008, il gruppo di lavoro costituito con determina 774/2009 opererà di concerto con il nucleo tecnico previsto al punto 6, proponendo gli atti di competenza alla Direzione generale *"Ambiente e difesa del suolo e della costa"*, per la loro assunzione d'intesa con la Direzione generale *"Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali"*;
8. la Direzione generale *"Ambiente e difesa del suolo e della costa"* provveda, con proprie autonome disposizioni, ad organizzare il raccordo tra le attività svolte dai Servizi tecnici di Bacino e il ruolo di supporto e consulenza svolto dal Servizio "Geologico, sismico e dei suoli";
9. sia inoltre necessario presidiare il rapporto tra l'attività di autorizzazione sismica e il più generale monitoraggio dell'attività edilizia, intesa come attualizzazione della programmazione territoriale regionale e concreto processo di consapevole uso del territorio;
10. a tal fine sia necessario istituire forme di sistematico monitoraggio dell'attività edilizia, nel rispetto delle funzioni comunali, anche nella prospettiva dell'implementazione dell'*Osservatorio del territorio* istituito dall'art. 50bis della L.R. 20/2000, ivi inserito dalla Legge regionale 6 luglio 2009, n. 6;

11. il monitoraggio della “Pianificazione Territoriale e Urbanistica” per la riduzione del rischio sismico previsto al titolo III della L.R. 19/2008, nonché il supporto e consulenza tecnico giuridica alle strutture tecniche competenti, previste dall’art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, per gli aspetti di integrazione della disciplina sismica con i procedimenti edilizi sia svolto dalla Direzione generale “Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali” che collabora con la Direzione generale “Ambiente e difesa del suolo e della costa” per il monitoraggio dell’implementazione della legge e per il supporto ai lavori del “Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico”;

Dato atto che a seguito degli esiti del monitoraggio e di un primo periodo di sperimentazione dell’assetto sopra delineato potrà essere rivista l’organizzazione prevedendo la creazione di una struttura centrale dedicata al presidio delle attività legate alla sismica ovvero l’allocazione del nucleo in staff alla Direzione Generale “Ambiente e difesa del suolo e della costa”;

Considerato inoltre che il nuovo assetto di responsabilità per l’esercizio delle funzioni in materia sismica rende opportuna una rivisitazione dell’intero assetto, anche in riferimento alla gestione delle funzioni in materia di rilievo del danno e valutazione dell’agibilità nella fase di emergenza sismica;

Dato atto che:

- i collaboratori regionali componenti il Nucleo di Valutazione regionale istituito con Delibera 1131/2007, così come individuati nelle Determinazioni n. 1691/2008 e n. 6463/2008 del Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, sono in maggioranza assegnati ai Servizi Tecnici di Bacino e al Servizio “Geologico, sismico e dei suoli” e costituiscono una quota importante delle risorse a disposizione dei Servizi stessi;
- la presenza di nuove risorse specializzate, assunte con lo specifico compito di svolgere le funzioni tecniche regionali in materia di sismica, può rendere più flessibile l’utilizzo delle professionalità individuate come facenti parte del N.V.R.;
- l’utilizzo di tali professionalità deve contemperare la celerità del loro impiego derivante dalle condizioni di emergenza con la garanzia della continuità nell’erogazione delle prestazioni in carico ai Servizi stessi;

Ritenuto quindi di procedere a una prima organizzazione della struttura tecnica regionale competente in materia sismica, da verificare a seguito del primo anno di concreto svolgimento delle attività;

Ritenuto inoltre, in relazione alle funzioni in materia di emergenza sismica, di prevedere taluni adeguamenti all’assetto previsto con Delibera 1131/2007;

Considerato che il nuovo ruolo svolto sul territorio dai Servizi tecnici di bacino, in riferimento alla verifica della conformità alla normativa sismica dei progetti, renda opportuno un diretto coinvolgimento di tali strutture nella gestione tecnica dell’emergenza, anche per ottimizzare

l’apporto che alla fase di rilevazione del danno può derivare dalle attività eventualmente svolte in fase di verifica progettuale; la procedura di attivazione del N.V.R. dovrà quindi, nel rispetto della celerità richiesta, comprendere l’adeguato coinvolgimento di tali Servizi;

Ritenuto pertanto che la Direzione generale *Ambiente e difesa del suolo e della costa*, d’intesa con l’Agenzia regionale di protezione civile, proceda all’individuazione di dettaglio delle modalità relazionali sopra richiamate, precisando in particolare le dipendenze funzionali dei collaboratori nelle diverse fasi dell’emergenza, in relazione anche alle responsabilità del datore di lavoro;

Sentito il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione civile;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore a “Programmazione e sviluppo territoriale. Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione.”, Gian Carlo Muzzarelli e dell’Assessore a “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile”, Marioluigi Bruschini;

a voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1. di individuare la struttura tecnica regionale competente allo svolgimento delle funzioni in materia sismica, così come definita all’art.3 comma 1 della L.R. 19/2008, nei Servizi Tecnici di Bacino territorialmente competenti, cui sono assegnate le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni di autorizzazione, controllo, vigilanza;
2. per lo svolgimento delle attività indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, sarà individuato con determinazione del Direttore generale all’Ambiente e difesa del suolo e della costa, nell’ambito del Servizio “Geologico, sismico e dei suoli”, un nucleo tecnico coordinato dalla posizione dirigenziale professional “Valutazione del rischio sismico e programma di prevenzione”, che si avvarrà di collaboratori messi a disposizione anche mediante le forme di delega previste dalla Delibera 2416/2008; detto atto individua altresì le modalità con cui il nucleo si rapporta con la Direzione generale e con la struttura di appartenenza;
3. di precisare che spetta al nucleo tecnico la cura, nella fase di implementazione della legge, della diffusione e condivisione degli atti di indirizzo previsti dalla L.R. 19/2008, che saranno adottati dalla Giunta sulla base dei documenti predisposti dal Gruppo di lavoro istituito con Determinazione 774/2009; il Servizio “Geologico, sismico e dei suoli” cura, relazionandosi con le strutture centrali competenti, la progettazione del Sistema Informativo Integrato (SII);
4. di individuare nella Direzione generale *Programmazione territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali*, la struttura deputata al monitoraggio della Pianificazione territoriale e urbanistica per la riduzione del rischio sismico e a collaborare con la Direzione generale *Ambiente e difesa del suolo e del-*

la costa nel reperimento, organizzazione e integrazione delle informazioni derivanti dall'attività svolta dalle strutture regionali in materia sismica nel più generale progetto di Osservatorio del Territorio, così come previsto all'art. 50 bis della L.R. 20/2000, nonché deputata al supporto e consulenza tecnico giuridica alle strutture tecniche competenti previste dall'art. 4 della L.R. n. 19 del 2008 per gli aspetti di integrazione della disciplina sismica con i procedimenti edilizi;

5. di dare atto che le Direzioni generali interessate provvederanno con proprie disposizioni organizzative a definire le modalità di coordinamento tra le competenze assegnate;
6. di modificare la declaratoria dei Servizi tecnici di Bacino, a decorrere dal 14/11/2009, come indicato in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di prevedere una revisione dell'elenco dei componenti il N.V.R. di cui alla propria Delibera 1131/2007, da effettuarsi preliminarmente all'avvio dell'esercizio delle funzioni di cui al Titolo IV della L.R. 19/2008, e successivamente al completamento della fase di formazione in inserimento dei funzionari assunti per l'esercizio di tali funzioni;
8. di modificare, dal 14/11/2009, quanto previsto al punto e) del dispositivo della propria Delibera n. 1131/2007, secondo quanto di seguito riportato:

<e) di dare atto che il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, d'intesa con il Direttore generale "Ambiente e difesa del suolo e della costa", valutata l'urgenza e la necessità di provvedere alla valutazione di agibilità a seguito di eventi sismici, attiva le strutture cui sono assegnati i componenti del N.V.R., che mettono a disposizione, in via straordinaria, le proprie risorse professionali nella misura massima che permetta di svolgere le proprie funzioni essenziali; ove le risorse professionali fossero messe a disposizione in quantità ritenuta insufficiente, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, con motivato provvedimento assunto d'intesa con il Direttore generale "Ambiente e difesa del suolo e della costa", dispone l'attivazione di ulteriori componenti del N.V.R. per le funzioni di sopralluogo, dandone comunicazione alle strutture di appartenenza; >

9. di dare atto che il Direttore generale *Ambiente e difesa*

del suolo e della costa, d'intesa col Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile, provvederà all'individuazione di dettaglio delle modalità relazionali sopra richiamate, precisando in particolare le dipendenze funzionali dei collaboratori nelle diverse fasi dell'emergenza, in relazione anche alle responsabilità del datore di lavoro.

Allegato A

Servizio tecnico di bacino degli affluenti del Po

Servizio tecnico di bacino Reno

Servizio tecnico di bacino del Po di Volano

Servizio tecnico di bacino dei fiumi romagnoli

Servizio tecnico dei bacini Conca e Marecchia

Famiglia professionale: FPA - Regolatori di attività

1. Progetta e attua gli interventi di difesa del suolo e della costa (*)
2. Svolge le funzioni di polizia idraulica
3. Gestisce il servizio di piena
4. Gestisce il pronto intervento e gli interventi di somma urgenza
5. Cura l'esecuzione delle verifiche tecniche in caso di dissesti, eventi alluvionali e niveologici, eventi sismici
6. Gestisce le aree demaniali mediante il rilascio delle concessioni
7. Gestisce le risorse idriche mediante il rilascio delle concessioni
8. Svolge le funzioni operative di protezione civile connesse ad eventi idraulici, idrogeologici, niveologici e sismici
9. Cura il monitoraggio dei fenomeni di dissesto e collabora alla gestione della rete regionale di monitoraggio idrometeopluviometrico
10. Esercita le funzioni di struttura tecnica per l'esercizio delle funzioni in materia sismica in riferimento ai Comuni che si avvalgono della struttura tecnica regionale

(*) Per il **Servizio Tecnico di bacino degli affluenti del Po** e per il **Servizio Tecnico di bacino Reno** diventa:

1. Progetta e attua gli interventi di difesa del suolo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16
NOVEMBRE 2009, N. 1852

Ricognizione dei Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica di cui al Titolo IV della Legge regionale 30 otto-

bre 2008, n. 19, e di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico":

- ha confermato la delega ai Comuni delle funzioni sismi-

che, prevedendo la possibilità per essi o di esercitarle autonomamente, in forma singola o associata, dotandosi di strutture tecniche adeguate per l'esercizio di tali compiti, o di avvalersi stabilmente delle strutture tecniche regionali (art. 3, commi 1, 2 e 4);

- ha previsto che i Comuni che intendessero optare per l'esercizio autonomo delle funzioni sismiche, in conformità agli standard minimi da definirsi con apposita delibera della Giunta regionale (definiti con D.G.R. n. 1804 del 3/11/2008, come integrata dalla D.G.R. n. 120/2009), dovessero esprimere tale volontà mediante una comunicazione da inviare alla Regione entro il termine perentorio di novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale, ossia entro il 12 febbraio 2009;
- ha stabilito che entro la data del 14 novembre 2009 (data di entrata in vigore del Titolo IV della legge) i Comuni, singoli o associati, assumessero i conseguenti provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali necessarie al fine di rendere effettivo l'esercizio delle funzioni sismiche (art. 3, comma 6);
- ha attribuito alla Regione il compito di verificare che i Comuni abbiano assunto i provvedimenti necessari per l'esercizio autonomo delle funzioni sismiche (art. 3, comma 7);

Considerato che la medesima legge regionale n. 19 del 2008:

- ha previsto al Titolo IV nuove modalità di vigilanza sulle opere e costruzioni per ridurre il rischio sismico, ossia l'autorizzazione sismica preventiva nei Comuni a media sismicità e il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei Comuni a bassa sismicità (art. 9 e 11);
- ha stabilito, all'art. 11, comma 2, che sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità:
- gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
- gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

Preso atto delle comunicazioni ricevute entro il termine indicato del 12 febbraio 2009, con cui le seguenti ammi-

nistrazioni comunali, in forma singola o associata, hanno espresso la volontà di esercitare in modo autonomo le funzioni sismiche:

1. Comune di Piacenza
2. Comune di Parma
3. Comune di Reggio Emilia
4. Comune di Modena
5. Comune di Cesena
6. Comune di Ravenna
7. Unione dei Comuni Valli Savena e Idice
8. Comuni di Porretta Terme e Granaglione
9. Nuova Comunità montana Appennino Bolognese
10. Nuovo Circondario Imolese
11. Associazione intercomunale Alto ferrarese
12. Nuova Comunità montana Appennino Forlivese - Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana
13. Nuova Comunità montana del Frignano
14. Unione delle Terre d'Argine
15. Unione Terre di Castelli
16. Nuova Comunità montana Parma est
17. Unione Terre Verdiane
18. Unione dei Comuni della Bassa Romagna
19. Unione Reno Galliera
20. Nuova Comunità montana Appennino Cesenate
21. Nuova Unione Valli Dolo, Dragone, Secchia - Comuni modenesi del distretto ceramiche
22. Nuova Comunità montana Valli del Taro e del Ceno
23. Nuova Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda
24. Unione dei Comuni Valle del Samoggia

Dato atto che la Regione, a seguito di tali comunicazioni, ha potuto attuare una prima quantificazione dei Comuni che per l'esercizio delle funzioni sismiche si sarebbero avvalsi delle strutture tecniche regionali, e, al fine di assicurare un controllo delle pratiche sismiche efficace e tempestivo, ha conseguentemente:

- attivato un primo corso di formazione e aggiornamento del proprio personale assegnato alle funzioni sismiche;
- indetto una procedura selettiva pubblica, per esami, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di n. 12 posti vacanti dell'organico del personale della Giunta regionale di categoria D – posizione economica D.3 - Funzionario esperto in materia sismica - da assegnare alla struttura centrale competente in materia sismica e presso le sedi territoriali degli STB;
- assunto, con delibera di Giunta regionale n. 1435 del 28 settembre 2009, un provvedimento organizzativo interno in merito alle strutture chiamate all'esercizio delle funzioni sismiche, in attuazione della L.R. n. 19 del 2008;

Considerato:

- che dal 1 luglio 2009 trovano applicazione obbligatoria le norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2009;
- che l'intero territorio regionale è stato oggetto di classificazione sismica e che ciò comporta l'applicazione, in tutti i Comuni della regione, dei procedimenti per la vigilanza sulle costruzioni in zone simiche, previsti dal Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 (autorizzazione preventiva o deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture);

Considerato, inoltre, che nei mesi successivi alle comunicazioni indicate in precedenza, nel corso di incontri organizzati per verificare e supportare il percorso organizzativo e amministrativo che gli enti indicati hanno intrapreso al fine dell'assunzione delle funzioni sismiche, sono emerse diverse difficoltà operative riscontrate dai Comuni, legate in particolare:

- al concomitante processo di riordino territoriale degli enti, previsto dalla L.R. n. 10 del 2008, recante *"Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni"*, che ha comportato la costituzione, la trasformazione, la soppressione e la ridelimitazione di diverse forme associative;
- alla difficoltà di assumere il personale da assegnare alla struttura tecnica competente in materia sismica, per l'obbligo del rispetto del patto di stabilità di cui all'art. 76 del D.L. 25-6-2008, n. 112, recante *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*;
- ai tempi per l'assunzione degli ingegneri per quegli enti (Comune di Cesena, Comune di Modena, Nuova Comunità montana dell'Appennino cesenate, Nuova Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno, Unione Reno Galliera, Unione Terre d'Argine) che si sono convenzionati con la Regione al fine di utilizzare la graduatoria finale di merito del concorso regionale indicato in precedenza (delibera di Giunta regionale n. 1401 del 21 settembre 2009);

Rilevato che, da ultimo, in vista della prossimità dell'entrata in vigore della legge regionale, sono stati richiesti agli enti i dati circa l'avvenuta costituzione della struttura tecnica deputata al controllo delle pratiche sismiche (composizione del team, indicazione del responsabile della struttura, nominativo del referente, ecc.), da cui è desumibile il seguente quadro complessivo:

1) i seguenti Comuni e forme associative hanno comunicato di aver provveduto tempestivamente alla costituzione della struttura tecnica competente in materia sismica, operante alla data del 14 novembre 2009:

1. Comune di Piacenza
2. Comune di Parma
3. Comune di Reggio Emilia

4. Comune di Modena
5. Comune di Ravenna
6. Comuni di Porretta Terme e Granaglione
7. Nuova Comunità montana Appennino Bolognese, che esercita le funzioni anche per Sasso Marconi per effetto di convenzione
8. Nuovo Circondario Imolese, che esercita le funzioni anche per i Comuni di Ozzano dell'Emilia, Molinella e Monterenzio per effetto di convenzione
9. Associazione intercomunale Alto ferrarese
10. Nuova Comunità montana del Frignano
11. Unione delle Terre d'Argine
12. Unione Terre di Castelli
13. Nuova Comunità montana Parma est
14. Unione Terre Verdiane, che esercita le funzioni anche per i Comuni di Polesine Parmense e Zibello per effetto di convenzione
15. Unione Reno Galliera

2) i seguenti Comuni e forme associative hanno espresso la necessità di un ulteriore periodo di 6 mesi per completare l'organizzazione della struttura tecnica e, a tal fine, hanno richiesto, per tale limitato periodo, di potersi avvalere delle strutture tecniche regionali per il controllo delle pratiche sismiche:

1. Comune di Cesena
2. Unione dei Comuni Valli Savena e Idice
3. Nuova Comunità montana Appennino Cesenate
4. Nuova Unione Valli Dolo, Dragone, Secchia - Comuni modenesi del distretto ceramico
5. Nuova Comunità montana Appennino Forlivese - Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana
6. Unione dei Comuni della Bassa Romagna, che eserciterà le funzioni anche per il Comune di Argenta per effetto di convenzione

3) le seguenti forme associative hanno dichiarato di rinunciare all'esercizio autonomo delle funzioni sismiche e di volersi avvalere pertanto degli STB:

1. Nuova Comunità montana Valli del Taro e del Ceno
2. Nuova Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda
3. Unione dei Comuni Valle del Samoggia.

Richiamate:

- la delibera di Giunta regionale n. 1435/2009 sopracitata, che individua la struttura tecnica regionale competente allo svolgimento delle funzioni in materia sismica, di cui all'art. 3, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, nei Servizi tecnici di bacino territorialmente competenti, cui sono assegnate le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni di autorizzazione, controllo, vigilanza;
- la determinazione n. 16155 del 2003 del Direttore ge-

nerale all'ambiente difesa del suolo e della costa, che definisce l'ambito territoriale di competenza di ciascun STB, precisando altresì che eventuali eccezioni alla gestione unitaria, da parte del Servizio tecnico di bacino territorialmente competente, vanno comunicate ai Comuni interessati;

Ritenuto opportuno, al fine di semplificare l'interazione tra la Pubblica amministrazione e l'utenza e di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità dei processi urbanistici ed edilizi di cui le costruzioni oggetto delle pratiche sismiche costituiscono l'attuazione, affidare l'esame delle pratiche sismiche dei Comuni che si avvarranno delle strutture tecniche regionali agli STB nel cui territorio ricade il capoluogo della provincia di appartenenza, rimanendo fermo che le restanti funzioni in materia di difesa del suolo e della costa sono svolte dagli STB in riferimento agli ambiti territoriali stabiliti dalla determina n. 16155/2003;

Considerato che:

- la Giunta regionale, pur confermando l'esigenza di elevare i livelli di prevenzione sismica attraverso l'applicazione della nuova normativa tecnica delle costruzioni e il rafforzamento sin dal 14 novembre 2009 dei controlli preventivi per le costruzioni aventi maggiore rilevanza per l'incolumità pubblica, indicate all'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, ha preso atto delle difficoltà organizzative incontrate dai Comuni e della complessità della normativa tecnica per le costruzioni sopravvenuta e ha quindi ritenuto opportuna un'applicazione del nuovo regime di vigilanza sulle restanti opere e costruzioni ispirata a criteri di gradualità e progressività;
 - a tale scopo è stato presentato un emendamento alla L.R. n. 19 del 2008 nell'ambito del progetto di legge *"Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio. Modifica della lr n. 20/2000 e norme transitorie in merito alla lr n. 19/2008"*, licenziato dalla Commissione territorio, ambiente e mobilità, in data 11 novembre 2009, che prevede quanto segue:
1. "Le disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), entrate in vigore il 14 novembre 2009, trovano piena applicazione per gli interventi indicati dall'art. 11, comma 2, della medesima legge regionale. Per i restanti interventi di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, fino al 31 maggio 2010, continua a trovare applicazione quanto previsto dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 35 e dal regolamento regionale 13 ottobre 1986, n. 33.
 2. Per agevolare l'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nella predisposizione degli elaborati progettuali, le strutture tecniche competenti in materia sismica, comunali e regionali, forniscono, su richiesta degli interessati, i necessari chiarimenti applicativi, anche avvalendosi del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 4, comma 1, della legge regio-

nale n. 19 del 2008.

3. I Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di esercitare autonomamente le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2008, possono assumere tale determinazione e comunicarla alla Giunta regionale entro il termine perentorio del 1 marzo 2010, predisponendo le necessarie misure organizzative e funzionali entro il 31 maggio 2010, nell'osservanza degli standard minimi di cui al comma 4 dell'art. 3 della medesima legge regionale.”;

Ritenuto opportuno avviare, anche in vista della fase di prima e graduale applicazione del Titolo IV della legge regionale n. 19 del 2008 prevista dalla disposizione legislativa appena richiamata, un puntuale monitoraggio volto a verificare l'adeguatezza e l'efficienza delle strutture tecniche competenti, secondo gli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo alle forme associative caratterizzate dalla esigua dimensione demografica;

Ritenuto opportuno altresì specificare:

- che la piena applicazione della L.R. n. 19 del 2008 per gli interventi di cui all'art. 11, comma 2, comporta l'obbligo della corresponsione del rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, di cui all'art. 20 della medesima legge e alla delibera di Giunta regionale n. 1804/2008, per le medesime pratiche soggette ad autorizzazione;
- che il relativo rimborso deve essere versato;
- alla Regione nel caso in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, sul conto corrente postale 367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 – Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale", secondo le indicazioni dettate dalla delibera di Giunta regionale n. 1804/2008;
- al Comune o alla forma associativa presso cui è incaricata la struttura tecnica competente, con le modalità definite dalla medesima amministrazione;
- che la riapertura dei termini per assumere la gestione autonoma delle funzioni sismiche, prevista dalla disposizione legislativa in corso di esame da parte dell'Assemblea legislativa, appena richiamata, opererà sia per i Comuni che entro il 12 febbraio 2009 non hanno espresso tale volontà, sia per le forme associative (Nuova Comunità montana delle Valli del Taro e del Ceno; Nuova Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda; Unione dei Comuni Valle del Samoggia) che hanno dovuto rinunciare alla gestione autonoma della funzione per le difficoltà operative precedentemente indicate;
- che per i 7 Comuni della Val Marecchia (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello) che sono entrati a far parte della Regione Emilia - Romagna, ai sensi della L. 117 del

2009, si chiarisce che per effetto della disciplina speciale prevista dall'art. 9 della L.R. n. 17 del 2009 e della disposizione legislativa in corso d'esame da parte dell'Assemblea legislativa, richiamata in precedenza:

- le modalità di vigilanza per gli interventi indicati dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008, operano a decorrere dal 5 dicembre 2009;
- sempre dal 5 dicembre 2009 le funzioni in materia sismica potranno essere assunte autonomamente dai medesimi Comuni ove provvedano alla costituzione, entro il medesimo termine, delle strutture tecniche competenti, ovvero essere esercitate avvalendosi del Servizio Tecnico dei bacini Conca e Marecchia;
- le nuove modalità di controllo introdotte dal Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, opereranno per i restanti interventi dal 1 giugno 2010;

Richiamati i restanti provvedimenti attuativi della legge regionale n. 19 del 2008 assunti dalla Regione, e in particolare:

- la delibera di Giunta regionale n. 1430 del 28 settembre 2009 che prevede l'istituzione del Comitato tecnico scientifico ai sensi della legge regionale n. 19 del 1998, articolo 4;
- la delibera di Giunta regionale n. 1500 del 12 ottobre 2009, che disciplina la composizione e modalità di funzionamento del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (CRERS), di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008;
- la delibera di Giunta regionale n. 1661 del 2 novembre 2009, con cui è stato approvato l'elenco delle categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e l'elenco delle categorie di edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell'Assessore alla "Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile", Marioluigi Bruschini e dell'Assessore alla "Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione", Gian Carlo Muzzarelli;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare la ricognizione dei Comuni che, dal 14 novembre 2009, esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, di cui all'Allegato A, facente parte integrante della presente delibera;
2. di approvare la ricognizione dei Comuni di cui all'Allegato B, facente parte integrante della presente delibera, che, pur confermando la volontà di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni sismiche, si avvalgono fino al 31 maggio 2010 delle strutture tecniche regionali;
3. di approvare la ricognizione dei Comuni, di cui all'Allegato C facente parte integrante della presente delibera, che non esercitano autonomamente le funzioni sismiche, avvalendosi per l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008, del Servizio tecnico di bacino nel cui territorio ricade il capoluogo della provincia di appartenenza;
4. di precisare che per effetto dell'art. 9, della L.R. n. 17 del 2009, nei 7 Comuni della Val Marecchia (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello) la disciplina per la riduzione del rischio sismico di cui alla L.R. n. 19 del 2008 opera dal 5 dicembre 2009 e che dalla medesima data le funzioni sismiche saranno assunte autonomamente dai medesimi Comuni ove provvedano alla costituzione delle strutture tecniche competenti, ovvero saranno svolte avvalendosi del Servizio tecnico dei bacini Conca e Marecchia;
5. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A

Ricognizione dei Comuni che, dal 14 novembre 2009, esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia simica.

1. Comune di Piacenza
2. Comune di Parma
3. Comune di Reggio Emilia
4. Comune di Modena
5. Comune di Ravenna

Comuni di

6. Porretta Terme
7. Granaglione

Nuova Comunità montana Appennino Bolognese

8. Camugnano
9. Castel d'Aiano
10. Castel di Casio
11. Castiglione dei Pepoli
12. Gaggio Montano
13. Grizzana Morandi
14. Lizzano in Belvedere
15. Marzabotto
16. Monzuno
17. Vergato
18. San Benedetto Val di Sambro,
19. Sasso Marconi (convenzionato)

Nuovo Circondario Imolese

20. Borgo Tossignano
21. Casalfiumanese
22. Castel Guelfo di Bologna
23. Castel San Pietro Terme
24. Castel del Rio
25. Dozza
26. Fontanelice
27. Imola
28. Medicina
29. Mordano
30. Monterenzio (convenzionato)
31. Ozzano dell'Emilia (convenzionato)
32. Molinella (convenzionato)

Associazione intercomunale Alto ferrarese

33. Bondeno
34. Mirabello

- 35. Poggio Renatico
- 36. Sant'Agostino
- 37. Vigarano Mainarda

Nuova Comunità montana del Frignano

- 38. Fanano
- 39. Fiumalbo
- 40. Lama Mocogno
- 41. Montecreto
- 42. Montese
- 43. Pavullo nel Frignano
- 44. Pievepelago
- 45. Polinago
- 46. Riolunato
- 47. Serramazzone
- 48. Sestola

Unione delle Terre d'Argine

- 49. Carpi
- 50. Campogalliano
- 51. Novi di Modena
- 52. Soliera

Unione Terre di Castelli

- 53. Castelnuovo Rangone
- 54. Castelvetro di Modena
- 55. Guiglia
- 56. Marano sul Panaro
- 57. Savignano sul Panaro
- 58. Spilamberto
- 59. Vignola
- 60. Zocca

Nuova Comunità montana Parma est

- 61. Calestano
- 62. Corniglio
- 63. Langhirano
- 64. Lesignano dé Bagni
- 65. Monchio delle Corti
- 66. Neviano degli Arduini
- 67. Palanzano
- 68. Tizzano Val Parma

Unione Terre Verdiane

- 69. Busseto
- 70. Fidenza

- 71. Fontanellato
- 72. Fontevivo
- 73. Roccabianca
- 74. Salsomaggiore Terme
- 75. San Secondo Parmense
- 76. Soragna
- 77. Sissa
- 78. Trecasali
- 79. Polesine Parmense (convenzionato)
- 80. Zibello (convenzionato)

Unione Reno Galliera

- 81. Argelato
- 82. Bentivoglio
- 83. Castello d'Argile
- 84. Castel Maggiore
- 85. Galliera
- 86. Pieve di Cento
- 87. S. Giorgio di Piano
- 88. San Pietro in Casale

Allegato B

Ricognizione dei Comuni che, pur confermando la volontà di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni simiche, si avvalgono fino al 31 maggio 2010 delle strutture tecniche regionali.

Unione dei Comuni Valli Savena e Idice

- 89. Loiano
- 90. Monghidoro
- 91. Pianoro
- Monterenzio (attualmente in convenzione con il Nuovo Circondario Imolese)

Nuova Comunità montana Appennino Cesenate

- 92. Bagno di Romagna
- 93. Borghi
- 94. Mercato Saraceno
- 95. Roncofreddo
- 96. Sarsina
- 97. Sogliano al Rubicone
- 98. Verghereto

Nuova Unione Valli Dolo, Dragone, Secchia - Comuni modenesi del distretto ceramiche

- 99. Montefiorino
- 100. Frassinoro
- 101. Palagano
- 102. Prignano sulla Secchia
- 103. Fiorano Modenese
- 104. Formigine
- 105. Maranello
- 106. Sassuolo

Nuova Comunità montana Appennino Forlivese - Unione Montana Acquacheta Romagna Toscana

- 107. Civitella di Romagna
- 108. Galeata
- 109. Meldola
- 110. Predappio
- 111. Premilcuore
- 112. Santa Sofia
- 113. Dovadola
- 114. Modigliana
- 115. Portico e San Benedetto
- 116. Rocca San Casciano
- 117. Tredozio

Unione dei Comuni della Bassa Romagna

- 118. Alfonsine
- 119. Bagnacavallo
- 120. Bagnara di Romagna
- 121. Conselice
- 122. Cotignola
- 123. Fusignano
- 124. Lugo
- 125. Massa Lombarda
- 126. Sant'Agata sul Santerno
- 127. Argenta (convenzionato)

- 128. Comune di Cesena

Allegato C

Ricognizione dei Comuni che non esercitano autonomamente le funzioni sismiche, avvalendosi dei Servizi tecnici di bacino regionali.

Nell'elenco riportato di seguito sono ricompresi anche i Comuni delle forme associative che hanno dichiarato di rinunciare all'esercizio autonomo delle funzioni:

- 1) Nuova Comunità montana Valli del Taro e del Ceno (Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Fornovo di Taro, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi);
- 2) Nuova Comunità montana Valli del Nure e dell'Arda (Bettola, Farini, Ferriere, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso, Vernasca);
- 3) Unione dei Comuni Valle del Samoggia (Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San Pietro, Monteveglio, Savigno).

provincia	comune	stb	sede operativa
129. Bologna	ANZOLA DELL'EMILIA	Reno	Bologna
130. Bologna	BARICELLA	Reno	Bologna
131. Bologna	BAZZANO	Reno	Bologna
132. Bologna	BOLOGNA	Reno	Bologna
133. Bologna	BUDRIO	Reno	Bologna
134. Bologna	CALDERARA DI RENO	Reno	Bologna
135. Bologna	CASALECCHIO DI RENO	Reno	Bologna
136. Bologna	CASTELLO DI SERRAVALLE	Reno	Bologna
137. Bologna	CASTENASO	Reno	Bologna
138. Bologna	CRESPELLANO	Reno	Bologna
139. Bologna	CREVALCORE	Reno	Bologna
140. Bologna	GRANAROLO DELL'EMILIA	Reno	Bologna
141. Bologna	MALALBERGO	Reno	Bologna
142. Bologna	MINERBIO	Reno	Bologna
143. Bologna	MONTE SAN PIETRO	Reno	Bologna
144. Bologna	MONTEVEGLIO	Reno	Bologna
145. Bologna	SALA BOLOGNESE	Reno	Bologna
146. Bologna	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	Reno	Bologna
147. Bologna	SAN LAZZARO DI SAVENA	Reno	Bologna
148. Bologna	SANT'AGATA BOLOGNESE	Reno	Bologna
149. Bologna	SAVIGNO	Reno	Bologna
150. Bologna	ZOLA PREDOSA	Reno	Bologna
151. Ferrara	BERRA	Po di Volano	Ferrara
152. Ferrara	CENTO	Po di Volano	Ferrara
153. Ferrara	CODIGORO	Po di Volano	Ferrara
154. Ferrara	COMACCHIO	Po di Volano	Ferrara
155. Ferrara	COPPARO	Po di Volano	Ferrara
156. Ferrara	FERRARA	Po di Volano	Ferrara
157. Ferrara	FORMIGNANA	Po di Volano	Ferrara
158. Ferrara	GORO	Po di Volano	Ferrara
159. Ferrara	JOLANDA DI SAVOIA	Po di Volano	Ferrara
160. Ferrara	LAGOSANTO	Po di Volano	Ferrara
161. Ferrara	MASI TORELLO	Po di Volano	Ferrara

162.	Ferrara	MASSA FISCAGLIA	Po di Volano	Ferrara
163.	Ferrara	MESOLA	Po di Volano	Ferrara
164.	Ferrara	MIGLIARINO	Po di Volano	Ferrara
165.	Ferrara	MIGLIARO	Po di Volano	Ferrara
166.	Ferrara	OSTELLATO	Po di Volano	Ferrara
167.	Ferrara	PORTOMAGGIORE	Po di Volano	Ferrara
168.	Ferrara	RO	Po di Volano	Ferrara
169.	Ferrara	TRESIGALLO	Po di Volano	Ferrara
170.	Ferrara	VOGHIERA	Po di Volano	Ferrara
171.	Forlì'-Cesena	BERTINORO	Fiumi Romagnoli	Forlì'
172.	Forlì'-Cesena	CASTROCARO TERME E	Fiumi Romagnoli	Forlì'
		TERRA DEL SOLE	Fiumi Romagnoli	Cesena
173.	Forlì'-Cesena	CESENATICO	Fiumi Romagnoli	Forlì'
174.	Forlì'-Cesena	FORLÌ'	Fiumi Romagnoli	Forlì'
175.	Forlì'-Cesena	FORLIMPOPOLI	Fiumi Romagnoli	Cesena
176.	Forlì'-Cesena	GAMBETTOLA	Fiumi Romagnoli	Cesena
177.	Forlì'-Cesena	GATTEO	Fiumi Romagnoli	Cesena
178.	Forlì'-Cesena	LONGIANO	Fiumi Romagnoli	Cesena
179.	Forlì'-Cesena	MONTIANO	Fiumi Romagnoli	Cesena
180.	Forlì'-Cesena	SAN MAURO PASCOLI	Fiumi Romagnoli	Cesena
181.	Forlì'-Cesena	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Fiumi Romagnoli	Cesena
182.	Modena	BASTIGLIA	Affluenti Po	Modena
183.	Modena	BOMPORTO	Affluenti Po	Modena
184.	Modena	CAMPOSANTO	Affluenti Po	Modena
185.	Modena	CASTELFRANCO EMILIA	Affluenti Po	Modena
186.	Modena	CAVEZZO	Affluenti Po	Modena
187.	Modena	CONCORDIA SULLA SECCHIA	Affluenti Po	Modena
188.	Modena	FINALE EMILIA	Affluenti Po	Modena
189.	Modena	MEDOLLA	Affluenti Po	Modena
190.	Modena	MIRANDOLA	Affluenti Po	Modena
191.	Modena	NONANTOLA	Affluenti Po	Modena
192.	Modena	RAVARINO	Affluenti Po	Modena
193.	Modena	SAN CESARIO SUL PANARO	Affluenti Po	Modena
194.	Modena	SAN FELICE SUL PANARO	Affluenti Po	Modena
195.	Modena	SAN POSSIDONIO	Affluenti Po	Modena
196.	Modena	SAN PROSPERO	Affluenti Po	Modena
197.	Parma	ALBARETO	Affluenti Po	Parma
198.	Parma	BARDI	Affluenti Po	Parma
199.	Parma	BEDONIA	Affluenti Po	Parma
200.	Parma	BERCETO	Affluenti Po	Parma
201.	Parma	BORE	Affluenti Po	Parma
202.	Parma	BORGO VAL DI TARO	Affluenti Po	Parma
203.	Parma	COLLECCHIO	Affluenti Po	Parma
204.	Parma	COLORNO	Affluenti Po	Parma
205.	Parma	COMPIANO	Affluenti Po	Parma
206.	Parma	FELINO	Affluenti Po	Parma
207.	Parma	FORNOVO DI TARO	Affluenti Po	Parma
208.	Parma	MEDESANO	Affluenti Po	Parma
209.	Parma	MEZZANI	Affluenti Po	Parma
210.	Parma	MONTECHIARUGOLO	Affluenti Po	Parma
211.	Parma	NOCETO	Affluenti Po	Parma

212. Parma	PELLEGRINO PARMENSE	Affluenti Po	Parma
213. Parma	SALA BAGANZA	Affluenti Po	Parma
214. Parma	SOLIGNANO	Affluenti Po	Parma
215. Parma	SORBOLO	Affluenti Po	Parma
216. Parma	TERENZO	Affluenti Po	Parma
217. Parma	TORNOLO	Affluenti Po	Parma
218. Parma	TORRILE	Affluenti Po	Parma
219. Parma	TRAVERSETOLO	Affluenti Po	Parma
220. Parma	VALMOZZOLA	Affluenti Po	Parma
221. Parma	VARANO DE' MELEGARI	Affluenti Po	Parma
222. Parma	VARSÌ	Affluenti Po	Parma
223. Piacenza	AGAZZANO	Affluenti Po	Piacenza
224. Piacenza	ALSENO	Affluenti Po	Piacenza
225. Piacenza	BESENZONE	Affluenti Po	Piacenza
226. Piacenza	BETTOLA	Affluenti Po	Piacenza
227. Piacenza	BOBBIO	Affluenti Po	Piacenza
228. Piacenza	BORGONOVO VAL TIDONE	Affluenti Po	Piacenza
229. Piacenza	CADEO	Affluenti Po	Piacenza
230. Piacenza	CALENDASCO	Affluenti Po	Piacenza
231. Piacenza	CAMINATA	Affluenti Po	Piacenza
232. Piacenza	CAORSO	Affluenti Po	Piacenza
233. Piacenza	CARPANETO PIACENTINO	Affluenti Po	Piacenza
234. Piacenza	CASTEL SAN GIOVANNI	Affluenti Po	Piacenza
235. Piacenza	CASTELL'ARQUATO	Affluenti Po	Piacenza
236. Piacenza	CASTELVETRO PIACENTINO	Affluenti Po	Piacenza
237. Piacenza	CERIGNALE	Affluenti Po	Piacenza
238. Piacenza	COLI	Affluenti Po	Piacenza
239. Piacenza	CORTE BRUGNATELLA	Affluenti Po	Piacenza
240. Piacenza	CORTEMAGGIORE	Affluenti Po	Piacenza
241. Piacenza	FARINI	Affluenti Po	Piacenza
242. Piacenza	FERRIERE	Affluenti Po	Piacenza
243. Piacenza	FIORENZUOLA D'ARDA	Affluenti Po	Piacenza
244. Piacenza	GAZZOLA	Affluenti Po	Piacenza
245. Piacenza	GOSSOLENGO	Affluenti Po	Piacenza
246. Piacenza	GRAGNANO TREBBIENSE	Affluenti Po	Piacenza
247. Piacenza	GROPPARELLO	Affluenti Po	Piacenza
248. Piacenza	LUGAGNANO VAL D'ARDA	Affluenti Po	Piacenza
249. Piacenza	MONTICELLI D'ONGINA	Affluenti Po	Piacenza
250. Piacenza	MORFASSO	Affluenti Po	Piacenza
251. Piacenza	NIBBIANO	Affluenti Po	Piacenza
252. Piacenza	OTTONE	Affluenti Po	Piacenza
253. Piacenza	PECORARA	Affluenti Po	Piacenza
254. Piacenza	PIANELLO VAL TIDONE	Affluenti Po	Piacenza
255. Piacenza	PIOZZANO	Affluenti Po	Piacenza
256. Piacenza	PODENZANO	Affluenti Po	Piacenza
257. Piacenza	PONTE DELL'OLIO	Affluenti Po	Piacenza
258. Piacenza	PONTENURE	Affluenti Po	Piacenza
259. Piacenza	RIVERGARO	Affluenti Po	Piacenza
260. Piacenza	ROTTOFRENO	Affluenti Po	Piacenza
261. Piacenza	SAN GIORGIO PIACENTINO	Affluenti Po	Piacenza
262. Piacenza	SAN PIETRO IN CERRO	Affluenti Po	Piacenza

263.	Piacenza	SARMATO	Affluenti Po	Piacenza
264.	Piacenza	TRAVO	Affluenti Po	Piacenza
265.	Piacenza	VERNASCA	Affluenti Po	Piacenza
266.	Piacenza	VIGOLZONE	Affluenti Po	Piacenza
267.	Piacenza	VILLANOVA SULL'ARDA	Affluenti Po	Piacenza
268.	Piacenza	ZERBA	Affluenti Po	Piacenza
269.	Piacenza	ZIANO PIACENTINO	Affluenti Po	Piacenza
270.	Ravenna	BRISIGHELLA	Fiumi Romagnoli	Ravenna
271.	Ravenna	CASOLA VALSENIO	Fiumi Romagnoli	Ravenna
272.	Ravenna	CASTEL BOLOGNESE	Fiumi Romagnoli	Ravenna
273.	Ravenna	CERVIA	Fiumi Romagnoli	Ravenna
274.	Ravenna	FAENZA	Fiumi Romagnoli	Ravenna
275.	Ravenna	RIOLO TERME	Fiumi Romagnoli	Ravenna
276.	Ravenna	RUSSI	Fiumi Romagnoli	Ravenna
277.	Ravenna	SOLAROLO	Fiumi Romagnoli	Ravenna
278.	Reggio Emilia	ALBINEA	Affluenti Po	Reggio Emilia
279.	Reggio Emilia	BAGNOLO IN PIANO	Affluenti Po	Reggio Emilia
280.	Reggio Emilia	BAISO	Affluenti Po	Reggio Emilia
281.	Reggio Emilia	BIBBIANO	Affluenti Po	Reggio Emilia
282.	Reggio Emilia	BORETTO	Affluenti Po	Reggio Emilia
283.	Reggio Emilia	BRESCELLO	Affluenti Po	Reggio Emilia
284.	Reggio Emilia	BUSANA	Affluenti Po	Reggio Emilia
285.	Reggio Emilia	CADELBOSCO DI SOPRA	Affluenti Po	Reggio Emilia
286.	Reggio Emilia	CAMPAGNOLA EMILIA	Affluenti Po	Reggio Emilia
287.	Reggio Emilia	CAMPEGINE	Affluenti Po	Reggio Emilia
288.	Reggio Emilia	CANOSSA	Affluenti Po	Reggio Emilia
289.	Reggio Emilia	CARPINETI	Affluenti Po	Reggio Emilia
290.	Reggio Emilia	CASALGRANDE	Affluenti Po	Reggio Emilia
291.	Reggio Emilia	CASINA	Affluenti Po	Reggio Emilia
292.	Reggio Emilia	CASTELLARANO	Affluenti Po	Reggio Emilia
293.	Reggio Emilia	CASTELNOVO DI SOTTO	Affluenti Po	Reggio Emilia
294.	Reggio Emilia	CASTELNOVO NE' MONTI	Affluenti Po	Reggio Emilia
295.	Reggio Emilia	CAVRIAGO	Affluenti Po	Reggio Emilia
296.	Reggio Emilia	COLLAGNA	Affluenti Po	Reggio Emilia
297.	Reggio Emilia	CORREGGIO	Affluenti Po	Reggio Emilia
298.	Reggio Emilia	FABBRICO	Affluenti Po	Reggio Emilia
299.	Reggio Emilia	GATTATICO	Affluenti Po	Reggio Emilia
300.	Reggio Emilia	GUALTIERI	Affluenti Po	Reggio Emilia
301.	Reggio Emilia	GUASTALLA	Affluenti Po	Reggio Emilia
302.	Reggio Emilia	LIGONCHIO	Affluenti Po	Reggio Emilia
303.	Reggio Emilia	LUZZARA	Affluenti Po	Reggio Emilia
304.	Reggio Emilia	MONTECCHIO EMILIA	Affluenti Po	Reggio Emilia
305.	Reggio Emilia	NOVELLARA	Affluenti Po	Reggio Emilia
306.	Reggio Emilia	POVIGLIO	Affluenti Po	Reggio Emilia
307.	Reggio Emilia	QUATTRO CASTELLA	Affluenti Po	Reggio Emilia
308.	Reggio Emilia	RAMISETO	Affluenti Po	Reggio Emilia
309.	Reggio Emilia	REGGIOLO	Affluenti Po	Reggio Emilia
310.	Reggio Emilia	RIO SALICETO	Affluenti Po	Reggio Emilia
311.	Reggio Emilia	ROLO	Affluenti Po	Reggio Emilia
312.	Reggio Emilia	RUBIERA	Affluenti Po	Reggio Emilia
313.	Reggio Emilia	SAN MARTINO IN RIO	Affluenti Po	Reggio Emilia

314.	Reggio Emilia	SAN POLO D'ENZA	Affluenti Po	Reggio Emilia
315.	Reggio Emilia	SANT'ILARIO D'ENZA	Affluenti Po	Reggio Emilia
316.	Reggio Emilia	SCANDIANO	Affluenti Po	Reggio Emilia
317.	Reggio Emilia	TOANO	Affluenti Po	Reggio Emilia
318.	Reggio Emilia	VETTO	Affluenti Po	Reggio Emilia
319.	Reggio Emilia	VEZZANO SUL CROSTOLO	Affluenti Po	Reggio Emilia
320.	Reggio Emilia	VIANO	Affluenti Po	Reggio Emilia
321.	Reggio Emilia	VILLA MINOZZO	Affluenti Po	Reggio Emilia
322.	Rimini	BELLARIA-IGEA MARINA	Conca e Marecchia	Rimini
323.	Rimini	CASTELDELCI	Conca e Marecchia	Rimini
324.	Rimini	CATTOLICA	Conca e Marecchia	Rimini
325.	Rimini	CORIANO	Conca e Marecchia	Rimini
326.	Rimini	GEMMANO	Conca e Marecchia	Rimini
327.	Rimini	MAIOLO	Conca e Marecchia	Rimini
328.	Rimini	MISANO ADRIATICO	Conca e Marecchia	Rimini
329.	Rimini	MONDAINO	Conca e Marecchia	Rimini
330.	Rimini	MONTE COLOMBO	Conca e Marecchia	Rimini
331.	Rimini	MONTEFIORE CONCA	Conca e Marecchia	Rimini
332.	Rimini	MONTEGRIDOLFO	Conca e Marecchia	Rimini
333.	Rimini	MONTESCUDO	Conca e Marecchia	Rimini
334.	Rimini	MORCIANO DI ROMAGNA	Conca e Marecchia	Rimini
335.	Rimini	NOVAFELTRIA	Conca e Marecchia	Rimini
336.	Rimini	PENNABILLI	Conca e Marecchia	Rimini
337.	Rimini	POGGIO BERNI	Conca e Marecchia	Rimini
338.	Rimini	RICCIONE	Conca e Marecchia	Rimini
339.	Rimini	RIMINI	Conca e Marecchia	Rimini
340.	Rimini	SAN LEO	Conca e Marecchia	Rimini
341.	Rimini	SALUDECIO	Conca e Marecchia	Rimini
342.	Rimini	SAN CLEMENTE	Conca e Marecchia	Rimini
343.	Rimini	SAN GIOVANNI	IN	
		MARIGNANO	Conca e Marecchia	Rimini
344.	Rimini	SANT'AGATA FELTRIA	Conca e Marecchia	Rimini
345.	Rimini	SANT'ARCANGELO	DI	
		ROMAGNA	Conca e Marecchia	Rimini
346.	Rimini	TALAMELLO	Conca e Marecchia	Rimini
347.	Rimini	TORRIANA	Conca e Marecchia	Rimini
348.	Rimini	VERUCCHIO	Conca e Marecchia	Rimini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28
SETTEMBRE 2009, N. 1430

Istituzione del Comitato tecnico scientifico ai sensi della Legge regionale n. 19 del 2008, articolo 4

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" ed in particolare:

- l'art. 3, commi 1 e 2, che ha attribuito le funzioni in materia sismica ai Comuni, i quali le possono esercitare direttamente, in forma singola o associata, ovvero avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, nell'osservanza degli standard minimi definiti dalla Giunta regionale;
- l'art. 4, comma 1, che attribuisce alla Regione la generale funzione di indirizzo e coordinamento dell'esercizio dei compiti in materia sismica, assicurando un'adeguata consulenza alle strutture tecniche competenti ed altresì la promozione di indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione dei programmi di prevenzione sismica;
- l'art. 4, comma 2, lettera a), che attribuisce alla Giunta regionale la definizione dei criteri uniformi per la formazione e l'aggiornamento del personale da assegnare alle strutture tecniche competenti in materia sismica, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;

Premesso che:

- la disciplina in materia sismica è stata oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi legislativi e regolamentari, che ne hanno significativamente modificato la portata e gli effetti;
- in particolare, sono mutate significativamente le norme tecniche per le costruzioni da osservarsi nella realizzazione delle costruzioni e ciò comporta la necessità di un'azione di consulenza e di formazione volta ad approfondire gli argomenti più problematici e ad assicurare un'applicazione omogenea da parte delle strutture tecniche competenti;
- l'intero territorio regionale è stato oggetto di classificazione sismica e ciò comporta l'applicazione in tutto il territorio regionale dei requisiti tecnici delle costruzioni relativi alle zone sismiche e lo svolgimento dei procedimenti per la vigilanza sulle costruzioni previsti dalla L.R. n. 19 del 2008;

Considerato che, l'art. 4, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008 prevede che la Regione, per lo svolgimento dei propri compiti sopra richiamati, si avvalga di un apposito Comitato Tecnico Scientifico (CTS), composto da esperti in materia sismica;

Constatato:

- che la Regione Emilia-Romagna si è già dotata, con il decreto n. 40 del 14 novembre 2001, di un apposito Comitato Tecnico Scientifico a supporto delle attività di programmazione e attuazione di interventi post-sisma e per la riduzione del rischio sismico, anche in conseguenza degli eventi sismici del 2000, nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena, Reggio Emilia e Modena, costituito da collaboratori regionali, dal Direttore regionale per i Beni Culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, da un esperto in materia sismica del Servizio sismico nazionale, e da docenti dell'Università degli Studi di Bologna e del Politecnico di Milano;
- che, sempre per l'impostazione e svolgimento di indagini e valutazioni del rischio sismico, a supporto della propria attività di prevenzione sismica, la Regione ha stipulato apposite convenzioni con Università e altri istituti di ricerca;
- che in particolare i rapporti di convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, responsabile scientifico il Prof. Vincenzo Petrini, hanno permesso di sviluppare:
- un'analisi di pericolosità sismica di base, con evidenziazione di parametri rappresentativi della sismicità del territorio regionale, anche per contribuire alla definizione di criteri generali nazionali, stante la diretta competenza regionale in materia di classificazione sismica, ai sensi dell'art. 94, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 112/1998, come specificata dall'art. 145 della L.R. n. 3/1999;
- un aggiornamento dei criteri di valutazione del rischio sismico anche in relazione a nuove disposizioni di norme tecniche per le costruzioni e di linee guida per gli interventi sul patrimonio culturale;
- che, inoltre, i rapporti di convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Firenze, in materia di geotecnica sismica, hanno contribuito a definire parametri di pericolosità sismica locale per diversificati scenari geomorfologici e stratigrafici, con il conseguente coinvolgimento della prof.ssa Teresa Crespellani nei lavori per la stesura degli indirizzi per la microzonazione sismica, oltre che per lo svolgimento di consulenze specialistiche per problematiche di fondazione in interventi edilizi di particolare complessità;

Ritenuto:

- che la suddetta esperienza di collaborazione della Regione con esponenti del mondo accademico regionale e nazionale, sia nell'ambito del Comitato tecnico scientifico, istituito con il decreto n. 40 del 2001, sia nell'ambito delle convenzioni con Università e altri istituti di ricerca, ha portato a risultati ampiamente positivi, in quanto ha consentito approfondimenti teorici, analisi sul campo, sperimentazioni e verifiche tecniche e progettuali, anche ai fini dell'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- che appare pertanto opportuno, non solo mantenere per

il nuovo Comitato tecnico scientifico previsto dalla L.R. n. 19 del 2008, l'attuale composizione e modalità organizzativa del Comitato istituito con il decreto n. 40 del 2001, con talune integrazioni di seguito specificate, ma anche assicurare la continuità culturale e scientifica tra la nuova e la precedente struttura, con la nomina, quali esperti del nuovo Comitato, dei precedenti componenti e dei sopra specificati operatori scientifici dei contratti di ricerca che negli anni scorsi hanno adeguatamente supportato la Regione, sia nella predisposizione degli atti legislativi, di indirizzo e coordinamento e amministrativi, sia nell'esame e valutazione di progetti di costruzioni di particolare complessità e rilevanza;

- che appare altresì opportuno consolidare ulteriormente il ruolo e il radicamento nel territorio regionale del Comitato tecnico scientifico, attraverso il coinvolgimento delle quattro Università degli Studi della regione che presentano un corso di laurea in ingegneria civile o architettura in vista della necessità di rafforzare la funzione di questo organismo, di vertice tecnico scientifico del sistema della formazione e aggiornamento professionale e della vigilanza sulla attuazione progettuale ed esecutiva delle normative tecniche per le costruzioni;
- che appare infine necessario prevedere la presenza nel Comitato tecnico scientifico, di un dirigente della Direzione Generale competente in materia di governo del territorio, per assicurare il necessario raccordo, anch'esso proficuamente sperimentato in questi anni, tra le strutture competenti nel campo della riduzione del rischio sismico e quelle competenti nel campo della pianificazione urbanistica e della regolazione dell'attività edilizia, per l'evidente integrazione tra prevenzione e mitigazione del rischio sismico e localizzazioni insediative e tra normativa tecnica delle costruzioni e processi edilizi;

Ritenuto, in particolare, ai fini della definizione dei componenti del nuovo Comitato Tecnico Scientifico:

- di confermare la presenza del Direttore regionale pro tempore per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;
- di confermare la presenza di n. 4 esperti scelti per la indiscussa esperienza e competenza scientifica in materia sismica;
- di confermare che la funzione di coordinamento organizzativo e di segreteria del Comitato Tecnico Scientifico sia svolta da un dirigente regionale che soprintende alla materia sismica;
- di prevedere la nomina di un esperto in materia sismica designato da ciascuna delle quattro Università degli Studi della regione che presentano un corso di laurea in ingegneria civile o architettura;
- di prevedere la presenza di un dirigente regionale esperto nel campo del governo del territorio;
- di prevedere la presenza di un dirigente regionale, operante nell'ambito dei servizi regionali decentrati

competenti anche in materia sismica;

- di confermare che il Comitato si continui ad avvalere di una Struttura operativa tecnico scientifica, composta da sei collaboratori regionali, quattro nominati con determina del Direttore Generale all'Ambiente e due nominati dal Direttore Generale alla Programmazione territoriale, preposti ai compiti di istruttoria preliminare, tecnico-scientifica e giuridico amministrativa, delle questioni rimesse al parere del medesimo Comitato;

Dato atto che con nota n. 0057368 del 9 marzo 2009 a firma degli Assessori regionali alla "Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa. Protezione civile", Marioluigi Bruschini, e alla "Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie. Organizzazione", Gian Carlo Muzzarelli, si è richiesto alle Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, di Parma, di Ferrara e di Bologna di voler far parte del Comitato Tecnico Scientifico e di designare, a tal fine, il nominativo di un esperto in materia sismica da includere nella composizione di tale organo consultivo;

Preso atto che:

- con nota n. 344 del 10 aprile 2009 l'Università degli Studi di Bologna ha designato il Prof. Ing. Pier Paolo Diotallevi;
- con nota del 13 marzo 2009 l'Università degli Studi di Ferrara ha designato il Prof. Ing. Antonio Tralli;
- con nota n. 248/09, protocollata in arrivo il 27 marzo 2009, l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha designato il Prof. Ing. Angelo Marcello Tarantino;
- con nota del 16 marzo 2009 l'Università degli Studi di Parma ha designato il Prof. Ing. Daniele Ferretti;

Valutato, conseguentemente, che il Comitato Tecnico Scientifico sia composto:

- dal Direttore regionale pro tempore per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, Arch. Carla Di Francesco o suo delegato;
- dalla Prof.ssa Teresa Crespellani, referente di "geotecnica sismica" in precedenti rapporti di convenzione con la Regione Emilia-Romagna;
- dal Prof. Vincenzo Petrini, dal Prof. Piero Pozzati, dall'Ing. Giacomo Di Pasquale, già componenti del Comitato Tecnico-Scientifico istituito con il Decreto n. 40 del 2001 sopra citato;
- dal Prof. Pier Paolo Diotallevi, designato dall'Università degli Studi di Bologna;
- dal Prof. Antonio Tralli, designato dall'Università degli Studi di Ferrara;
- dal Prof. Angelo Marcello Tarantino, designato dall'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
- dal Prof. Daniele Ferretti, designato dall'Università degli Studi di Parma;
- dall'Ing. Giovanni Manieri, dirigente regionale professionale "Valutazione del rischio sismico e programma

di prevenzione”, con funzioni di Coordinatore organizzativo;

- dal Dott. Giovanni Santangelo, dirigente regionale responsabile del Servizio affari generali, giuridici e programmazione finanziaria della Direzione Generale Programmazione territoriale e negoziata;
- dall’Ing. Mauro Vannoni, dirigente regionale responsabile del Servizio tecnico bacini Conca e Marecchia;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell’Assessore alla “Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile”, Marioluigi Bruschini e dell’Assessore alla “Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione”, Gian Carlo Muzzarelli;

a voti unanimi e segreti

delibera:

1. di istituire ai sensi della L.R. n. 19 del 2008, art. 4, per quanto in premessa esposto, il Comitato tecnico scientifico, in materia sismica della Regione Emilia-Romagna;

2. di nominare i seguenti componenti del Comitato, individuati per le ragioni e con le modalità richiamate in premessa:

- il Direttore regionale pro tempore per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, Arch. Carla Di Francesco o suo delegato;
- la Prof.ssa Teresa Crespellani, in qualità di esperto in materia sismica;
- il Prof. Vincenzo Petrini, in qualità di esperto in materia sismica;

- il Prof. Piero Pozzati, in qualità di esperto in materia sismica;
 - l’Ing. Giacomo Di Pasquale, in qualità di esperto in materia sismica;
 - il Prof. Pier Paolo Diotallevi, designato dall’Università degli Studi di Bologna;
 - il Prof. Antonio Tralli, designato dall’Università degli Studi di Ferrara;
 - il Prof. Angelo Marcello Tarantino, designato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia;
 - il Prof. Daniele Ferretti, designato dall’Università degli Studi di Parma;
 - l’Ing. Giovanni Manieri, dirigente regionale con funzioni di Coordinatore organizzativo;
 - il Dott. Giovanni Santangelo, dirigente regionale;
 - l’Ing. Mauro Vannoni, dirigente regionale;
3. di dare atto che con successivo provvedimento del Direttore generale all’Ambiente saranno nominati quattro dei collaboratori facenti parte della Struttura operativa tecnico scientifica e che con successivo provvedimento del Direttore Generale alla Programmazione territoriale saranno nominati due dei collaboratori facenti parte della Struttura operativa tecnico scientifica del Comitato;
4. di stabilire compiti, composizione e funzionamento del Comitato tecnico scientifico, secondo quanto specificato nell’Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Disciplina del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall'art. 4, comma 1, della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19, recante "Norme per la riduzione del rischio sismico".

Art. 1

(Compiti, composizione, nomina e decadenza)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l'organo tecnico consultivo della Regione nel campo della riduzione del rischio sismico, cui è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione e l'autonomia funzionale e tecnico-scientifica. Il CTS:
 - a) si esprime sui pareri richiesti dalla Giunta regionale nonché, previa stipula di apposita convenzione, delle altre amministrazioni pubbliche e degli organismi rappresentativi delle categorie professionali e degli operatori privati, per le attività inerenti la valutazione del rischio sismico, la definizione e attuazione dei programmi di prevenzione sismica o post-sisma, la definizione di criteri uniformi per la formazione e l'aggiornamento del personale;
 - b) collabora con le strutture tecniche competenti nell'esame dei progetti esecutivi riguardanti le strutture di particolare complessità ovvero per le verifiche tecniche delle costruzioni in corso di realizzazione o ultimate, ai fini dell'esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo, stabilite dalla disciplina vigente;
 - c) collabora nell'elaborazione ed aggiornamento di provvedimenti legislativi e regolamentari e di norme tecniche e di indirizzo (circolari, linee guida, capitoli tipo) in materia di sicurezza delle costruzioni e di opere speciali;
 - d) supporta la Giunta regionale nell'attività di vigilanza sull'attuazione della disciplina in materia di riduzione del rischio sismico e nelle funzioni ispettive e valutative.
2. Il Comitato è composto:
 - dal Direttore regionale pro tempore per i Beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;
 - da n. 4 esperti in materia sismica, designati da ciascuna delle 4 Università degli studi della regione che presentano un insegnamento di ingegneria civile o architettura;
 - da n. 4 esperti nominati dalla Giunta regionale tra esperti di chiara competenza scientifica in materia sismica;
 - da un dirigente regionale con funzioni di Coordinatore organizzativo del Comitato;
 - da un dirigente regionale esperto nel campo del governo del territorio;

- da un un dirigente regionale, operante nell'ambito dei servizi regionali decentrati competenti anche in materia sismica;

3. Il Comitato, nella prima seduta, nomina il Presidente e il Vice Presidente tra i propri componenti;

4. Qualora un componente del Comitato rimanga ingiustificatamente assente per 3 sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico di membro della Comitato ed è sostituito con atto del Direttore Generale all'Ambiente, per il periodo residuo di durata del Comitato.

Art. 2

(Durata del Comitato)

1. Il Comitato dura in carica quattro anni. In caso di non ricostituzione del Comitato alla scadenza, è previsto un regime di proroga della durata massima di 90 giorni.

Art. 3

(Rimborsi spettanti ai componenti del Comitato)

1. La partecipazione al Comitato è senza oneri per la Regione, fatto salvo il rimborso ai Componenti diversi dai collaboratori regionali delle spese vive nella misura prevista dalla legislazione regionale in vigore per il trattamento di missione, nel caso in cui la partecipazione ai lavori del Comitato imponga l'effettuazione di viaggi al di fuori della località di abituale dimora o della sede di servizio.

Art. 4

(Funzionamento)

1. Il Presidente convoca le sedute, determinando l'ordine del giorno, su propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti. Il Presidente presiede allo svolgimento delle sedute assegnando la parola e ponendo in votazione le deliberazioni.

2. In caso di impedimento o di assenza del Presidente del Comitato le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal Vice Presidente.

3. La convocazione del Comitato è comunicata a mezzo di avviso scritto inoltrato anche a mezzo fax agli indirizzi dichiarati dai diversi componenti. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta.

4. Congiuntamente alla convocazione, dovranno essere depositati presso la segreteria del Comitato, per la consultazione, i fascicoli degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. Il Coordinatore organizzativo cura l'attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla costituzione, al funzionamento e, per quanto di sua competenza, alla attuazione delle deliberazioni, avvalendosi della Struttura operativa tecnico scientifica del Comitato.

6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Se una questione all'ordine del giorno è stata rinviata per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso argomento il Comitato può deliberare validamente purché siano presenti almeno un quarto dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità superiore, e comunque non meno di due. Della circostanza deve essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

8. Alle riunioni possono partecipare senza diritto di voto, i collaboratori della Struttura operativa tecnico scientifica, nonché i funzionari delle strutture tecniche previste dalla L.R. n. 19 del 2008 territorialmente interessate alle questioni rimesse al parere del Comitato.

9. Per l'esame di oggetti di particolare complessità il Comitato può costituire una o più Commissioni ristrette, formate da suoi componenti, per un primo esame degli atti soggetti a parere. Ciascuna Commissione ristretta è presieduta da un componente del Comitato, incaricato dal Presidente.

Art. 5

(Struttura operativa tecnico scientifica)

1. Il Comitato per l'esercizio dei propri compiti si avvale di una Struttura operativa tecnico scientifica che svolge l'istruttoria preliminare, tecnico-scientifica e giuridico amministrativa, delle questioni rimesse al parere del medesimo Comitato e cura altresì gli adempimenti per la costituzione e il funzionamento del Comitato, per la redazione del verbale delle sedute, e per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato.

2. La Struttura operativa tecnico scientifica è posta alle dipendenze funzionali del Coordinatore organizzativo del Comitato.

3. La Struttura operativa tecnico scientifica è composta da sei collaboratori regionali, quattro nominati dal Direttore Generale all'Ambiente e due dal Direttore Generale alla Programmazione territoriale.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 OTTOBRE 2009, N. 1500

Composizione e modalità di funzionamento del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 4 comma 3, della L.R. 19/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Vista la legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" ed in particolare l'art. 4, comma 3, che prevede l'istituzione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (di seguito Comitato) e gli attribuisce funzioni consultive, allo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico operativa tra i soggetti pubblici e privati che concorrono con la propria attività ad una maggior tutela dell'incolumità pubblica attraverso la riduzione del rischio sismico;

preso atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008 fanno parte del Comitato i seguenti soggetti, la cui partecipazione è senza oneri per la Regione:

A. l'assessore regionale competente per materia, che lo presiede;

B. i rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;

C. i rappresentanti delle categorie professionali e degli operatori economici privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla legge regionale n. 19 del 2008;

considerato che alla Giunta regionale è attribuita la funzione di regolare con apposito atto deliberativo la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato;

considerato:

- che detto organo regionale svolge una attività consultiva di contenuto altamente specialistico e che conseguentemente i suoi componenti devono avere una consolidata esperienza nel settore della progettazione strutturale ed una approfondita conoscenza della normativa tecnica per le costruzioni;
- che nella designazione dei componenti del Comitato occorre tener conto della necessità che siano rappresentate le diverse professionalità previste dalla legge regionale n. 19 del 2008;
- che è necessaria una composizione dell'organo che

garantisca una rappresentatività diffusa su tutto il territorio regionale;

dato atto altresì che per disciplinare in modo dettagliato il proprio funzionamento interno nell'esercizio della propria autonomia organizzativa il Comitato può dotarsi di un apposito regolamento interno;

considerato che l'Assessore alla "Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile" provvede a richiedere alle Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni di cui all'art. 4, comma 3 della sopracitata L.R. n. 19 del 2008 l'indicazione di nominativi per la composizione del Comitato;

ritenuto che, ricevute le designazioni da parte delle Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni di cui sopra, alla nomina dei componenti del Comitato provvede con proprio decreto l'Assessore competente in materia di difesa del suolo;

ravvisata l'opportunità che i componenti del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico restino in carica per 4 anni, fatta salva la possibilità di una loro sostituzione in caso di rassegnate dimissioni e fatta salva la decadenza nel caso della mancata partecipazione, senza giustificati motivi, per tre sedute consecutive;

ravvisata altresì l'opportunità che le funzioni di Segreteria del Comitato vengano svolte dalla struttura operativa tecnico scientifica prevista dall'articolo 5 della delibera della Giunta regionale n. 1430 del 28 settembre 2009;

dato atto dei pareri allegati;

su proposta congiunta dell'Assessore alla "Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile", Marioluigi Bruschini e dell'Assessore alla "Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione", Gian Carlo Muzzarelli;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1. di definire, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, la composizione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico, istituito dall'art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, e le modalità per il suo funzionamento, secondo quanto contenuto nell'allegato parte integrante del presente atto;
2. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Norme per la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico

Art. 1 Composizione

1. Il Comitato è composto:
 - a) Dall'assessore regionale competente in materia di difesa del suolo, con funzioni di Presidente;
 - b) Da sette rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie Locali, di cui uno in rappresentanza delle Province, tre in rappresentanza dei Comuni a media sismicità e tre in rappresentanza dei Comuni a bassa sismicità;
 - c) Da quattro rappresentanti delle categorie professionali, di cui uno della federazione regionale degli ingegneri, uno della federazione regionale degli ordini degli architetti, uno della federazione regionale dei geometri ed uno dall'ordine regionale dei geologi;
 - d) Da quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali: di cui uno di ANCE Emilia-Romagna, uno di Confindustria Emilia-Romagna, due designati dal Tavolo Regionale Imprenditoria.
2. Alla nomina dei componenti di cui alle lettere b), c) e d) provvede, con proprio decreto, l'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo.

Art. 2 Attività

1. Il Comitato svolge funzioni consultive ai fini della predisposizione degli atti di indirizzo previsti dalla legge regionale n. 19 del 2008 e degli altri eventuali atti, di carattere generale, attinenti alla materia sismica ed alla progettazione strutturale.

Art. 3 Funzionamento

1. Il Comitato è convocato dal Presidente.
2. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno metà dei componenti. I pareri sono validi quando riportano la maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Se un oggetto all'ordine del giorno è stata rinviato per mancanza del numero legale, nella nuova riunione convocata per trattare dello stesso argomento il Comitato può deliberare validamente purché siano presenti almeno un quarto dei componenti in carica e comunque non meno di tre. Della circostanza deve essere fatta specifica menzione nell'avviso di convocazione.

4. Alle riunioni possono partecipare dipendenti regionali, senza diritto di voto, con funzioni di relatori delle proposte da sottoporre al parere dell'organo.

Art. 4 Segreteria

1. I compiti di segreteria del Comitato sono svolti dalla struttura operativa tecnico-scientifica istituita con la Delibera della Giunta regionale n. 1430 del 28/09/2009, che cura tra l'altro gli adempimenti per la costituzione e il funzionamento del Comitato, per la redazione del verbale delle sedute e per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato.

Art. 5 Durata e decadenza

1. Il Comitato dura in carica quattro anni. In caso di non ricostituzione alla scadenza, è previsto un regime di proroga della durata massima di 90 giorni.
2. I componenti decadono qualora risultino assenti senza giustificati motivi per tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata dall'Assessore competente che provvede alla loro sostituzione.
-
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DELL'ASSESSORE SICUREZZA TERRITORIALE. DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA. PROTEZIONE CIVILE 25 NOVEMBRE 2009, N. 45

Nomina componenti Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico

L' ASSESSORE

Vista la legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" ed in particolare l'art. 4, comma 3, che prevede l'istituzione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (di seguito Comitato) e gli attribuisce funzioni consultive, allo scopo di realizzare il coordinamento politico istituzionale e una più stretta integrazione tecnico operativa tra i soggetti pubblici e privati che concorrono con la propria attività ad una maggior tutela dell'incolumità pubblica attraverso la riduzione del rischio sismico;

preso atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 19 del 2008 fanno parte del Comitato i seguenti soggetti, la cui partecipazione è senza oneri per la Regione:

- l'assessore regionale competente per materia, che lo presiede;
- i rappresentanti degli enti locali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali;
- i rappresentanti delle categorie professionali e degli operatori economici privati che svolgono compiti e attività disciplinati dalla legge regionale n. 19 del 2008;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1500 del 12 ottobre 2009, recante "Composizione e modalità di funzionamento del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico di cui all'art. 4 comma 3, della L.R. 19/2008";

considerato che la suddetta deliberazione prevede che l'Assessore alla "Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile" provvede a richiedere alle Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 19/2008 l'indicazione di nominativi per la composizione del Comitato e che, ricevute le designazioni da parte delle Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni di cui sopra, provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del Comitato;

dato atto che sono pervenute le designazioni da parte delle Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni di cui sopra e che sono state acquisite agli atti dell'Assessorato;

rilevato che l'art.4 dell'Allegato sopradDETTO prevede che i compiti di segreteria del Comitato sono svolti dalla struttura operativa tecnico scientifica istituita con la Delibera della Giunta regionale n. 1430 del 28 settembre 2009, che cura tra l'altro gli adempimenti per la costituzione e il funzionamento del Comitato, per la redazione del verbale delle sedute e per l'attuazione delle deliberazioni del Comitato;

richiamata la LR 9/10/2009, n.13, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali, quale organo di rappresentanza delle autonomie locali della regione e di consultazione e coordinamento fra queste e la Regione Emilia – Romagna;

dato atto del parere allegato

decreta:

- di nominare quali componenti titolari del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'art.4, comma 3 della legge regionale 30 ottobre 2008, n.19 ed in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n.1500 del 12 ottobre 2009, le persone sotto indicate:

- Marioluigi Bruschini, Assessore Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile, con funzioni di Presidente;

in rappresentanza degli enti locali, designati dalla CAL:

- Edgardo Valpiani, Provincia di Forlì - Cesena;
- Mirta Barchi, Comunità Montana Appennino Catenate;
- Pierluigi Pontillo, Circondario di Imola;
- Giorgio Frassinetti, Comune di Predappio;
- Alberto Giglioli, Comune di Fidenza;
- Claudio Bondi, Comune di Ravenna;
- Claudio Mambelli, Comune di Forlì';
- Claudio Ferrari, in rappresentanza della Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri Emilia-Romagna;
- Alessandro Tassi Carboni, in rappresentanza della Federazione Ordini Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Emilia-Romagna;
- Claudio Carlini, in rappresentanza del Comitato Regionale Geometri e Geometri laureati dell'Emilia-Romagna;
- Raffaele Brunaldi, in rappresentanza dall'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna;
- Francesca Ferrari in rappresentanza dell'ANCE Emilia-Romagna;
- Maurizio Della Porta in rappresentanza di Confindustria Emilia-Romagna;
- Andrea Gambi in rappresentanza del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria;
- Luca Piacentini in rappresentanza del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria;

- di nominare quali componenti supplenti del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico:

- Stefano Girelli, in rappresentanza della Federazione Regionale degli Ordini Ingegneri Emilia- Romagna;
- Alberto Talamo, in rappresentanza del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria;

- di precisare che i compiti di segreteria del Comitato sono svolti dalla struttura operativa tecnico scientifica istituita con la delibera della Giunta regionale n. 1430 del 28 settembre 2009;

- di dare atto che il Comitato procederà nell'espletamento dei compiti previsti dalla delibera di Giunta n. 1500 del 12 ottobre 2009 e che non è previsto alcun compenso per i suoi Componenti.

L' ASSESSORE

Marioluigi Bruschini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI 23 DICEMBRE 2009, N. 13710

Affidamento, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e ss.mm., a Eucentre - Centro formazione e ricerca in ingegneria sismica, di Pavia per la fornitura del software per lo sviluppo del modulo 1 "procedura informatica per la denuncia e trasmissione delle pratiche edilizie in zone sismiche"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- Il D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE" e ss.mm.;
- la L.R. 21 dicembre 2007, n.28 "Disposizioni per l'acquisto di beni e servizi";

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale:

- n.368 del 23/03/2009 "Programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa per l'esercizio finanziario 2009";
- n.1712 del 9/11/2009 "Modifiche al programma di acquisizione di beni e servizi della Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa per l'esercizio finanziario 2009 - II Provvedimento";

Premesso:

- che nel sopraccitato programma è ricompresa l'attuazione dell'obiettivo Obiettivo NN "Acquisizione di procedura informatica per la formazione della cartografia della pericolosità e la gestione dei rischi naturali", attraverso la realizzazione dell'attività 1 "Acquisizione di software per la gestione delle pratiche sismiche", a valere sul capitolo 03850 – U.P.B. 1.2.3.3.4440 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso;
- che nell'attività sopraindicata è da ricomprendere, sulla base della pianificazione delle iniziative operata da questa Direzione generale ai sensi di quanto previsto nella Parte speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122, della delibera della Giunta regionale n.2416/2008 e s.m., l'acquisizione di un software per la gestione degli aspetti procedurali e amministrativi delle pratiche sismiche;

Considerato:

- che con sentenza n.182 del 20/04/2006, la Corte Costituzionale ha ribadito, in materia di vigilanza sulle costruzioni nelle zone sismiche, la necessità del regime autorizzativo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità e dei principi fondamentali in materia di "governo del territorio e protezione civile" eliminando, quindi, il sistema del controllo a campione in zone a media e alta sismicità introdotto dalle varie leggi regionali;
- che la Regione Emilia-Romagna a seguito della cita-

ta sentenza si è attivata attraverso l'approvazione della L.R.19/2008, "Norme per la riduzione del rischio sismico", che prevede, al Titolo II, art.4, comma 2b, di promuovere lo sviluppo di un sistema informativo integrato, che costituisca il supporto tecnologico alla rete delle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia sismica e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche;

Considerato inoltre:

- che un gruppo di esperti composto dal Responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli, dr. Raffaele Pignone, dalle collaboratrici ing. Vania Passerella e ing. Madalina Elena Tone, dal dr. Stefano Flamigni del Servizio Sistema informativo - informatico regionale (SIIR) e dal dr. Paolo Di Giusto del Servizio Organizzazione e sviluppo, hanno eseguito un'indagine di mercato a livello nazionale per individuare un software adatto a gestire le pratiche sismiche ed effettuare il monitoraggio delle attività comunali come previsto dalla L.R. 19/2008;
- che dall'indagine di mercato è stato identificato il sistema informativo denominato SI-ERC (Sistema Informativo - Edilizia Regione Calabria), messo a punto da EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA di Pavia, per la "Definizione delle procedure informatiche e stesura di documenti normativi per il riordino degli enti operanti nel settore edilizio e di gestione del territorio", come il più completo e rispondente alle esigenze di questa Regione;
- che il software realizzato e sperimentato dalla Fondazione EUCENTRE sulle nuove normative sismiche approvate con D.M. 14 gennaio 2008 (NTC08) è l'unico esistente sul mercato nazionale;
- che questo applicativo è stato presentato in data 10/10/2009 ai responsabili e funzionari dei Servizi Tecnici di Bacino regionali e al Gruppo di lavoro interdirezionale per la predisposizione degli atti previsti dalla Legge Regionale n.19/2008, istituito con Determinazione n.774/2009;
- che il sistema è costituito da due moduli:
 - Modulo 1 – per la gestione degli aspetti procedurali e amministrativi delle pratiche sismiche;
 - Modulo 2 – per la gestione e controllo dei dati progettuali sintetici per edifici e ponti (il sistema contiene un algoritmo con funzioni specifiche);

i suddetti moduli, in seguito ad adeguamenti alle esigenze della Regione Emilia-Romagna, consentiranno di seguire il ciclo di vita della pratica sismica;

Dato atto:

- Che la procedura informatica prodotta da EUCENTRE per la gestione delle pratiche sismiche si configura come un oggetto peculiare e originale la cui base dati presenta una struttura molto complessa, esso è stato

sviluppato nell'ambito di una convenzione con la Regione Calabria;

- Che il software prodotto da EUCENTRE si avvicina al modello di flusso previsto dalla Regione Emilia-Romagna, sono tuttavia necessarie alcune modifiche le quali, come verificato nel corso di vari colloqui, risultano fattibili:
 - integrazione del flusso dell'istruttoria con nuovi eventi;
 - integrazione di nuove tipologie di utenti (ruoli);
 - integrazioni riguardanti esigenze di tipo normativo (con particolare riferimento agli atti di indirizzo previsti dalla L.R. 19/2008);
 - integrazioni con sistemi regionali E-Grammata e Par-er;
 - modifiche per l'adeguamento alle linee guida regionali per i requisiti di sicurezza e accessibilità;
 - integrazione di strumenti per facilitare il monitoraggio e le azioni di coordinamento;
- che l'ipotesi di piano operativo di messa a punto del Sistema comprende due fasi:
 - FASE 1 – messa a punto e adattamento del Modulo 1, considerate le esigenze della Regione Emilia-Romagna, modifiche ed integrazioni riguardanti la parte di gestione di flusso della pratica, per poter avviare in modo efficace la gestione informatizzata dei dati sulle pratiche sismiche con l'entrata in vigore del Titolo IV della LR 19/2008;
 - FASE 2 - messa a punto e adattamento alle esigenze della Regione Emilia-Romagna del Modulo 2, per la gestione e verifica della congruità dei dati di progetto. In questa fase il sistema permetterà una migliore gestione delle risorse umane (tecnici regionali) e un'ottimizzazione dei tempi di valutazione delle pratiche;
- che la Regione Emilia-Romagna ha chiesto a EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA di Pavia, quale soggetto proprietario del software "Procedura Informatica per la Denuncia e trasmissione delle Pratiche Edilizie", un'offerta (PG/2009/220391 del 5/10/2009), relativa alla fornitura di una procedura informatica per la denuncia e trasmissione di progetti in supporto a regime autorizzativo delle pratiche sismiche con le integrazioni necessarie con i sistemi informativi della Regione Emilia-Romagna e con la documentazione tecnica prevista dalle Linee guida per la governance del sistema informatico regionale della Regione Emilia-Romagna;
- che EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA di Pavia, in data 18/12/2009 ha inviato apposita offerta prot. n. EUC 266/2009U per i due moduli del software, di cui la Regione Emilia-Romagna intende acquisire con il presente provvedimento il Modulo 1 (modulo base per la gestione degli aspetti procedurali e amministrativi delle

pratiche sismiche) per un importo di € 102.000,00 (IVA esclusa);

- che la Regione Emilia-Romagna a seguito dell'acquisto dell'applicativo relativo al Modulo 1, valuterà successivamente la necessità di acquisire il Modulo 2, in funzione delle valutazioni che verranno effettuate in accordo con i Servizi Tecnici di Bacino regionali;
- che in allegato all'offerta è stata inviata la documentazione DUVRI, conservata agli atti di questo servizio;

Dato atto inoltre:

- della congruità dell'offerta e della documentazione allegata, trattenuta agli atti di questo Servizio, per l'acquisizione del software base (Modulo 1) relativa all'applicativo web per la denuncia e trasmissione delle pratiche sismiche;
- che si ritiene pertanto necessario affidare, ai sensi dell'art.57, co.2 lett. b), del D.Lgs 163 del 12/04/2006 e ss.mm., la fornitura del Modulo 1 del software procedura Informatica per la Denuncia e trasmissione delle Pratiche Edilizie in zone sismiche per l'importo complessivo di € 102.000,00 più IVA 20%, a EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA di Pavia;

Richiamati:

- la L.R. 24 maggio 2004, n.11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione" e sue modifiche, ed in particolare l'art.21;
- la determinazione n.4213 del 19/05/2009 "Linee guida per la governance del sistema informatico regionale", in attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n.1057/2006 e n.2416/2008;
- il comma 3 dell'art.26 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modifiche;
- la L.R. n.40 del 15 novembre 2001;
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 e s.m.;
- le LL.RR. 19/12/2008, n.22 e n.23 e 23/07/2009, n.9 e n.10;
- l'art.3, comma 18, della L. 350/2003;
- le deliberazioni della Giunta regionale n.1057 del 24/07/2006, n.1663 del 27/11/2006 e n.1173 del 27/07/2009;
- la Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 17331 del 23/12/2003 "Indirizzi e criteri per l'attuazione della deliberazione di Giunta regionale n.447 in data 24/03/2003, nella Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa", per quanto applicabile alla luce della deliberazione della Giunta regionale n.2416/2008;
- la deliberazione della Giunta regionale 29/12/2008, n.2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla deliberazione 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibe-

ra 450/2007.” e s.m.;

- l'art.1 del DPR 3/06/1998, n.252, in materia di anti-mafia;

Verificato, in ottemperanza a quanto stabilito dai richiamati art.21 della L.R. 11/2004 e art.26 della Legge n.488/1999, che non risultano attualmente attivate convenzioni stipulate dall'Agenzia Intercent-ER e da Consip S.p.A. finalizzate all'acquisizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto altresì che sussistano le condizioni previste dall'art.47, comma 2, della L.R. n. 40/2001, nonché dall'art.4, comma 2, della L.R. 23/2008, e che pertanto l'impegno della spesa possa essere assunto col presente atto;

Dato atto dei pareri allegati;

determina:

di affidare, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e ss.mm., a EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA di Pavia, la fornitura del Modulo 1 del software procedura Informatica per la Denuncia e trasmissione delle Pratiche Edilizie in zone sismiche, afferente al punto 3 dell'offerta, attività 1A e 1B, in attuazione della L.R. n.19/2008, per una spesa complessiva pari a € 102.000,00 più I.V.A. 20% per complessivi € 122.400,00 alle condizioni previste nell'offerta prot.n. EUC 066/2009U del 18/12/2009;

1. di approvare il contratto allegato e stabilire la decorrenza dalla data di esecutività della presente determinazione

ed il termine entro sei mesi;

2. di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione del contratto, ai sensi della delibera della Giunta Regionale n.2416/2008 e s.m.;
3. di dare atto che l'affidamento, di cui al precedente punto 1), rientra nell'ambito del II provvedimento del programma approvato con deliberazione di Giunta n.1712 del 9/11/2009, obiettivo NN, attività 1;
4. di imputare la spesa complessiva di € 122.400,00 registrata al n. 4553 di impegno, al capitolo 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19/04/1975, n.24)”, afferente all'UPB 1.2.3.3.4440, del bilancio per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che ai sensi dell'art.51 della L.R. 40/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n.2416/2008 e s.m., con proprio atto formale si provvederà alla liquidazione della somma sopraccitata a favore di EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA di Pavia, previa presentazione di regolare fattura. Il pagamento sarà effettuato in una unica soluzione previa verifica della avvenuta esecuzione della fornitura, positivo collaudo, rispetto delle clausole previste dalle linee guida per la governance del sistema informatico regionale e della corrispondenza del prezzo rispetto alla proposta economica presentata.

Allegato

CONTRATTO

L'anno duemila____, il giorno____, del mese di _____ con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, che si redige in duplice originale,

TRA

Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, nella persona del Responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli, _____, domiciliato per carica in Bologna, Viale A. Silvani n.4/3,

E

EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA, Via Ferrata, 1, Pavia, codice fiscale e Partita IVA 02009180189, nella persona del proprio Presidente _____.

In applicazione della determinazione n. _____ del _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Tecnologia, tempistica e caratteristiche

Si richiama l'offerta prot.n. EUC 266/2009U del 18/12/2009 acquisita agli atti.

Importo e modalità di pagamento

La fornitura oggetto del presente contratto è stabilita in € 102.000,00 I.V.A. 20% esclusa, e riguarda l'acquisizione dei pacchetti relativi alle attività 1a e 1b, le attività di adeguamento dei medesimi per rendere conforme l'applicativo alle Linee guida per la governance del sistema informatico regionale della Regione Emilia-Romagna (attività 1d dell'offerta) e le attività di integrazione con i sistemi informativi della Regione (attività 1e dell'offerta), per le sole attività relative al modulo 1.

Il pagamento avverrà a presentazione di regolare fattura, a 90 gg. fine mese, in un'unica soluzione a fronte del buon esito del collaudo funzionale e delle verifiche in materia di sicurezza e accessibilità, previa congruità della fornitura e presentazione della documentazione richiesta.

Documentazione

La fornitura oggetto del presente contratto si intende corredata di tutta la documentazione richiesta dall'amministrazione regionale per la presa in carico e il rilascio in produzione del software (descrizione dell'architettura software dell'applicazione, descrizione del sistema di sicurezza, organizzazione, struttura e semantica della base dati, specifiche tecniche funzionali, manuale utenti, manuale di installazione e gestione).

Proprietà dei prodotti

Il software è proprietà del Fornitore e il corrente documento non costituisce variazione rispetto a questa condizione.

L'Amministrazione ha con licenza perpetua facoltà di utilizzare il prodotto preparato dal Fornitore, di fornirlo ad altre amministrazioni all'interno della Regione Emilia-Romagna, ma non ha diritto di consentirne l'utilizzo da parte di altre Regioni.

Il Fornitore ha l'obbligo di consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione del prodotto, e si fa carico di installare il prodotto sui server preposti dall'Amministrazione.

Garanzia

La fornitura deve includere un anno di supporto tecnico e di manutenzione correttiva ed evolutiva della procedura:

a) manutenzione correttiva: si garantisce la manutenzione correttiva, cioè l'insieme di tutte quelle attività volte a garantire il mantenimento dell'operatività e delle funzionalità delle applicazioni software da attuare attraverso la rimozione errori (bug software) che si potrebbero manifestare durante la fase di manutenzione prevista.

b) manutenzione evolutiva: si prevedono risorse per la manutenzione evolutiva, cioè l'insieme di attività volte ad assicurare il costante, ed efficace aggiornamento delle funzionalità dei servizi rispetto a:

o variazioni organizzative dei processi di lavoro cui le funzioni applicative si riferiscono che comportino interventi di modifica del software;

o variazioni normative che comportino interventi di modifica del software;

o evoluzione delle versioni dei sistemi software di base (sistemi operativi, data base, software di rete, linguaggi di programmazione, ecc.) o all'adozione di nuovi sistemi e/o aggiornamenti software di base o di utilità che intervengano nel corso del periodo di manutenzione;

o esigenze di miglioramento di prestazioni, facilità d'uso, robustezza e sicurezza di un'applicazione software, che ne lascino tuttavia sostanzialmente inalterate le funzionalità.

Osservanza di leggi e regolamenti

Il sistema dovrà avere a riferimento la normativa nazionale tecnica in materia di protezione dei dati personali, e accessibilità, nonché le "Linee Guida per la Governance del Sistema Informatico regionale", Determinazione n. 4213, del 19 maggio 2009.

Accessibilità

La fornitura del prodotto oggetto del contratto dovrà rispondere ai criteri di accessibilità stabiliti dalla Legge 9 Gennaio 2004, n. 4, "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e successive integrazioni e variazioni, in particolare dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2005 - Allegato A.

Il prodotto fornito dovrà inoltre rispettare le indicazioni esposte nelle "Linee Guida per realizzare siti e applicazioni web accessibili per la Regione Emilia-Romagna", nella versione più aggiornata reperibile online all'indirizzo: <http://www.regione.emilia-romagna.it/lineeguida/>

Il rispetto dei requisiti di accessibilità verrà verificato dal cliente all'atto della consegna da parte del fornitore, e sarà poi accertato dal Servizio SIIR attraverso le verifiche preliminari alla presa in carico, prima della messa online del sito e delle applicazioni o di loro modifiche sostanziali. L'Amministrazione inoltre si riserva in qualunque momento, su propria iniziativa o su segnalazione di terzi, di effettuare verifiche di accessibilità ed usabilità sui servizi web oggetto del presente contratto resi dal fornitore, il quale dovrà provvedere, senza ulteriori oneri

per l'Amministrazione, alla messa a norma di quanto eventualmente riscontrato difforme a seguito di tali verifiche.

Relativamente alla questione javascript si precisa che dovrà essere fornita una versione che utilizza javascript direttamente accessibile (javascript indipendente dal dispositivo) e la stima del costo di una versione priva di javascript (da utilizzare in caso di disattivazione dei medesimi) la cui effettiva realizzazione dipenderà dalle nuove norme sull'accessibilità in corso di definizione.

Sicurezza, privacy e riservatezza

EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA, Via Ferrata, 1, Pavia dovrà garantire all'Amministrazione, che i servizi di supporto informatico e l'eventuale trattamento di dati per conto dell'Amministrazione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", D.Lgs. 196 del 30/06/2003, ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato Testo Unico.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.

L'aggiudicatario/contraente non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione Emilia-Romagna, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA, Via Ferrata, 1, Pavia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso per l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA, Via Ferrata, 1, Pavia risponde nei confronti dell'Amministrazione per eventuali violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.

Le applicazioni sviluppate nell'ambito del presente capitolato/contratto dovranno soddisfare le indicazioni fornite nel "Disciplinare Tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta della Regione Emilia-Romagna" (determinazione n. 2651/2007).

Filiera applicativa

Il prodotto dovrà essere conforme a quanto indicato nel capitolo "6 Applicazioni" delle Linee guida per la governance del sistema informatico regionale della regione Emilia-Romagna.

In particolare il prodotto sarà conforme alla filiera denominata "filiera B - microsoft" e sarà progettato e sviluppato per essere:

- compatibile con ambiente MS IIS in cluster, esattamente l'applicazione sarà ospitata su sistemi:
 1. in NLB (Network Load Balancing - per il bilanciamento del carico utenti),
 2. con servizi di sincronizzazione del file system tra i nodi del cluster (MS Synchronization Service).
- per essere eseguito in concorrenza (condividendo la stessa infrastruttura tecnologica) con altre applicazioni e quindi non dovrà effettuare operazioni che potrebbero ridurre o bloccare il funzionamento di altre applicazioni e/o servizi;
- per poter accedere a database in remoto e configurati in cluster;
- per poter essere implementato su infrastrutture di rete che utilizzano servizi di network load balancing;
- per essere compatibile con le patch e gli aggiornamenti dei sistemi operativi, dei rdbms e application server.

Designazione quale responsabile esterno del trattamento di dati personali

EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA, Via Ferrara, 1, Pavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, e con le modalità definite nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.

2416 del 2008, è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare, che di seguito sono specificati:

- gestione tecnica della base dati relativa alla applicazione oggetto del contratto,
- e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.

Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, nell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi 4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico (Disciplinare Tecnico per utenti sull'utilizzo dei sistemi informativi nella Giunta della Regione Emilia-Romagna approvato con determinazione 2653/2007, Disciplinare Tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta della Regione Emilia-Romagna approvato con determinazione 2651/2007);
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina del dirigente n. 2650/2007);
- d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di

Giunta regionale n. 2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina del dirigente n. 2650/2007);

- e) fornire al responsabile del trattamento, di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;
- g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 del o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;
- h) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell'Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008;

Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:

A) nell'invio di specifici report a cadenza semestrale e/o a richiesta, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni (di seguito riportate a titolo esemplificativo e da adattare allo specifico incarico):

- adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- predisposizione dell'informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell'informativa e raccolta della firma per presa visione);

e/o

B) in verifiche in loco, comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni.

Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

I Disciplinari tecnici menzionati sono allegati al presente contratto/convenzione/verbale di aggiudicazione/provvedimento di nomina o pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

Brevetti e diritti d'Autore

L'Amministrazione regionale non assumerà alcuna responsabilità nel caso in cui il contraente fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA, Via Ferrata, 1, Pavia assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione regionale da tutte le rivendicazioni, le

responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Definizione delle controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non possa essere risolta consensualmente, sarà demandata esclusivamente al Foro di Bologna.

Imposta di bollo

Questo contratto redatto in duplice copia è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 1 - Tariffa allegato A - Parte 1^a, del DPR 642/72, a cura e spese di EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA, Via Ferrata, 1, Pavia.

La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione delle condizioni e modalità in esso contenute.

Data

Regione Emilia-Romagna

EUCENTRE - CENTRO FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGNERIA SISMICA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 NOVEMBRE 2009, N. 1661

Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", articolo 2, comma 3, stabilisce che è fatto d'obbligo procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
- il D.L. n. 248/2007, dispone all'articolo 20, comma 5, che "le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2";

Visto che la legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico", stabilisce all'art. 11, comma 2, lettera c), che sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità, gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Dato atto che il gruppo di lavoro interdirezionale per la predisposizione degli atti previsti dalla L.R. n.19/2008, costituito con determinazione n. 774 del 12/02/2009 del

Direttore Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa, ha formulato la proposta di elenco delle categorie di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché delle categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, avendo a tal fine consultato anche i diversi servizi regionali competenti per dette categorie di edifici ed opere infrastrutturali;

Ritenuto opportuno specificare che:

- gli interventi su edifici ed opere delle categorie elencate negli allegati A e B sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c) della L.R. n. 19/2008, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5 della medesima legge regionale;
- le verifiche tecniche, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2010 a cura dei rispettivi proprietari, sia pubblici che privati, devono riguardare gli edifici e le opere delle categorie elencate negli allegati A e B, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984;

Ritenuto pertanto di approvare l'elenco di "Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" di cui all'allegato A, e l'elenco di "Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" di cui all'allegato B;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell'Assessore alla "Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile", Marioluigi Bruschini e dell'Assessore alla "Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione", Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare l'elenco di "Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'elenco di "Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso" di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di specificare che gli interventi su edifici ed opere delle categorie elencate negli allegati A e B sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in Comuni a bassa sismicità, ai sensi dell'art.

- 11, comma 2, lettera c) della L.R. n. 19/2008, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 5, della L.R. n. 19/2008;
4. di precisare, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, che le verifiche tecniche, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2010 a cura dei rispettivi proprietari, sia pubblici che privati, devono riguardare gli edifici e le opere delle categorie elencate negli allegati A e B, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984;
5. di dare atto che le verifiche tecniche di cui al punto 4) devono essere depositate presso lo Sportello unico per l'edilizia, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della L.R. n. 19/2008;
6. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

A1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE

Tutte quelle di cui all'elenco A del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

A2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE

A2.1 - STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

A2.1.1 - Sedi della regione, delle province, dei comuni e delle comunità montane

A2.1.2 - Agenzia regionale di protezione civile, Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)

A2.1.3 - Centri funzionali e di coordinamento di protezione civile (es. DI.COMA.C, COR, CCS, COM, COC, CUP, ecc.)

A2.1.4 - Strutture regionali, provinciali e comunali, adibite all'attività logistica per il personale, i materiali e le attrezzature; edifici destinati all'informazione e all'assistenza alla popolazione individuati nei piani provinciali di protezione civile

A2.1.5 - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile

A2.2 - STRUTTURE SANITARIE

A2.2.1 - Ospedali e strutture sanitarie dotate di pronto soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione

A2.2.2 - Edifici e presidi sanitari locali ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione dell'emergenza e del 118

A2.3 - OPERE INFRASTRUTTURALI

A2.3.1 - Strutture connesse con l'approvvigionamento, il deposito e la distribuzione dell'acqua potabile (es. impianti di potabilizzazione, dighe, serbatoi ecc.)

A2.3.2 - Strutture connesse con la produzione, il deposito, il trasporto e la grande distribuzione di materiali combustibili e di energia elettrica, di importanza critica, individuati nei piani provinciali di protezione civile, nonché strutture connesse agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti urbani e di aree produttive (sono escluse le reti)

A2.3.3 - Strutture destinate alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e informazioni per la gestione dell'emergenza, individuate nei piani provinciali di protezione civile (sono escluse le reti)

A2.3.4 - Ponti e opere d'arte significative annessi alle strade classificate di tipo A e B ai sensi del D.Lgs 285/1992 e s.m, costituenti la rete viaria di interesse regionale

A2.3.5 - Ponti e opere d'arte appartenenti a reti ferroviarie regionali di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, individuate nei piani provinciali di protezione civile

A2.3.6 - Stazioni aeroportuali, eliporti, porti, stazioni marittime e grandi stazioni ferroviarie individuate nei piani provinciali di protezione civile

A2.3.7 - Altre opere infrastrutturali individuate nei piani provinciali di protezione civile

Allegato B

Categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

B1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE

Tutte quelle di cui all'elenco B del decreto del Capo del dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003).

B2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE

B2.1 - STRUTTURE CON AFFOLLAMENTI SIGNIFICATIVI

B2.1.1 - Scuole di ogni ordine e grado; centri di formazione professionale

B2.1.2 - Servizi educativi per l'infanzia

B2.1.3 - Strutture universitarie

B2.1.4 - Strutture fieristiche, ricreative, culturali e per lo spettacolo (quali cinema, teatri, auditorium, sale convegni e conferenze, discoteche, musei, biblioteche) con capienza superiore a 100 persone ⁽¹⁾

B2.1.5 - Stadi ed impianti sportivi, dotati di tribune anche mobili con capienza superiore a 100 persone ⁽²⁾

B2.1.6 - Chiese ed edifici aperti al culto

B2.1.7 - Residenze socio assistenziali, case di riposo e ogni altra struttura sanitaria con presenza di degenze

B2.1.8 - Mercati coperti, esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita al dettaglio superiore a 1.500 mq

B2.2 - OPERE INFRASTRUTTURALI

B2.2.1 - Ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative la cui interruzione provochi situazioni di emergenza (interruzioni prolungate del traffico verso insediamenti produttivi e/o abitativi)

B2.2.2 - Stazioni e infrastrutture ferroviarie di competenza regionale, stazioni tramviarie, dei bus e della metropolitana

B2.2.3 - Dighe, invasi artificiali con sbarramenti, individuati nei piani provinciali di protezione civile

B2.3 - STRUTTURE CON ATTIVITA' PERICOLOSE PER L'AMBIENTE

B2.3.1 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del DLgs n. 334 del 17 agosto 1999, individuati nei piani provinciali di protezione civile

B2.3.2 - Altre strutture individuate nei piani provinciali di protezione civile (quali discariche, inceneritori, impianti di trattamento delle acque reflue) il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di danni ambientali

⁽¹⁾ Riferimento per la capienza (100 persone) art.1 del D.M. 19/08/1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo."

⁽²⁾ D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" artt. 1, 15 e 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1
FEBBRAIO 2010, N. 121

Atto di indirizzo recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico";

Richiamate, in particolare, le disposizioni della medesima legge che:

- prevedono l'applicazione del nuovo regime di vigilanza sulle opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico, previsto nel Titolo IV della medesima legge regionale, a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati, con l'esclusione degli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale (art. 9, commi 1, 2 e 3);
- stabiliscono, per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, che la domanda per il rilascio del permesso di costruzione e la denuncia di inizio attività debbano essere corredate da una delle seguenti documentazioni:
 - dall'istanza dell'autorizzazione preventiva o dalla denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture e la relativa documentazione progettuale;
 - dall'indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento e da una dichiarazione di quest'ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. A tale dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustri le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura, (art. 10, comma 3);
- disciplinano l'obbligo di allegare all'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione sismica il progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all'art. 93, commi 3, 4, 5 del decreto del Presiden-

te della Repubblica n. 380 del 2001 (art. 12, comma 1);

Rilevato che la legge regionale n. 19 del 2008 richiede alla Giunta regionale di assumere appositi atti di indirizzo, volti ad assicurare l'applicazione uniforme delle medesime disposizioni appena richiamate su tutto il territorio regionale. Gli atti di indirizzo devono riguardare, in particolare:

- a) l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e dei casi in cui le varianti, riguardanti parti strutturali, non rivestano carattere sostanziale, nonché gli elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (art. 9, comma 4);
- b) la definizione dei contenuti della documentazione da allegare alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, quando il committente opta per la presentazione del progetto strutturale in un momento successivo (art. 10, comma 3, lettera b);
- c) la definizione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture (art. 12, comma 1);

Considerato opportuno:

- procedere prioritariamente all'assunzione di un unico atto di indirizzo relativo alle tematiche di cui alle precedenti lettere a) e b), al fine integrare il dettato normativo con le indicazioni tecniche indispensabili per la sua attuazione, circa la definizione del campo di applicazione delle disposizioni del Titolo IV della legge n. 19 del 2008 e circa la documentazione sismica da allegare alla pratica edilizia;
- posticipare l'approvazione dell'atto di indirizzo relativo ai contenuti del progetto esecutivo, di cui alla precedente lettera c), ad un momento immediatamente successivo, comunque precedente alla piena applicazione della disciplina del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 fissata dall'art. 5 della L.R. n. 23 del 2009, il 1° giugno 2010, in quanto la definizione di tale atto di indirizzo richiede la conclusione di un periodo di monitoraggio, da operarsi congiuntamente agli enti locali e alle categorie economiche e professionali della regione, della prima sperimentazione delle indicazioni circa i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, previste dalle Norme tecniche per le costruzioni, approvate con Decreto ministeriale 14 gennaio 2008, le quali hanno trovato obbligatoria applicazione solo dal 1° luglio 2009;

Visto l'art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, che disciplina il procedimento di elaborazione ed approvazione degli atti di indirizzo previsti dalla medesima legge, prevedendo che essi siano predisposti previa consultazione del Comitato regionale per la riduzione del rischio sismico (CRERRS) e siano approvati dalla Giunta regionale sentito il parere della Commissione assembleare competente;

Visti:

- la delibera di Giunta regionale n. 1500 del 12 ottobre 2009, con cui è stata dettata la disciplina circa la composizione e le modalità di funzionamento del CRERRS;

- il decreto n. 45 del 25 novembre 2009 di Marioluigi Bruschini, Assessore Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile, con cui sono stati nominati i componenti del CReRRS;

Ritenuto necessario sottolineare:

- che i casi individuati dal presente atto di indirizzo, di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e di varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008;
- che le previsioni di cui agli Allegati A e B e C (relativi all'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, alla definizione delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e all'individuazione degli elaborati progettuali con cui si dimostra la ricorrenza di tali ipotesi), trovano immediata applicazione dalla data di approvazione del presente atto di indirizzo. Le previsioni di cui all'Allegato D (relativo alla documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività) trovano immediata applicazione per gli interventi indicati dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008, per i quali la denuncia di inizio attività o la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata successivamente alla data di approvazione del presente atto; per i restanti interventi di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, le medesime previsioni di cui all'Allegato D trovano applicazione a decorrere dal 1° giugno del 2010;
- che fino all'approvazione dell'atto di indirizzo, integrativo del presente provvedimento, in materia di definizione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, la progettazione esecutiva riguardante le strutture dovrà essere predisposta nell'osservanza delle indicazioni sui contenuti degli elaborati progettuali previste dall'articolo 93, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dalle norme tecniche per le costruzioni, approvate con Decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

Ritenuto inoltre opportuno che la Giunta regionale, nell'ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4 della L.R. n. 19 del 2008, svolga una attività di monitoraggio sulla prima applicazione del presente atto di indirizzo, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell'ambito del CReRRS, in quanto il presente atto fornisce una prima attuazione delle citate previsioni di legge e consente l'avvio di una fase di sperimentazione e di progressiva precisazione e implementazione dei contenuti tecnici proposti, anche in vista di successivi atti di integrazione e di adeguamento;

Dato atto che:

- la proposta del presente atto di indirizzo è stata sottoposta, come richiesto dall'art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, alla valutazione del CReRRS, il quale nella seduta del 13 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole, con indicazioni migliorative che sono state recepite nel presente atto;
- che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno richiedere sulla medesima proposta di atto di indirizzo il parere del Comitato Tecnico Scientifico, previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 19 del 2008 e istituito con delibera della giunta regionale del 28 settembre 2009 n. 1430, il quale nella seduta del 12 gennaio 2010 ha espresso parere favorevole, con indicazioni migliorative che sono state recepite nel presente atto;

Acquisito il parere della Commissione assembleare competente, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, nella seduta del 28 gennaio 2010;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell'Assessore alla "Sicurezza territoriale, difesa del suolo e della costa, protezione civile", Marioluigi Bruschini e dell'Assessore alla "Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione", Gian Carlo Muzzarelli;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare l'atto di indirizzo, recante "Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008", facente parte integrante del presente atto. L'atto di indirizzo si compone, in particolare, dei seguenti allegati:

- Allegato A "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici";
- Allegato B "Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale";
- Allegato C "Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici" o di "Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale";
- Allegato D "Documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività";

2. di precisare che:

- i casi individuati dal presente atto di indirizzo, di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e di varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a

tali ipotesi sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008;

- le previsioni di cui agli Allegati A e B e C (relativi all'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, alla definizione delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e all'individuazione degli elaborati progettuali con cui si dimostra la ricorrenza di tali ipotesi), trovano immediata applicazione dalla data di approvazione del presente atto di indirizzo. Le previsioni di cui all'Allegato D (relativo alla documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività) trovano immediata applicazione per gli interventi indicati dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008, per i quali la denuncia di inizio attività o la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia presentata successivamente alla data di approvazione del presente atto; per i restanti interventi di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, le medesime previsioni di cui all'Allegato D trovano applicazione a

decorrere dal 1° giugno del 2010;

- fino all'approvazione dell'atto di indirizzo, integrativo del presente provvedimento, in materia di definizione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui all'art. 12, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008, la progettazione esecutiva riguardante le strutture dovrà essere predisposta nell'osservanza delle indicazioni sui contenuti degli elaborati progettuali previste dall'articolo 93, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e dalle norme tecniche per le costruzioni, approvate con Decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

3. di stabilire che la Giunta regionale svolga una attività di monitoraggio sulla prima applicazione del presente atto di indirizzo, in coordinamento con gli enti locali e con le categorie economiche e professionali della regione, rappresentate nell'ambito del CReRRS, anche in vista di successivi atti di integrazione e di adeguamento dello stesso;

4. di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A**Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici**

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 19 del 2008, sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito di cui agli articoli 11 e 13 del Titolo IV "*Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico*" della legge stessa, gli interventi dichiarati, dal progettista abilitato, privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.

Le disposizioni del presente allegato disciplinano gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e si applicano agli interventi di nuova costruzione, individuati nell'elenco A.1, e agli interventi sulle costruzioni esistenti, individuati nell'elenco A.2, di seguito riportati, qualora non facciano parte di un intervento più complesso, anche se realizzato per parti successive. L'appartenenza alla categoria sopracitata comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti "*Norme tecniche per le costruzioni*" (NTC) e sotto la direzione lavori di un tecnico abilitato se ed in quanto necessario, in base alle normative nazionali vigenti.

La documentazione relativa agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici dovrà essere predisposta, depositata e disponibile secondo quanto indicato nell'allegato C punto 1 (C.1) del presente atto di indirizzo.

A.1 Interventi di nuova costruzione e manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici¹**1. Tettoie e pensiline, serre e opere assimilabili**

- 1.1. Tettoie aventi peso proprio (G_1) e permanente portato (G_2) complessivamente $\leq 0,5 \text{ kN/m}^2$ di altezza $\leq 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $\leq 20 \text{ m}^2$.
- 1.2. Coperture amovibili (tende e/o teli cerati) di altezza $\leq 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $\leq 20 \text{ m}^2$.
- 1.3. Pensiline, con aggetto $\leq 1,50 \text{ m}$, aventi superficie coperta $\leq 6 \text{ m}^2$ realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G_1) e permanente portato (G_2) complessivamente $\leq 0,5 \text{ kN/m}^2$.
- 1.4. Pergolati di altezza $\leq 3 \text{ m}$, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G_1) $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$.
- 1.5. Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, polycarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno,

¹ I limiti e i parametri indicati sono da calcolare nel seguente modo:

- per le costruzioni edili:
 - le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
 - le altezze sono da considerarsi come differenza tra la quota del terreno o del marciapiede adiacente misurata – per ogni fronte dell'edificio – sulla verticale fino alla quota massima della copertura al suo estradosso. Nel caso di andamento non orizzontale del terreno o del marciapiede deve assumersi la quota che comporta l'individuazione della massima altezza;
 - i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali;
- per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche, le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G_1) e permanente portato (G_2) complessivamente $\leq 0,5 \text{ kN/m}^2$.

2. Opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta

- 2.1. Opere di sostegno, con fondazioni dirette, di altezza $\leq 2 \text{ m}$, con angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ o per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta.
- 2.2. Gabbionate con un numero complessivo di ordini di altezza $\leq 3 \text{ m}$.
- 2.3. Terre armate, rilevati, argini di altezza fuori terra $\leq 3 \text{ m}$.
- 2.4. Laghetti o invasi con rilevato di sbarramento di altezza fuori terra $\leq 1,50 \text{ m}$.
- 2.5. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza $\leq 2 \text{ m}$ e con fondazioni dirette prive di ancoraggi.
- 2.6. Vani tecnici ed altre opere nel sottosuolo, di altezza entro terra $\leq 2 \text{ m}$ e fuori terra $\leq 1 \text{ m}$, superficie in pianta $\leq 15 \text{ m}^2$.
- 2.7. Piscine di altezza massima entro terra $\leq 1,50 \text{ m}$ e fuori terra $\leq 0,5 \text{ m}$.
- 2.8. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi larghezza $\leq 2,50 \text{ m}$ e altezza $\leq 2 \text{ m}$ (misure interne).
- 2.9. Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuoriterra di altezza $\leq 1,50 \text{ m}$.

3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, ricovero animali e simili

- 3.1. Locali ad uso servizi (quali spogliatoi, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie $\leq 20 \text{ m}^2$ e altezza $\leq 3 \text{ m}$, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G_1) e permanente portato (G_2) complessivamente $\leq 0,5 \text{ kN/m}^2$.
- 3.2. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie $\leq 20 \text{ m}^2$ e altezza $\leq 3 \text{ m}$.
- 3.3. Serbatoi, a livello del terreno o interrati, di volume $\leq 15 \text{ m}^3$ e altezza massima fuori terra $\leq 2,5 \text{ m}$.
- 3.4. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza $\leq 2,50 \text{ m}$, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento.

4. Altre opere o manufatti

- 4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 2,2 \text{ m}$, comprese le relative coperture di ingresso di superficie $\leq 6 \text{ m}^2$. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.

- 4.2. Vasche fuori terra di altezza $\leq 1,50$ m e volume ≤ 30 m³.
 - 4.3. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, segnaletica stradale (quali pali, tralicci e torri faro), isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima ≤ 15 m.
 - 4.4. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 m².
 - 4.5. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza ≤ 5 m.
 - 4.6. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 600 m².
 - 4.7. Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno (quali pali, portali) di altezza ≤ 3 m dal livello del terreno.
5. Strutture temporanee
- 5.1. Strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo per le quali trova applicazione la norma ad esse relativa.

A.2 Interventi su costruzioni esistenti o manufatti privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici²

- 1. Tettoie, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente
 - 1.1. Tettoie aventi peso proprio (G_1) e permanente portato (G_2) complessivamente $\leq 0,5$ kN/m² di altezza ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 10 m².
 - 1.2. Pensiline, con aggetto $\leq 1,20$ m, aventi superficie coperta ≤ 6 m² realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G_1) e permanente portato (G_2) complessivamente $\leq 0,5$ kN/m².
 - 1.3. Pergolati di altezza ≤ 3 m e superficie ≤ 20 m², realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G_1) $\leq 0,25$ kN/m².
 - 1.4. Chiusure di logge con infissi di altezza ≤ 3 m dal piano di calpestio.
- 2. Manufatti interni
 - 2.1. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 3 m e controsoffitti aventi peso proprio (G_1) $\leq 0,25$ kN/m².
- 3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura
 - 3.1. Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie $\leq 1,5$ m².

² Vedi nota 1.

- 3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G_1) $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$ appesi e ancorati alle strutture.
 - 3.3. Coperture in legno o in acciaio: rifacimento parziale di elementi dell'orditura "minuta", del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, per una superficie $\leq 10 \text{ m}^2$ o non superiore ad 1/10 della superficie della falda oggetto d'intervento.
 - 3.4. Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti.
 - 3.5. Inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture di lunghezza $\leq 4 \text{ m}$.
4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali
- 4.1. Sostituzione di singola architrave su vano di apertura senza variazione delle dimensioni del vano.
 - 4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, che non ne aumenti la larghezza, e che, in ogni caso, non alteri il comportamento della fascia di piano.
 - 4.3. Modifiche ai tamponamenti di edifici con strutture intelaiate purché esse non alterino il comportamento globale della costruzione e non diano luogo ad incrementi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali.
 - 4.4. Realizzazione di elementi divisorii di altezza $\leq 3,50 \text{ m}$, purché non venga alterato il comportamento globale della costruzione.
 - 4.5. Creazione di singola apertura o di nicchia su parete muraria portante, di superficie netta del foro $\leq 0,50 \text{ m}^2$ e larghezza massima di $0,5 \text{ m}$, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari.
 - 4.6. Riparazioni localizzate e chiusure di nicchie nelle murature, aventi lo scopo di ripristinare l'originaria rigidezza e resistenza, con interventi quali risarciture con cucisciuci.
 - 4.7. Consolidamento di limitate porzioni delle fondazioni mantenendone la tipologia originaria.
5. Scale, soppalchi, rampe.
- 5.1. Scala di arredo in legno o metallica, di larghezza $\leq 1 \text{ m}$, all'interno di una singola unità immobiliare.
 - 5.2. Realizzazione di singolo soppalco ad uso servizi con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G_1) e permanente portato (G_2) complessivamente $\leq 0,4 \text{ kN/m}^2$ di superficie $\leq 10 \text{ m}^2$, con carico variabile $\leq 2 \text{ kN/m}^2$.
 - 5.3. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza $\leq 3 \text{ m}$, superficie $\leq 15 \text{ m}^2$ non cumulabili, carico variabile $\leq 2 \text{ kN/m}^2$.
 - 5.4. Realizzazione di rampe pedonali con dislivello $\leq 1,50 \text{ m}$.
 - 5.5. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra.

6. Impianti, ascensori.

- 6.1. Antenne e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc.), gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
- 6.2. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all'edificio, che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.

Allegato B**Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale****I) Premessa: varianti sostanziali ai progetti esecutivi riguardanti le strutture e normativa edilizia**

Occorre chiarire in premessa i rapporti tra la normativa edilizia in materia di variante in corso d'opera, di cui alla L.R. n. 31 del 2002 e le varianti sostanziali ai progetti esecutivi riguardanti le strutture e normativa edilizia, di cui all'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4, della L.R. n. 19 del 2008, oggetto del presente atto di indirizzo.

Gli articoli 18 e 19 della L.R. n. 31 del 2002 disciplinano le modifiche apportate in corso d'opera all'intervento previsto dal titolo abilitativo edilizio, distinguendone il regime giuridico a seconda che:

- a) comportino modifiche progettuali rilevanti, in quanto riguardino anche una sola delle variazioni definite dall'art. 23, comma 1, lettere a), b), c), ed f) della medesima legge regionale (per esempio, il mutamento delle destinazioni d'uso che comporta una variazione del carico urbanistico; gli scostamenti superiori al 10% della superficie coperta, dell'altezza dei fabbricati, della sagoma, delle distanze tra fabbricati e dei confini, ecc.) ovvero "modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche della struttura" (art. 18, comma 1);
- b) comportino modifiche progettuali minori, che non producano gli effetti indicati alla precedente lettera a) (art. 19).

Per il primo caso, l'art. 18 subordina la possibilità di realizzare le modifiche dopo l'inizio dei lavori, alla presentazione di una denuncia di inizio attività o alla richiesta e rilascio di un permesso di costruire, i quali vanno a costituire parte integrante dell'originario titolo abilitativo; per le varianti minori, l'art. 19 richiede la presentazione di una denuncia di inizio attività (DIA) anche successivamente alla realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione di ultimazione dei lavori. Anche tale DIA costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo. Pertanto, le modifiche in corso d'opera al progetto esecutivo riguardante le strutture comportano una diversa disciplina edilizia a seconda che rivestano o meno carattere sostanziale.

La medesima distinzione è stata fatta propria dall'art. 9 della L.R. n. 19 del 2008 il quale al comma 2 detta la definizione della variante sostanziale (ovvero quella che "comporta variazione degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture e della loro duttilità"). Di conseguenza, la medesima disposizione sottopone le sole varianti sostanziali alla preventiva autorizzazione sismica o deposito dei progetti, lasciando intendere che le modifiche non sostanziali siano sottoposte a disciplina semplificata, richiedendo soltanto la predisposizione degli elaborati progettuali di cui al comma 4 dell'art. 9.

Si deve, pertanto, ritenere che le varianti non sostanziali possono essere realizzate nel corso dei lavori, senza il preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica o del deposito del progetto e senza la preventiva presentazione del titolo abilitativo edilizio di cui all'art. 18 della L.R. n. 31 del 2002; e che sia sufficiente, prima della materiale esecuzione degli stessi, provvedere alla progettazione della variante nell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e predisporre gli elaborati di cui all'allegato C, punto 2 (C.2) del presente atto di indirizzo.

Le varianti non sostanziali verranno quindi descritte dalla DIA, da presentarsi prima della ultimazione lavori ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 31 del 2002, congiuntamente agli elaborati di cui all'allegato C, punto 2 (C.2) del presente atto, i quali andranno ad integrare l'originario progetto esecutivo riguardante le strutture.

II) Disposizioni

Per gli interventi dichiarati come varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale (VNS) la realizzazione non richiede il deposito preventivo della documentazione progettuale nelle zone 3 e 4 (bassa sismicità) o l'autorizzazione sismica preventiva nella zona 2 (media sismicità), in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già depositati o autorizzati, con il progetto originario. L'appartenenza alla categoria delle varianti non sostanziali (VNS) comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche specifiche e della normativa urbanistica ed edilizia; le opere dovranno pertanto essere progettate e realizzate in osservanza delle vigenti "*Norme tecniche per le costruzioni*" (NTC) e delle disposizioni relative alla direzione lavori e al collaudo statico delle costruzioni.

La documentazione relativa alle varianti non sostanziali dovrà essere predisposta, depositata e disponibile secondo quanto indicato nell'allegato C, punto 2 (C.2) del presente atto di indirizzo.

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle varianti relative sia agli interventi di nuova costruzione che agli interventi sulle costruzioni esistenti.

Sono da considerare, in ogni caso, varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità, come di seguito elencato:

I) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale per:

- impiego di materiali strutturali di diversa natura;
- scelta di una diversa tipologia costruttiva.

II) Modifiche all'organismo strutturale per:

- sopraelevazioni, ampliamenti, cambiamento del numero dei piani entro e fuori terra;
- creazione o eliminazione di giunti strutturali;
- variazioni della tipologia delle fondazioni;
- modifiche nella distribuzione in pianta e in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi);
- modifiche nelle dimensioni e negli schemi di calcolo delle strutture principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni);
- modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura;
- creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e delle caratteristiche degli elementi non strutturali, dotati di rigidezza e capacità resistente.

III) Modifiche delle classi d'uso delle costruzioni o variazioni dei carichi globali superiori ad un'aliquota del 5% in fondazione.

Le varianti al progetto sono da considerare non sostanziali quando non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze della struttura o della loro duttilità, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. n. 19/2008.

Più in particolare, poiché gli effetti dell'azione sismica sulla struttura dipendono dalla distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidzze, nonché dalla resistenza e duttilità degli elementi strutturali, possono essere definite varianti non sostanziali tutte le modifiche al progetto depositato che mantengono una duttilità tale da non dover cambiare la scelta del fattore di struttura "q" già adottato in progetto e non peggiorino le caratteristiche di regolarità in pianta e in altezza.

Pertanto, nel rispetto di tale presupposto, sono da considerare varianti non sostanziali per gli effetti indotti dalle azioni sismiche sulle costruzioni, quelle relative a:

- B.1. variazioni locali, la cui necessità sia stata verificata in corso d'opera, comprendenti il rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, porzioni di solaio, pilastri, setti murari);
- B.2. mancata esecuzione di interventi previsti nel progetto già depositato o autorizzato, che non crei diminuzione della sicurezza strutturale rispetto al progetto originario;

nonché, limitatamente alle nuove costruzioni, quelle elencate nei seguenti ulteriori punti:

- B.3. variazioni inferiori al 5% di:
 - 1. altezza dell'intera costruzione (con eventuale variazione di altezza di interpiano fino al 10%),
 - 2. distanze di posizionamento o di lunghezza degli elementi strutturali,
 - 3. dimensioni della sezione trasversale degli elementi strutturali;
- B.4. variazioni dei carichi globali (G1-pesi propri + G2-carichi permanenti portati + Q-carichi variabili) non superiori al 10% su un singolo impalcato e complessivamente non superiori al 5% in fondazione, con controllo della distribuzione delle masse ai fini della risposta sismica della struttura;
- B.5. interventi su elementi non strutturali (quali: impianti, tamponamenti, divisori) o su elementi strutturali secondari (quali: cornicioni, balconi, scale), a condizione che tali interventi non comportino variazioni significative della resistenza, della rigidezza, della duttilità e robustezza delle strutture principali oltre che della distribuzione delle masse;
- B.6. riposizionamento della costruzione nell'area di pertinenza qualora non varino le condizioni di stabilità dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue.

*Allegato C***Elaborati progettuali con cui dimostrare la ricorrenza di “Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici” o di “Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale”**

Le disposizioni del presente allegato sono volte a dimostrare, attraverso elaborati tecnici, analitici o grafici, che un intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, ovvero che costituisce una variante, riguardante parti strutturali, che non riveste carattere sostanziale. Si tratta quindi di quegli elaborati necessari a dimostrare la ricorrenza delle caratteristiche e dei requisiti, indicati negli allegati A e B del presente atto di indirizzo.

C.1 - Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici

La documentazione necessaria è costituita da:

- dichiarazione: firmata dal progettista, contenente l’asseverazione che l’opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l’intervento ricade in uno dei casi elencati nell’allegato A;
- relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell’intervento proposto, la destinazione d’uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. Quando necessario occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
- elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all’entità dell’intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere allegata alla domanda per il rilascio del permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività (DIA), ovvero, nel caso di attività edilizia libera, conservata dal Committente (articoli 12, 8 e 4 della L.R. n. 31/2002).

C.2 – Varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale

La documentazione necessaria è costituita da:

- dichiarazione, firmata congiuntamente dal progettista architettonico e dal progettista che cura l’intera progettazione dell’opera strutturale, contenente l’asseverazione che la variante, riguardante parti strutturali, non ha carattere sostanziale, in quanto non ricade in uno dei casi di cui ai punti I, II e III dell’allegato B e rientra tra le ipotesi di cui alle lettere da B.1 a B.6 del medesimo allegato. Tale dichiarazione deve essere vista per presa visione dal direttore dei lavori e dal collaudatore statico ove previsto;
- relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte rispetto al progetto originario, al fine di dimostrare che l’intervento di variante è ricompreso tra i punti dell’allegato B relativi alle varianti non sostanziali, e che comunque non rientra nei casi da considerare come varianti sostanziali, così come specificato ai punti I, II e III dello stesso allegato B.

La relazione tecnica dovrà riportare le valutazioni numeriche necessarie a dimostrare il rispetto dei limiti prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nel medesimo elenco.

Nel caso di variazioni che riguardino singole parti e/o elementi della struttura, la relazione tecnica e la relazione di calcolo ad essa allegata possono essere limitate alle sole porzioni interessate dalla suddetta variante e a quelle con esse interagenti.

Nei casi di cui al punto B.3, particolare attenzione dovrà essere posta alle variazioni percentuali delle grandezze geometriche riferite ad elementi strutturali, che producono variazioni sulla rigidezza, verificando specificamente che dette variazioni percentuali, pur rispettando i limiti previsti dal medesimo punto B.3, non comportino comunque modifiche all'organismo strutturale che ricadono nel punto II) dell'allegato B. Nella relazione tecnica dovrà inoltre essere dimostrato che tali variazioni non peggiorano le caratteristiche di regolarità in pianta e in altezza della struttura ed in generale il comportamento globale sotto l'effetto dell'azione sismica, tale da garantire che siano congruenti con le ipotesi progettuali iniziali;

- elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni e/o particolari esecutivi, quotato ed in scala commisurata alla tipologia della variante proposta, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che l'intervento è ricompreso tra i punti dell'allegato B relativi alle varianti non sostanziali, come già precedentemente indicato.

La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere redatta prima dell'esecuzione dei lavori in variante, disponibile in cantiere ed esibita ai tecnici incaricati della vigilanza. La stessa documentazione sarà depositata, completa di aggiornate ed esaustive valutazioni numeriche, ad integrazione del progetto esecutivo originario riguardante le strutture, entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori.

*Allegato D***Documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività****I) Scopo dell'atto d'indirizzo:**

garantire con evidenza oggettiva che l'attività di progettazione è stata affrontata nel suo complesso e non come somma di attività tra loro disgiunte, al fine di valutare, mitigare e risolvere le reciproche interferenze tra le componenti architettoniche, tecnologiche e strutturali dell'organismo edilizio.

L'atto d'indirizzo rappresenta una novità significativa: è quindi importante sottolineare che il raggiungimento degli obiettivi che, attraverso questo atto, la legge si prefigge sarà anche frutto delle esperienze e dei riscontri che deriveranno dalla sua applicazione e pertanto non sono da escludere successive modifiche finalizzate ad aumentarne l'efficacia.

II) Linee guida per l'atto d'indirizzo:

nel merito della concezione strutturale e progettazione dell'opera è necessario che questa attività venga affrontata analizzando le esigenze derivanti anche da componenti tipologicamente diverse tra loro che concorrono alla definizione della costruzione nel suo complesso al fine di inserirle in modo organico nell'organismo strutturale, evitando quindi che diverse figure specialistiche agiscano in modo autonomo e senza una visione globale dell'impianto strutturale.

Proprio per questo la legge introduce fin dall'inizio la figura del progettista strutturale dell'intero intervento, con cui devono rapportarsi le diverse figure specialistiche che eventualmente concorrono, ciascuna per le proprie competenze, alla definizione della progettazione della costruzione con individuazione dei vincoli posti alla base dell'attività di progettazione, perseguendo in tal modo la riduzione del rischio sismico fin dalla prima fase di concezione della costruzione.

Oltre a quanto sopra il ruolo del progettista strutturale dell'intero intervento è anche quello di confrontarsi con i soggetti incaricati della progettazione architettonica e tecnologica (componenti impiantistiche in senso generale) al fine di acquisire i relativi dati in ingresso necessari per valutare l'ammissibilità delle varie esigenze in relazione alle interazioni reciproche e alle interazioni con il sistema strutturale.

III) Contenuti della documentazione

La documentazione da allegare non deve essere considerata fine a se stessa ed è da intendersi come "uno stralcio" dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, da specificare nell'altro atto di indirizzo previsto dall'art. 12 comma 1 della L.R. n. 19 del 2008.

Lo scopo è quello di evitare che i contenuti del presente atto d'indirizzo siano considerati come ulteriore documentazione a se stante che non persegua l'obiettivo della prevenzione sismica fin dalla fase di concezione strutturale dell'opera.

Proprio per questo i contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture comprenderanno anche gli elaborati, di cui all'art. 10, comma 3 lettera b), al fine di rendere oggettiva la conformità con quanto previsto in sede di progettazione architettonica.

IV) Disposizioni

Le disposizioni del presente allegato sono volte a definire la documentazione minima da presentare a corredo della domanda per il rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività (D.I.A.), al fine di assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera b), della L.R. n. 19 del 2008.

Tali disposizioni si applicano per le nuove costruzioni e per gli interventi sulle costruzioni esistenti, in alternativa alla modalità procedurale di cui alla lettera a) dello stesso comma 3, fermo restando che l'avvio e la realizzazione dei lavori restano in ogni caso subordinati all'istanza di autorizzazione preventiva o alla denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

D.1 – NUOVE COSTRUZIONI

La documentazione minima è costituita da:

a - Dichiarazione: firmata dal progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento, contenente la asseverazione che l'intervento è progettato nel rispetto delle Norme tecniche delle costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

b - Relazione tecnica: deve illustrare le modalità con cui il progettista delle strutture ha dato seguito alla concezione strutturale dell'opera, senza particolari elaborazioni analitiche.

In particolare deve contenere le seguenti informazioni:

1. indicazione degli estremi del committente;
2. indicazione degli estremi del progettista architettonico e del progettista strutturale che curano la progettazione dell'intero intervento, nonché di altre eventuali figure concorrenti alla progettazione dell'opera;
3. individuazione del sito in cui sorgerà l'opera con rappresentazione cartografica in scala 1: 1000 o 1: 2000 del contesto urbano e territoriale;
4. indicazione di eventuali documenti tecnici applicativi adottati ad integrazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
5. indicazioni, basate sulle risultanze dell'indagine geologica, delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione e pianificazione delle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva;
6. indicazioni sulle prime ipotesi relative alla tipologia del sistema di fondazioni adottato;
7. indicazione delle destinazioni d'uso previste per la costruzione, dettagliate per ogni livello entro e fuori terra, con specificazione delle azioni permanenti e relativa descrizione tipologica degli elementi che concorrono alla definizione di tali azioni, nonché specificazione delle azioni variabili agenti;
8. indicazione della "vita nominale" e della "classe d'uso" della costruzione;
9. individuazione della tipologia strutturale adottata e motivazioni della scelta compiuta;
10. indicazione dei materiali adottati con particolare riferimento alle motivazioni delle scelte compiute in relazione ai requisiti di resistenza meccanica e di durabilità con particolare riferimento alla riduzione degli interventi di manutenzione straordinaria da compiere durante la vita nominale dell'opera strutturale al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico;
11. individuazione dei parametri che concorrono alla definizione dell'azione sismica di riferimento in base alla tipologia strutturale adottata e alle condizioni del sito;
12. analisi delle interazioni tra le componenti architettoniche, impiantistiche e le opere di contenimento dei consumi energetici, nonché le modalità adottate per ridurre al minimo le eventuali interferenze con le strutture e proposte esecutive conseguenti;
13. analisi finalizzate a perseguire il più possibile i criteri di regolarità in pianta ed in elevazione della costruzione, dal punto di vista del comportamento sotto l'effetto delle azioni sismiche e proposte esecutive conseguenti;
14. primi dimensionamenti di massima dei principali elementi strutturali attraverso l'impiego di schemi semplici e facilmente controllabili per una agevole lettura e interpretazione dei risultati.

c - Elaborati grafici: gli elaborati grafici hanno la funzione di documentare in modo sintetico le analisi riportate nella relazione tecnica. Lo schema strutturale andrà inserito sugli elaborati grafici del progetto architettonico (piante e sezioni), nella stessa scala grafica, con l'indicazione delle dimensioni di massima dei principali elementi strutturali, delle principali canalizzazioni o collocazioni di impianti e componenti tecnologici.

D.2 – COSTRUZIONI ESISTENTI

La documentazione minima è costituita da:

a - Dichiarazione: firmata dal progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento, contenente la asseverazione che l'intervento è progettato nel rispetto delle Norme tecniche delle costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica..

b - Relazione tecnica: deve illustrare le modalità con cui il progettista delle strutture ha dato seguito alla concezione strutturale dell'opera, senza particolari elaborazioni analitiche.

In particolare deve contenere le seguenti informazioni:

1. indicazione degli estremi del committente;
2. indicazione degli estremi del progettista architettonico e del progettista strutturale che curano la progettazione dell'intero intervento, nonché di altre eventuali figure concorrenti alla progettazione dell'opera;
3. individuazione del sito in cui sorge l'opera con rappresentazione cartografica in scala 1:1000 o 1: 2000 del contesto urbano e territoriale al fine anche di individuare se la costruzione è autonoma o parte di un aggregato strutturale. In alternativa può essere allegata una foto aerea con l'identificazione della costruzione e del contesto circostante;
4. indicazione di eventuali documenti tecnici applicativi adottati ad integrazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
5. indicazione delle destinazioni d'uso previste per la costruzione, dettagliate per ogni livello entro e fuori terra, con specificazione delle azioni permanenti e relativa descrizione tipologica degli elementi che concorrono alla definizione di tali azioni, nonché specificazione delle azioni variabili agenti;
6. indicazione della "vita nominale" e della "classe d'uso" della costruzione;
7. definizione del tipo di intervento previsto (se di riparazione o intervento locale, miglioramento o adeguamento) e relativa motivazione e/o giustificazione della scelta adottata;

in relazione al tipo di intervento previsto:

8. sintesi delle analisi storico critiche delle evoluzioni che hanno interessato la costruzione, finalizzata all'individuazione del sistema resistente;
9. riscontri delle prime indagini diagnostiche di massima compiute e loro eventuale pianificazione di dettaglio per l'attività di progettazione esecutiva necessaria per approfondire il livello di conoscenza;
10. indicazioni delle indagini eventualmente condotte per la conoscenza del terreno e delle fondazioni;
11. sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva, se necessario;
12. prime analisi finalizzate all'eventualità di interventi che riguardino anche le fondazioni;
13. individuazione dei parametri che concorrono alla definizione dell'azione sismica di riferimento in base alla tipologia strutturale presente e alle condizioni del sito;
14. analisi delle interazioni tra componenti architettoniche, impiantistiche e le opere di contenimento dei consumi energetici, nonché le modalità adottate per eliminare le eventuali interferenze e proposte esecutive conseguenti;
15. analisi di massima della struttura esistente e delle sue vulnerabilità nello stato di fatto e delle modalità volte alla loro eliminazione e/o mitigazione;

16. analisi degli accorgimenti finalizzati all'eliminazione o alla riduzione delle irregolarità in pianta ed in elevazione della costruzione, dal punto di vista del comportamento sotto l'effetto delle azioni sismiche e dei carichi verticali e proposte esecutive conseguenti;
17. individuazione degli interventi sulla struttura in elevazione e motivazioni della scelta compiuta;
18. indicazione dei materiali adottati con particolare riferimento alla loro compatibilità con il contesto esistente, alle motivazioni delle scelte compiute, in relazione ai requisiti di resistenza meccanica e di durabilità, con particolare riferimento alla riduzione degli interventi di manutenzione straordinaria da compiere durante la vita nominale dell'opera strutturale al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico;
19. individuazione di eventuali interazioni con strutture adiacenti, qualora la costruzione faccia parte di un aggregato edilizio, e prime indicazioni sull'eventuale mitigazione di tali interazioni e proposte esecutive conseguenti.

c - Elaborati grafici: gli elaborati grafici hanno la funzione di documentare in modo sintetico le analisi riportate nella relazione tecnica. Lo schema strutturale andrà inserito sugli elaborati grafici del progetto architettonico (piante e sezioni), nella stessa scala grafica, con l'indicazione delle zone di intervento, delle principali canalizzazioni o collocazioni di impianti e componenti tecnologici.

Particolare attenzione dovrà essere posta agli interventi sulle costruzioni esistenti che fanno parte di un "aggregato edilizio" o che riguardano porzioni di costruzione inserite in un contesto organico più esteso. In questo caso è necessario che le analisi vengano condotte non solo sulla singola unità immobiliare oggetto dell'intervento, ma devono essere valutati gli effetti che l'intervento può indurre sulle unità immobiliari adiacenti facenti parte dello stesso "aggregato edilizio" o della stessa costruzione a prescindere dal fatto che il soggetto attuatore abbia o meno il diritto di godimento della proprietà del bene sulle restanti porzioni.

Per edifici in aggregato edilizio si intendono gli edifici contigui, a contatto o interconnessi con edifici adiacenti, per i quali sono possibili interazioni nella risposta all'azione sismica, derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti (vedi art. 52, lettera e) della LR n. 6 del 2009).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
9 MARZO 2010, N. 2380

APPROVAZIONE DELLA MODULISTICA RELATIVA AI PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA

Il Direttore Generale

Ambiente e difesa del suolo e della costa

Vista la l.r. 30 novembre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico", che ha regolato, fra l'altro, i procedimenti amministrativi di vigilanza su opere e costruzioni al fine di ridurre il rischio sismico, che si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi a edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti;

Constatato:

- che detti procedimenti vengono avviati dalle pubbliche amministrazioni a seguito di apposite richieste (istanza volta al rilascio dell'autorizzazione sismica o deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture) provenienti dai proprietari, committenti o comunque da coloro che sono muniti del necessario titolo di legittimazione;

- che gli stessi procedimenti si fondano sulle asseverazioni di progettisti qualificati che hanno una funzione di garanzia della conformità della progettazione alla normativa tecnica di riferimento;

Rilevato opportuno assumere al riguardo una apposita modulistica, al fine di:

- fornire agli interessati ed agli operatori dei modelli comprensivi di tutti i dati e le dichiarazioni richiesti dalla normativa, ai fini della completezza delle pratiche per la loro compiuta istruttoria da parte delle amministrazioni competenti in materia sismica;

- garantire l'applicazione uniforme sul territorio dei procedimenti in materia di vigilanza sulle opere e sulle costruzioni per ridurre il rischio sismico;

Rilevato che tale modulistica è relativa:

- al modello per la determina di autorizzazione sismica (art.

11 della l.r. n. 19 del 2008), del Responsabile della Struttura tecnica competente in materia sismica -modulo A-;

- ai modelli per la istanza di autorizzazione sismica (art. 11 della l.r. n. 19 del 2008) - modulo B -, e per la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture (art. 13 della l.r. n. 19 del 2008) -modulo C- eventualmente integrati dall'Allegato 1, per interventi sulle costruzioni esistenti;

- al modello di asseverazione, da allegare al momento della presentazione o della richiesta del titolo abilitativo, riguardante la rispondenza degli interventi edilizi alle norme tecniche per le costruzioni, articolato in due parti: per le opere che non hanno rilevanza strutturale, e per le opere soggette al procedimento del deposito del progetto strutturale o dell'autorizzazione sismica preventiva -modulo D-;

- al modello di asseverazione di conformità e di congruità da allegare alla istanza di autorizzazione sismica preventiva o alla denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture -modulo E-;

- al modello di asseverazione, da allegare al momento della presentazione della denuncia di inizio attività, da presentarsi prima della ultimazione dei lavori, relativa alle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale -modulo F-;

Dato atto del parere allegato;

determina

- di approvare per le ragioni sopra esposte l'Allegato A, costituente parte integrante del presente atto, comprendente la seguente modulistica:

Modulo A: Determina di autorizzazione sismica;

Modulo B: Istanza di autorizzazione;

Modulo C: Denuncia di deposito;

Allegato 1: Integrazione ai moduli B o C;

Modulo D: Asseverazione da allegare alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività;

Modulo E: Asseverazione di conformità e congruità;

Modulo F: Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali riguardanti parti strutturali.

Il Direttore generale

Giuseppe Bortone

Struttura

Il Dirigente Responsabile
della Struttura tecnica competente in materia sismica

VISTE le seguenti disposizioni di legge in materia di riduzione del rischio sismico:

- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*;
- L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 *"Norme per la riduzione del rischio sismico"*;
- L.R. 30 novembre 2009 n. 23 *"Norme in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, modifica della legge 24 marzo 2000, n. 20(Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio) e norme transitorie in merito alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico)"*;

VISTE le seguenti disposizioni organizzative sull'esercizio delle relative funzioni:

- D.G.R. 3 novembre 2008, n. 1804 *"Approvazione degli standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per spese istruttorie"*;
- D.G.R. 28 settembre 2009 n.1435 *"Disposizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia sismica in attuazione della L.R. 19/2008"*;
- D.G.R. 2 novembre 2009 n. 1661 *"Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"*;
- D.G.R. 16 novembre 2009 n. 1852 *"Ricognizione dei comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica di cui al titolo IV della L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, e di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali"*, così come successivamente integrata;

PRESO ATTO che:

Modulo A – Determina di autorizzazione sismica

- il Comune di _____ si avvale, per l'esercizio delle funzioni cui al titolo IV della L.R. n.19/2008, della seguente Struttura tecnica competente in materia sismica⁽¹⁾ (di seguito denominata "Struttura tecnica") _____;
- con istanza di autorizzazione sismica presentata ☐ allo Sportello unico per l'edilizia / ☐ allo Sportello Unico per le Attività Produttive e acquisita dal Comune di _____ al prot. n. _____ del _____, corredata dal progetto esecutivo riguardante le strutture redatto nell'osservanza delle indicazioni sui contenuti degli elaborati progettuali previste dall'art. 93, commi 3, 4 e 5 del D.P.R. n.380 del 2001 e dal D.M. 14 gennaio 2008, il Sig. _____, in qualità di (presidente, legale rappresentante) _____ del (ditta, Ente, ecc.) _____, con sede (solo per Società e Enti) a _____ () indirizzo _____ ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire i lavori di _____
_____ in località _____ Indirizzo _____
n° _____ Int _____ CAP _____ Comune di _____
_____ (), Foglio _____ mappale _____;
- lo Sportello unico presso il quale è stata depositata l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.19/2008, ha trasmesso la pratica alla Struttura tecnica, per la verifica di regolarità e completezza, nonché per la verifica di conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica per le costruzioni ai fini sismici, in data _____;
- tale documentazione è stata acquisita dalla Struttura tecnica con protocollo n. _____ del _____;⁽²⁾
DATO ATTO che:
- i controlli, da effettuarsi da parte della Struttura tecnica competente ai sensi dell'art.12, comma 5, della L.R. n.19/2008, sono finalizzati a verificare, nel rispetto delle scelte progettuali adottate, che l'impostazione del progetto sia conforme alle norme

⁽¹⁾ Indicare la denominazione del Servizio tecnico di bacino, ovvero della Struttura tecnica comunale o associativa, competente al rilascio del presente provvedimento.

⁽²⁾ Nel caso di flussi interni ad una stessa Amministrazione comunale modificare di conseguenza.

Modulo A – Determina di autorizzazione sismica

tecniche per le costruzioni, nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione, così come attestato e documentato dal progettista, ai fini della riduzione del rischio sismico;

- con riguardo alla valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura, all'attendibilità dei risultati dei calcoli e delle verifiche, la Struttura tecnica valuta i contenuti del progetto presentato, senza effettuare elaborazioni di calcolo e di verifiche autonome, attenendosi agli elaborati di sintesi, grafici e computazionali, e alle informazioni eventualmente fornite dal progettista per via telematica, di cui il progettista ha attestato la correttezza e congruenza con gli altri elaborati, e alla eventuale valutazione di sicurezza;
- i controlli sul progetto sopra identificato sono stati svolti dai seguenti collaboratori, responsabili dell'istruttoria, della Struttura tecnica (di seguito collettivamente indicati come "Team"):
 - _____⁽³⁾,
 - _____⁽³⁾;
- DATO ATTO, relativamente all'istruttoria di completezza svolta, che nel corso dell'istruttoria il Team ha verificato che gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza pervenuta, come elencati nel modulo B - "Istanza di autorizzazione" e nell'allegato 1 di integrazione al modulo stesso, nel caso di interventi sull'esistente:

sono tali da consentire in modo esauriente l'esame del progetto ai fini dell'adozione del provvedimento finale di competenza;

non sono esaustivi e/o sono incompleti, ritenendo di sospendere ogni adempimento e proseguire l'istruttoria a seguito di documentazione integrativa e chiarimenti richiesti con nota prot. n. _____ del _____;

- l'integrazione richiesta è pervenuta in data _____ e acquisita agli atti di questa Struttura tecnica con prot. n. _____ del _____;

⁽³⁾ Riportare titolo, nome, cognome del componente il Team, e, nel caso di Servizio tecnico regionale, la sede di lavoro.

Modulo A – Determina di autorizzazione sismica

DATO ATTO, altresì, relativamente all'istruttoria di merito, che:

- il Team ha ripreso l'istruttoria non evidenziando elementi in contrasto con la normativa in parola / evidenziando elementi di contrasto con la normativa in parola, come di seguito specificato: _____;
- [**nel secondo caso**] i motivi che ostano all'accoglimento della domanda sono stati comunicati al richiedente con nota prot. n. _____ del _____, con l'invito a presentare osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- il richiedente, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, ha presentato in forma scritta le osservazioni, corredate / non corredate da documentazione aggiuntiva, acquisite agli atti in data _____ prot. n. _____;
- tali osservazioni non sono state accolte per i seguenti motivi _____
 ovvero sono state accolte e pertanto non sussistono più elementi di contrasto con la normativa tecnica per le costruzioni ai fini sismici;
- PRESO ATTO altresì che il richiedente ha effettuato il versamento del rimborso forfettario per l'istruttoria della progettazione sul:

c.c. postale n.367409 intestato a Regione Emilia Romagna
 - Presidente Giunta regionale pari ad euro _____;

ovvero sul:

c.c. postale n..... intestato a
pari ad euro _____;

- a seguito dell'istruttoria, la verifica da parte del Team, circa la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso versato, ha evidenziato la necessità per il richiedente di regolarizzare / integrare il pagamento, effettuando un ulteriore versamento integrativo pari a:
 - euro _____ quale regolarizzazione dell'importo versato,
 - euro _____ quale maggiorazione del 30% dell'importo dovuto, in quanto la pratica ha richiesto

Modulo A – Determina di autorizzazione sismica

una istruttoria di maggior impegno per il Team, a causa della complessità strutturale dell'intervento / delle particolari tipologie costruttive prescelte / delle notevoli dimensioni dell'opera;

VISTA, inoltre:

- la _____
n. _____ del _____ con cui il Dott. Ing.
Arch. _____ è stato
nominato Responsabile della Struttura tecnica competente
in materia sismica _____;
_____;

PRESO ATTO:

- dell'esito dell'istruttoria tecnica effettuata dal TEAM;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di non accogliere / accogliere l'istanza presentata dal Sig. _____ e
pertanto di non autorizzare / autorizzare, ai soli fini
sismici, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.19/2008, la
realizzazione dei lavori di _____

_____;
in conformità agli elaborati tecnici del progetto, di cui
al punto precedente, a corredo dell'istanza /o come
integrati nel corso dell'istruttoria / e alle seguenti
eventuali prescrizioni: _____;
_____;

- **[nel caso di sopraelevazioni]** poiché i lavori riguardano la sopraelevazione di un edificio, la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.R. n.19/2008, ha il valore e gli effetti della certificazione di cui all'art. 90, comma 2, del D.P.R. n.380 del 2001;
- **[nel caso di abitati da consolidare]** la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3, 2° periodo della L.R. n.19/2008, assorbe e sostituisce quella prevista all'art.61 del D.P.R. n.380 del 2001;
- **[nel caso di titoli in sanatoria]** la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.23/2004, attiene ai lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.19/2008;
- di trasmettere un duplicato del presente atto, su

Modulo A – Determina di autorizzazione sismica

supporto informatico / una copia conforme del presente atto, su supporto cartaceo, al richiedente;

- di trasmettere tramite posta elettronica certificata (PEC) copia del presente provvedimento, allo Sportello Unico per l'edilizia / allo Sportello unico per le Attività produttive del Comune competente per territorio;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo; il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. n.19/2008;
- di prescrivere, qualora il permesso di costruire relativo ai lavori di cui alla presente autorizzazione sismica, venga rilasciato in data successiva alla stessa, e preveda modifiche al progetto architettonico, che il progettista asseveri, prima dell'inizio lavori, una dichiarazione di congruità tra il medesimo progetto architettonico e il progetto esecutivo riguardante le strutture, autorizzato con la presente determina.

Il Responsabile

della Struttura tecnica

competente in materia sismica

Modulo B – Istanza di Autorizzazione

(data di presentazione della richiesta presso il S.U.E. del Comune)

Con riferimento alla richiesta di P.d.C./ alla D.I.A. per

n° _____ del _____ prot. _____

Al S.U.E. del Comune di _____

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

(ai sensi dell'art.11 della L.R. n.19/2008)

Ai sensi : (barrare la/le caselle corrispondenti alla tipologia di autorizzazione richiesta)

- ☐ costruzioni in **ZONA SISMICA 2**, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. n. 19/2008;
- ☐ costruzioni in **ZONA SISMICA 3 e 4**:
- ☐ intervento edilizio in **abitati dichiarati da consolidare**, di cui all'art. 11, comma 2, lettera a) della L.R. n. 19/2008;
- ☐ progetto presentato a seguito di **accertamento di violazione delle norme tecniche antisismiche**, di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), della L.R. n. 19/2008;
- ☐ intervento relativo a **costruzioni di interesse strategico o rilevante in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso**, di cui all'art.11, comma 2, lettera c), della L.R. n. 19/2008;
- ☐ **sopraelevazioni**, di cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19/2008).

Se in **variante sostanziale** di precedente progetto esecutivo riguardante le strutture
indicare i riferimenti: Pratica sismica n° _____ data _____ prot. _____

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____
nato a _____ il _____ C.F. _____
RESIDENTE A _____ PROV. _____
INDIRIZZO _____ n° _____ INT _____ CAP _____
nella sua qualità di _____
(proprietario e/o committente, legale rappresentante, ecc.)

chiede l'autorizzazione ad eseguire i lavori di

in località _____ Indirizzo _____
n° _____ Int _____ CAP _____ (Foglio/i n° _____, Mappale/i _____)
coordinate geografiche: Latitudine _____ Longitudine _____

**come da elaborati tecnici allegati alla presente costituenti il progetto
esecutivo riguardante le strutture**

NB: Il presente modulo potrà essere presentato su un foglio A3 con stampa fronte retro, in modo che la firma in pag. 4 convalidi tutti i dati forniti nella sezione; ovvero stampato su più fogli A4 ciascuno dei quali siglato in calce.

Di seguito vengono indicati i soggetti interessati:

a) **Progettista architettonico** dell'intero intervento:

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

b) **Progettista strutturale** dell'intero intervento:

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

c) **Direttore dei lavori strutturali** dell'intero intervento:

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

d) **Collaudatore** (art. 19 LR 19/2008)

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

e)

(I)

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

(II)

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

f) **Costruttore:**

COGNOME _____ NOME _____
 in qualità di ^(II) _____
 della ditta _____
 con sede nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritta a: C.C.I.A.A. di _____ al n° _____
 P. IVA n. _____
 ALTRO _____

- ☐ **Trattasi di lavori di cui all'art.15 della L.R. n.19/2008 "Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica", per i quali si allega il relativo modulo firmato dal costruttore**, affinché la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001.

Si allega il progetto esecutivo riguardante le strutture, debitamente firmato dai tecnici indicati, di cui al seguente elenco:

ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI

(predisposti nell'osservanza delle indicazioni sui contenuti degli elaborati progettuali previste dall'art. 93, commi 3, 4 e 5, del D.P.R. n.380/2001 e del D.M. 14 gennaio 2008)

- ☐ n. ____ copie del **progetto architettonico completo**^(III) **(nel caso di istanza di autorizzazione congiunta con la richiesta di titolo edilizio)** datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista architettonico dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.
 Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie della **relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica**^(IV) (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.
 Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie della **relazione sui materiali** (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.
 Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie degli **elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi** (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.
 Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie del **piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera** (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008), datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.
 Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____

- ☐ n. ____ copie della **relazione sui risultati sperimentali** (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008), **contenente una sintesi dei risultati corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera**, tra cui:
- ☐ n. ____ copie della **relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito^(V)** (di cui al § 6.2.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell'intero intervento.
Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie della **relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno** (di cui al § 6.2.2 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale (qualora non coincidente con il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell'intero intervento.
Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie della **relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione** (di cui al § 3.2 del D.M. 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato, e vistate dal Progettista Strutturale (qualora non coincidente con il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell'intero intervento.
Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ altro _____
- ☐ altro _____
- ☐ **Ulteriori elaborati progettuali per interventi sulle costruzioni esistenti** di cui all'ALLEGATO n. 1.
- ☐ **Ricevuta del versamento di Euro _____ per rimborso forfettario** di cui alla D.G.R. n.1804/2008.

IL RICHIEDENTE

(firma)

Eventuale DELEGA:

il sottoscritto _____ nella sua qualità di
proprietario/committente/legale rappresentante **delega il Sig.** _____
residente nel Comune di _____ C.A.P. _____
Località _____ Indirizzo _____ n. _____
a rappresentarlo nei rapporti con la Struttura tecnica competente a valutare il progetto dei lavori oggetto della
presente richiesta, e lo delega a ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento volto al rilascio
dell'autorizzazione sismica.

(firma del DELEGANTE)

(firma per accettazione del DELEGATO)

- (I) Riservato ad altre figure tecniche collegate agli aspetti progettuali o di direzione dei lavori (specificare il ruolo).
- (II) Titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.
- (III) Nel caso in cui l'istanza di autorizzazione sia successiva alla presentazione della richiesta di titolo edilizio, sarà cura del S.U.E. del Comune trasmettere, alla Struttura tecnica competente in materia sismica, il progetto architettonico completo in suo possesso e la documentazione di cui all'allegato D della D.G.R. n. 121/2010.
- (IV) Si intendono compresi, in questo elaborato, la **relazione tecnica** e il **fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione**, previsti nel comma 3, dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001.
- (V) Si intende compresa, in questo elaborato, la **relazione sulla fondazione**, di cui ai commi 4 e 5, dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001.

Modulo C – Denuncia di deposito

(data di presentazione della richiesta presso il S.U.E. del Comune)

Con riferimento alla richiesta di P.d.C./alla D.I.A. per

n° _____ del _____ prot. _____

Al S.U.E. del Comune di _____**Denuncia di****DEPOSITO del PROGETTO ESECUTIVO****riguardante le STRUTTURE**

(ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.19/2008)

Se in **variante sostanziale** di precedente progetto esecutivo riguardante le strutture

indicare i riferimenti: Pratica sismica n° _____ data _____ prot. _____

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

RESIDENTE A _____ PROV. _____

INDIRIZZO _____ n° _____ INT _____ CAP _____

nella sua qualità di _____

(proprietario e/o committente, legale rappresentante, ecc.)

comunica che eseguirà i lavori di

in località _____ Indirizzo _____

n° _____ Int _____ CAP _____ (Foglio/i n° _____, Mappale/i _____)

coordinate geografiche: Latitudine _____ Longitudine _____

**e deposita il progetto esecutivo riguardante le strutture
costituito dagli elaborati grafici allegati alla presente***NB: Il presente modulo potrà essere presentato su un foglio A3 con stampa fronte retro, in modo che la firma in pag. 4 convalidi tutti i dati forniti nella sezione; ovvero stampato su più fogli A4 ciascuno dei quali siglato in calce.*

Di seguito vengono indicati i soggetti interessati:

a) **Progettista architettonico** dell'intero intervento:

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

b) **Progettista strutturale** dell'intero intervento:

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

c) **Direttore dei lavori strutturali** dell'intero intervento:

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

d) **Collaudatore** (art. 19 LR 19/2008)

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

e)

(I)

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

(II)

COGNOME _____ NOME _____
 residente nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____
 codice fiscale _____

f) **Costruttore:**

COGNOME _____ NOME _____
 in qualità di ^(III) _____
 della ditta _____
 con sede nel comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____
 Posta elettronica certificata (PEC) _____
 iscritta a: C.C.I.A.A. di _____ al n° _____
 P. IVA n. _____
 ALTRO _____ al n° _____

- ☐ **Trattasi di lavori di cui all'art.15 della L.R. n.19/2008 "Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica", per i quali si allega il relativo modulo firmato dal costruttore, affinché la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001.**

Si allega il progetto esecutivo riguardante le strutture, debitamente firmato dai tecnici indicati, di cui al seguente elenco:

ELABORATI PROGETTUALI ALLEGATI

(predisposti nell'osservanza delle indicazioni sui contenuti degli elaborati progettuali previste dall'art. 93, commi 3, 4 e 5, del D.P.R. n.380/2001 e del D.M. 14 gennaio 2008)

- ☐ n. ____ copie del **progetto architettonico completo**^(III) **(nel caso di istanza di autorizzazione congiunta con la richiesta di titolo edilizio)** datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista architettonico dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.
 Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie della **relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica**^(IV) (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.
 Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie della **relazione sui materiali** (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.
 Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie degli **elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi** (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.
 Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie del **piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera** (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008), datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.
 Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____

- ☐ n. ____ copie della **relazione sui risultati sperimentali** (di cui al § 10.1 del DM 14.01.2008), **contenente una sintesi dei risultati corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione dell'opera**, tra cui:
- ☐ n. ____ copie della **relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito^(V)** (di cui al § 6.2.1 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell'intero intervento.
Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie della **relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno** (di cui al § 6.2.2 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato e vistate dal Progettista Strutturale (qualora non coincidente con il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell'intero intervento.
Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ n. ____ copie della **relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione** (di cui al § 3.2 del DM 14.01.2008) datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato, e vistate dal Progettista Strutturale (qualora non coincidente con il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell'intero intervento.
Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____
- ☐ altro _____

- ☐ altro _____

- ☐ **Ulteriori elaborati progettuali per interventi sulle costruzioni esistenti** di cui all'ALLEGATO n. 1.
- ☐ **Ricevuta del versamento di Euro ____ per rimborso forfettario** di cui alla D.G.R. n. 1804/2008.

IL DENUNCIANTE_____
(firma)**Eventuale DELEGA:**

il sottoscritto _____ nella sua qualità di
 proprietario/committente/legale rappresentante **delega il Sig.** _____
 residente nel Comune di _____ C.A.P. _____
 Località _____ Indirizzo _____ n. _____
 a rappresentarlo nei rapporti con la Struttura tecnica competente a valutare il progetto dei lavori oggetto
 della presente denuncia di deposito, e lo delega a ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento.

(firma del DELEGANTE)_____
(firma per accettazione del DELEGATO)

- (I) Riservato ad altre figure tecniche collegate agli aspetti progettuali o di direzione dei lavori (specificare il ruolo).
- (II) Titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, ecc.
- (III) Nel caso in cui l'istanza di autorizzazione sia successiva alla presentazione della richiesta di titolo edilizio, sarà cura del S.U.E. del Comune trasmettere alla Struttura tecnica competente in materia sismica il progetto architettonico completo in suo possesso e la documentazione di cui all'allegato D della D.G.R. n. 121/2010.
- (IV) Si intendono compresi, in questo elaborato, la **relazione tecnica** e il **fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione**, previsti nel comma 3, dall'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001.
- (V) Si intende compresa, in questo elaborato, la **relazione sulla fondazione**, di cui ai commi 4 e 5, dall'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001.

Con riferimento alla richiesta di P.d.C./alla D.I.A. per:

Allegato 1
Integrazione ai moduli B o C

n° _____ del _____ prot. _____

Eventuali precedenti pratiche strutturali collegate alla costruzione ☐ sì ☐ no

prot. n° _____ del _____ prot. ° _____ del _____
(in caso di risposta positiva)

Note _____

Se in **variante sostanziale** di precedente progetto esecutivo riguardante le strutture indicare i riferimenti:

Pratica sismica n° _____ data _____ prot. _____

Ulteriori ELABORATI PROGETTUALI
per INTERVENTI SULLE COSTRUZIONI ESISTENTI
(Ad integrazione di quelli elencati nel MODULO ☐ B ☐ C)

☐ n. ____ copie della relazione della **valutazione della sicurezza** (di cui al § 8.3 del DM 14.01.2008), con identificazione dei livelli di sicurezza attuali, datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.

Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____

☐ n. ____ copie **dell'analisi storico-critica*** ed esame della documentazione disponibile (di cui al § 8.5.1 del DM 14.01.2008), datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.

Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____

☐ n. ____ copie degli **elaborati grafici del rilievo geometrico – strutturale*** (di cui al § 8.5.2 del DM 14.01.2008), datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.

Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____

☐ n. ____ copie della **relazione sulla caratterizzazione meccanica dei materiali*** (di cui al § 8.5.3 del DM 14.01.2008), datate, timbrate e firmate in originale dal Tecnico Abilitato, e vistate dal Progettista Strutturale (qualora non coincidente con il Tecnico Abilitato) e dal Direttore dei Lavori Strutturali, dell'intero intervento.

Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____

☐ n. ____ copie della **relazione sul livello di conoscenza** raggiunto e **sui fattori di confidenza adottati*** (di cui al § 8.5.4 del DM 14.01.2008), datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.

Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____

☐ n. ____ copie della **relazione sulla verifica della struttura prima dell'intervento*** (di cui al § 8.3 del DM 14.01.2008), con identificazione dei livelli di sicurezza attuali, datate, timbrate e firmate in originale dal Progettista Strutturale dell'intero intervento e vistate dal Direttore dei Lavori Strutturali dell'intero intervento.

Consta di n. ____ elaborati, così numerati _____

☐ altro _____

☐ altro _____

IL RICHIEDENTE⁽¹⁾

(firma)

note:

(*) Gli elaborati come sopra descritti possono essere contenuti all'interno della relazione di valutazione della sicurezza, dando specifica evidenza agli stessi, con appositi capitoli.

⁽¹⁾ IL DENUNCIANTE, nel caso del modulo C di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Modulo D

ASSEVERAZIONE da ALLEGARE alla RICHIESTA di P.d.C. o alla D.I.A.

(ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2008)

OGGETTO: *Allegato alla richiesta P.d.C./ alla D.I.A. per (*)* _____**UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:**Località _____ Indirizzo _____ n° _____ CAP _____
Piano _____ Interno _____ Foglio _____ Mappale/i _____Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____
RESIDENTE A _____ PROV. _____
INDIRIZZO _____ n° _____ INT _____ CAP _____
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _____ PROV. _____ N° ISCR. _____
C.F. _____ nella sua qualità di **Progettista architettonico dell'intero intervento**Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____
RESIDENTE A _____ PROV. _____
INDIRIZZO _____ n° _____ INT _____ CAP _____
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _____ PROV. _____ N° ISCR. _____
C.F. _____ nella sua qualità di **Progettista strutturale dell'intero intervento⁽¹⁾****ASSEVERANO**

ai sensi dell'art. 481 Titolo VII del Codice di Procedura Penale, ciascuno per la parte di competenza:

A	per tutte le opere che NON hanno rilevanza strutturale
----------	---

che i **lavori edilizi sotto riportati** rientrano tra quelli per cui **non è necessaria l'autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture**, in quanto:

- ☐ **(ONS) Opere Non Strutturali** che non comportano la necessità di realizzare, modificare, rinnovare o sostituire elementi strutturali dell'edificio:

in alternativa

- ☐ **(IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici** (art. 9 comma 3 della L.R. n. 19/2008), di cui si allegano gli *elaborati tecnici redatti ai sensi dell'allegato C.1 alla D.G.R. n. 121/2010*:

- relazione tecnica esplicativa,
- elaborato grafico,

e che, per tali interventi (privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici), **sono sempre rispettate**:

- ☐ le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

- ☐ la normativa tecnica allegata al D.M. 14 gennaio 2008;

ovvero ⁽²⁾

- ☐ ai sensi dell'art.20 (*Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni*) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, la normativa previgente sulla medesima materia, sotto indicata:

- ☐ D.M. 14 settembre 2005

- ☐ DD.MM. 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.

Modulo D

B	per tutte le opere che hanno rilevanza strutturale
----------	---

che per gli interventi sotto riportati, **sono sempre rispettate** (artt. 12, comma 1, e 13, comma 1, della L.R. n. 19/2008):

B.1	art. 10, comma 3, lettera a): istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, contestuale alla richiesta del titolo edilizio
☐ le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;	
☐ la normativa tecnica allegata <u>al D.M. 14 gennaio 2008</u> , ovvero ⁽²⁾ ☐ ai sensi dell'art. 20 (<i>Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni</i>) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, <u>alla normativa previgente sulla medesima materia</u> , ossia: ☐ D.M. 14 settembre 2005, ☐ DD.MM. 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996;	
☐ la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.	

in alternativa

B.2	art. 10, comma 3, lettera b): <u>documentazione tecnica attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del P.d.C. e per la D.I.A.</u> redatta ai sensi dell'allegato D alla D.G.R. n.121/2010 e composta dai seguenti allegati: • relazione tecnica • elaborati grafici
☐ le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;	
☐ le norme tecniche per le costruzioni.	
I sottoscritti si riservano di presentare istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, prima dell'inizio lavori.	

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

IL PROGETTISTA STRUTTURALE ⁽¹⁾_____
(timbro e firma)_____
(timbro e firma)**note:**

(*) Indicare la denominazione riportata nel titolo edilizio.

(1) Per le opere non strutturali, di cui al presente modulo, non deve essere allegato alla D.I.A. o alla domanda di rilascio del P.d.C., il progetto esecutivo riguardante le strutture e non è dovuta la dichiarazione di congruità e la firma del progettista strutturale.

(2) nelle circostanze di cui all'art.64, comma 7, della L.R. n. 6/2009, relativamente agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune, D.I.A. o domanda di rilascio del P.d.C., nell'osservanza di quanto disposto dalla L.R. n. 19/2008,

Modulo E

ASSEVERAZIONE di CONFORMITÀ e CONGRUITÀ' (*)
da allegare alla istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture

(art. 12, comma 1, e art. 13, comma 1, della L.R. n. 19/2008)

OGGETTO: *Allegato alla presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture per* ⁽¹⁾ _____

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

Località _____ Indirizzo _____ n° _____ CAP _____
 Piano _____ interno _____ Foglio _____ Mappale/i _____

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____
 RESIDENTE A _____ PROV. _____
 INDIRIZZO _____ n° _____ INT _____ CAP _____
 ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _____ PROV. _____ N° ISCR. _____
 C.F. _____ nella sua qualità di **Progettista architettonico dell'intero intervento**

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____
 RESIDENTE A _____ PROV. _____
 INDIRIZZO _____ n° _____ INT _____ CAP _____
 ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _____ PROV. _____ N° ISCR. _____
 C.F. _____ nella sua qualità di **Progettista strutturale dell'intero intervento**

ASSEVERANO

ai sensi dell'art. 481 Titolo VII del Codice di Procedura Penale, ciascuno per la parte di competenza:

☐ la conformità alle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
☐ la conformità alla normativa tecnica allegata al <u>D.M. 14 gennaio 2008</u> ; ovvero ⁽²⁾
☐ la conformità , ai sensi dell'art.20 (<i>Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni</i>) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, la <u>normativa previgente</u> sulla medesima materia, sotto indicata:
☐ D.M. 14 settembre 2005
☐ DD.MM. 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
☐ la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico allegato:
☐ alla Denuncia di Inizia Attività (D.I.A.) presentata in data _____ n° _____ prot. _____
☐ alla richiesta di Permesso di Costruire (P.d.C.) presentato in data _____ n° _____ prot. _____
☐ al Permesso di Costruire (P.d.C.) rilasciato in data _____ n° _____ prot. _____

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

IL PROGETTISTA STRUTTURALE

 (timbro e firma)

 (timbro e firma)

(*) Il presente modulo è da presentare nei casi in cui l'istanza di autorizzazione sismica o la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, non sia contestuale alla richiesta di titolo edilizio, ai sensi dell'art.10, comma 3, lettera a), della L.R. n. 19/2008.

(1) Specificare la tipologia di intervento: nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale.

(2) nelle circostanze di cui all'art.64, comma 7, della L.R. n. 6/2009, relativamente agli interventi edilizi per i quali entro la data del 30 giugno 2009 sia stata presentata al Comune, D.I.A. o domanda di rilascio del P.d.C., nell'osservanza di quanto disposto dalla L.R. n. 19/2008,

Modulo F

ASSEVERAZIONE relativa alle VARIANTI NON SOSTANZIALI riguardanti parti strutturali (*)

(art. 9, comma 4, della L.R. n. 19/2008 – D.G.R. n. 121/2010)

OGGETTO: *Allegato alla richiesta P.d.C./alla D.I.A. per* ⁽¹⁾ _____

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO:

Località _____ Indirizzo _____ n° _____ CAP _____
Piano _____ Interno _____ Foglio _____ Mappale/i _____

II/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____
RESIDENTE A _____ PROV. _____
INDIRIZZO _____ n° _____ INT _____ CAP _____
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _____ PROV. _____ N° ISCR. _____
C.F. _____ nella sua qualità di **Progettista architettonico dell'intero intervento**

II/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____
RESIDENTE A _____ PROV. _____
INDIRIZZO _____ n° _____ INT _____ CAP _____
ORDINE/COLLEGIO PROFESSIONALE _____ PROV. _____ N° ISCR. _____
C.F. _____ nella sua qualità di **Progettista strutturale dell'intero intervento**

ASSEVERANO

ai sensi dell'art. 481 Titolo VII del Codice di Procedura Penale, ciascuno per la parte di competenza, che **la variante, riguardante parti strutturali, non ha carattere sostanziale (VNS)**, in quanto:

- ☐ **rientra** tra le ipotesi di cui al punto
☐ **B.1** ☐ **B.2** ☐ **B.3.1** ☐ **B.3.2** ☐ **B.3.3** ☐ **B.4** ☐ **B.5** ☐ **B.6**
 dell'allegato B della D.G.R. n. 121/2010

E

- ☐ **non ricade** in uno dei casi di cui ai punti I, II e III dell'allegato B stesso.

Alla presente asseverazione sono **allegati**:

- ☐ relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte rispetto al progetto originario, al fine di dimostrare che l'intervento di variante è ricompreso tra i punti dell'allegato B relativi alle varianti non sostanziali, e che comunque non rientra nei casi da considerare come varianti sostanziali, così come specificato ai punti I, II e III dello stesso allegato B;
- ☐ elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni e/o particolari esecutivi, quotato ed in scala commisurata alla tipologia della variante proposta, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che l'intervento è ricompreso tra i punti dell'allegato B relativi alle varianti non sostanziali, come già precedentemente indicato.

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

(timbro e firma)

IL PROGETTISTA STRUTTURALE (2)

(timbro e firma)

PER PRESA VISIONE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(timbro e firma)

IL COLLAUDATORE (3)

(timbro e firma)

Modulo F

note:

- (*) Il presente modulo, completo degli allegati, è da presentare ad integrazione del progetto esecutivo originario riguardante le strutture, nella D.I.A. da depositare prima della ultimazione lavori, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 31/2002, e costituisce parte integrante dell'originario titolo abilitativo.**
- (1) Indicare la denominazione riportata nel titolo edilizio.**
- (2) Nella sua qualità di Progettista che cura l'intera progettazione dell'opera strutturale.**
- (3) Ove previsto, in quanto in corso d'opera, ai sensi del DM 14 gennaio 2008**
-
-

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.